

Sentenza 74/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

CLASSAMENTO – Alloggio nel “budello” – Alloggio mansardato – Conformazione tetto - Riduzione superficie abitabile - Classamento Categoria A/3, Classe 1 – Conseguè – art. 4, comma 1, D. M. 19 aprile 1994, n. 701

Massima:

Appartiene alla Categoria A/3, Classe 1, l'alloggio mansardato situato in una casa vecchia, con una superficie abitabile ridotta a seguito della conformazione del tetto, collocato nel “budello” di un comune ligure (Nel caso di specie, l'Agenzia del Territorio raddoppiava la rendita catastale dall'originario classamento di Categoria A/4, Vani 5, Rendita catastale 503,55 euro, al nuovo classamento di Categoria A/3, classe 2, Vani 5,5, euro 1.008,38. Tale alloggio era situato nel “budello” di Alassio, aveva una superficie complessiva di 101 metri quadrati, si disponeva su due piani collegati da una scala a chiocciola interna. Si opponeva la contribuente osservando come l'unità immobiliare non avesse ricevuto alcuna ristrutturazione, ma c'era stata una semplice rettifica catastale derivante da interventi operati precedentemente. La casa era molto vecchia e in condizioni non buone, con alloggio in mansarda abitabile per soli 100 metri quadrati per la conformazione del tetto. Il Collegio di seconde cure confermava il classamento in categoria A/3, classe 1)

Riferimenti normativi: D.M. 701/1994, Art. 4, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1173/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

74

PRONUNCIATA IL:

17 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 GIU. 2011

Il Segretario

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Ha emesso a seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1173/10
spedito il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 88/05/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO SAVONA

proposto dal ricorrente:

TORACCHI ADA
STRADA CORIO 87 10070 SAN CARLO CANAVESE TO

Atti impugnati:

NOTIFICA DI CLASSAMENTO n° SV010772/2006 CONTR.CATASTALI 2006

La vertenza (R.G.A. 1173/10, discussa all'udienza del 17.06.2011) deriva dalla variazione di classamento operata dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Savona in data 25.10.2005, in forza della quale veniva notificato a **TORACCHI Ada** un accertamento, raddoppiando la rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di Alassio, Via Vittorio Veneto 58 - p. 3° sub 6, elevata da Cat. A/4, Cl. 1^, Vani 5, R.C. 503,55 a Cat. A/3, Cl. 2^, Vani 5,5, € 1.008,38.

Si opponeva la contribuente, osservando che l'unità immobiliare non aveva ricevuto alcuna ristrutturazione nel 2005, in quanto si era proceduto unicamente ad alcune rettifiche catastali, derivanti da interventi operati in precedenza.

Su tale base, senza avvisare la proprietaria, l'Ufficio aveva già elevato una prima volta la rendita catastale, attribuendo alla unità immobiliare la classe A/4, Vani 5, in luogo della precedente Cat. A/5, Cl. 9^, R.C. 426,08; in seguito, aveva operato la riclassificazione in A/3 Cl. 2^, cui la contribuente si opponeva chiedendo la conferma dell'attuale categoria A/4, Cl. 1^.

Replicava l'Agenzia del Territorio assumendo che l'abitazione avesse tutte le caratteristiche per essere inquadrata nella Cat. A/3 e che la Cl. 2^ fosse giustificata dalla posizione centrale del bene, sito nel cd. "budello" di Alassio, con una superficie complessiva di mq. 101, su due piani collegati da una scala a chiocciola interna.



Con la sentenza impugnata, la CTP ha parzialmente accolto il ricorso attribuendo all'abitazione la Cat. A/3, Cl. 1[^], con rideterminazione della rendita a cura dell'Ufficio per tale classe di reddito.

Ha proposto appello la Sig.ra TORACCHI chiedendo il riesame della questione e osservando che la casa, benchè situata nel "budello" di Alassio, è molto vecchia ed in condizioni non buone e merita pertanto l'inquadramento nella Cat. A/4; si tratta infatti di un alloggio in mansarda, che in realtà non dispone di oltre 100 mq. per la conformazione del tetto, rastremato, che rende inabitabile la parte dei locali.

L'Agenzia del Territorio ha proposto appello incidentale osservando che la decisione è contraddittoria e non motivata; deduce che la sentenza sia viziata da *ultra petitum* e chiede quindi la conferma della Classe 3[^]; con ulteriore memoria, l'Agenzia ha poi depositato l'elenco delle unità immobiliari site nello stesso edificio, per documentare che uguale rendita di € 1.008,38 è stata attribuita al sub 8.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti.

Proprio l'elenco degli immobili siti in Via Vittorio Veneto 58 - prodotto dall'Agenzia - evidenzia che l'unico altro immobile cui è stata attribuita la Cat. A/3, Cl. 2[^], è quello sito al secondo piano, che comprende i due subalterni 8 e 12 e non è collocato in mansarda; tutti gli altri immobili sono collocati in Cat.A/4, Cl. 1[^] e 2[^], oppure in Cat. A/3, Cl. 1[^]; né l'Agenzia ha dimostrato che i sub 8 e 12 siano complessivamente analoghi al sub 6.

A
Bert

Per contro, la Cat. A/4, C. 1[^] è presente soltanto per immobili di minor consistenza.

Si confermano quindi le valutazioni della sentenza appellata, con l'attribuzione della Cat. A/3, Cl. 1[^]; stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.

La Commissione

P. Q. M.

respinge gli appelli e **compensa** le spese di lite.

Genova 17.06.2011.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZAMONI)

Il Presidente

(Dott. Giacomo MORAGLIA)

Sentenza 12/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Alassio

Intitolazione:

CLASSAMENTO IMMOBILI – Acquisto immobile – Lavori sottotetti apertura lucernai – Variazione categoria catastale – Conseguenze - art. 1, comma 10, D. M. 19 aprile 1994, n. 701

Massima:

I lavori effettuati nel sottotetto con apertura di lucernai variano in aumento la categoria catastale (Nel caso di specie, la contribuente aveva un immobile che, sin dal 1996, era inserito in categoria A/2, Classe 3. La stessa aveva effettuato dei lavori nel sottotetto, con apertura di lucernai. Era pertanto corretta l'attribuzione della classe A/2, classe 2)

Riferimenti normativi: D.M. 701/1994, Art. 1, comma 10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAURENZANA	DOMENICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 802/09
spedito il 16/04/2009
- avverso la sentenza n° 17/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO GENOVA

proposto dal ricorrente:
MASCHERPA PIERA ANGELA
VIA TORINO 13 27100 PAVIA PV

difeso da:
GIORGI ANDREA
VIA REZZA 16 16033 LAVAGNA GE

Atti impugnati:
NOTIFICA DI CLASSAMENTO CONTR. CATASTALI

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 802/09

UDIENZA DEL

24/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

12

PRONUNCIATA IL:

24 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 FEB. 2011

Il Segretario

Avverso la sentenza sopra indicata che:

- integralmente si richiama per l'esposizione dei fatti origine del contenzioso,
- trattava una denuncia di variazione mod. Docfa all'Agencia del Territorio di Genova conseguente al condono edilizio di un volume ricavato sottotetto (due camere e servizi tutti con relativi lucernai) di un appartamento in via C. Colombo 11 in Lavagna con elevazione di classamento da parte dell'Agencia del Territorio nei confronti del contribuente Mascherpa Piera Angela;
- accoglieva parzialmente il ricorso di parte contribuente riconoscendo la Cat. A2 classe 2° entrando nel merito valutativo dell'ubicazione dell'immobile;

propone appello per la conferma della classe più elevata cat. A2 classe 4° l'Agencia del Territorio per il tramite dell'ufficio competente, ribadendo la bontà del proprio operato conseguente a documentazione in atti, relativa a denuncia di variazione spazi interni incompatibile con la concessione di abbattimento di rendita.

Si osserva: la questione di cui trattasi rileva anche ai fini valutativi di analoghe situazioni per immobili di cui al foglio 3 particella 195 sub 21,22,23,24.

Il contribuente in discussione è proprietario del sub 23.

Per il sub 21 di proprietà Girardi Giuseppe furono effettuati due ricorsi a causa di una prima rettifica della consistenza a favore del contribuente; il primo ricorso vedeva una sentenza attribuyente categoria A2 classe 3°, la seconda, oggetto dell'odierno giudizio, individua la categoria A3 classe 5° come sopra precisato.

Per il sub 22 di proprietà Molinari la CT confermò la cat. A2 classe 4°

Per il sub 23 di proprietà Mascherpa la CT fornì un giudizio intermedio cat. A2 classe 2°

Per il sub 24 di proprietà Ritacco la CT giudicò a favore contribuente cat. A3 classe 5°.

Si osserva:

le eccezioni di tardività e delle modalità di notifica sono già state affrontate in primo grado e dall'esame degli atti non può che confermarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio accertatore;

la classificazione di categoria posta a favore del contribuente è stata valutata solo sulla base di caratteristiche estrinseche all'immobile (intenso traffico nella zona) mentre per consolidata prassi le stesse possono influenzare solo la determinazione della classe dell'immobile; la categoria si fissa in base alla destinazione propria dell'immobile ed al suo stato ed uso attuale. . L'immobile di cui trattasi era dal 1996 inserito in categoria A2 classe 3°; i lavori effettuati nel sottotetto, con apertura di lucernai certamente non hanno diminuito il valore del bene ma al contrario lo hanno aumentato.

La categoria A2 è quella tipica per civili abitazioni, mentre la A 3 è per abitazioni di tipo economico tipiche da periferie in grandi condomini.

Agli atti sono posti documenti dai quali si ricava per analogia l'individuazione che il classamento intermedio cat. A2 classe 2 è congruo in quanto in sintonia con quello di altri immobili similari posti nelle immediate vicinanze; in udienza è stato inoltre ribadito che il livello di rifinitura dei locali non è elevato e che la metratura complessiva si aggira sui mq 50.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.

Il Relatore
G. P. Alassio

Il Presidente

Sentenza 5/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Brusco

Intitolazione:

CLASSIFICAZIONE CATASTALE - declassamento da categoria A/1 a categoria A/2 - immobile con caratteristiche non di pregio caratteristiche immobili simili – valutazione

Massima:

Deve essere declassato dalla categoria catastale A/1 a quella A/2 l'appartamento di cui sia stata documentata l'assenza di caratteristiche strutturali di pregio (nella specie, i ricorrenti hanno altresì evidenziato come nel medesimo caseggiato esistessero anche appartamenti che pur presentando caratteristiche assimilabili a quelle dell'immobile di specie fossero stati classificati in categoria inferiore, così come esistessero anche appartamenti, situati nel medesimo caseggiato in corrispondenza ad un civico diverso, classificati in categoria A/1 presentando caratteristiche di pregio assenti nell'immobile in oggetto. L'Ufficio è stato inoltre condannato alle spese di giudizio).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCO	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FEZZI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PIU	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2916/09
depositato il 17/11/2009

- avverso ACCERTAMENTO CATASTALE n° GE0240802 CONTR.CATASTALI
contro AGENZIA TERRITORIO UFFICIO GENOVA

proposto dai ricorrenti:

CORSIGLIA BARBARA
V LE ODINO 3 16125 GENOVA GE

BOZZO DAVIDE
VIALE ODINO 3 16125 GENOVA GE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2916/09

UDIENZA DEL

04/11/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

53

PRONUNCIATA IL:

4 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 GEN 2011

Il Segretario

Famburini

B

La Commissione osserva:

I) CORSIGLIA BARBARA e BOZZO DAVIDE hanno proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Genova, ha classificato in cat. A 1 classe 2 l'immobile sito in Genova, Viale Giancarlo Odino civico 3.

Secondo i ricorrenti l'atto dell'Agenzia, oltre che tardivamente adottato, sarebbe illegittimo perché non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile ben diverse da quelle di altre unità immobiliari site nel medesimo caseggiato.

L'Agenzia del territorio si è costituita in giudizio riservandosi di presentare memoria illustrativa in realtà mai depositata.

II) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

I ricorrenti, con il proposto ricorso, hanno documentato anche fotograficamente come l'appartamento di loro proprietà, contrassegnato dal civico 3 di viale Odino (civico che non comprende altri appartamenti) abbia caratteristiche ben diverse da quelle, certamente di pregio, del civico 1 facente parte del medesimo caseggiato che sarebbero caratterizzate dalla presenza di un ingresso di lusso, dotate di parcheggio condominiale e da ulteriori caratteristiche di lusso.

I ricorrenti precisano che il loro alloggio è sito al piano terreno e ha caratteristiche modeste di esposizione e illuminazione assimilabili agli appartamenti del civico 5 tutti classificati in A 2. Alcuni ambienti hanno finestre nel cavedio e nell'intercapedine e una stanza non ha finestre.

III) L'Agenzia del territorio non ha contestato le affermazioni contenute nel ricorso - la più parte delle quali, come si è visto, fotograficamente documentate - che consentono di escludere quelle caratteristiche di lusso che renderebbero legittimo il classamento in A/1.

Il ricorso deve dunque essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione III, in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento n. GE0248802/2009 del 6 luglio 2009 emesso dall'Agenzia del Territorio di Genova e condanna la medesima Agenzia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio ~~tra le parti che~~ liquida in complessivi euro 350,00.

Genova 4 novembre 2010.



IL PRESIDENTE RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rossi", written over a horizontal line.

Sentenza 99/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO Catastale – motivazione – condizioni validità

Massima:

L'atto di classamento è validamente motivato se individua con esattezza la ragione dell'intervento amministrativo (denuncia di variazione per intervenute modifiche strutturali, per esatta rappresentazione grafica, ecc., o per intervento di ufficio), la categoria, classe assegnata, la consistenza e la rendita. E' onere dell'Amministrazione dare dimostrazione nel corso del giudizio della idoneità delle valutazioni compiute (in riferimento ai criteri astratti utilizzati) per giungere al classamento.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	<u>SCHITO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LOMAZZO</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CAPUTO</u>	<u>BENEDETTO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 558/10
depositato il 25/05/2010

- avverso ACCERTAMENTO CATASTALE n° SV0036117 CONTR.CATASTALI
contro AGENZIA TERRITORIO UFFICIO SAVONA

proposto dai ricorrenti:

ORECCHIA TIZIANA
VIA CARLO NELLO ROSSELLI 4 17100 SAVONA SV

ORECCHIA GIOVANNI
VIA PIRANDELLO 9 17100 SAVONA SV

difeso da:

PISTONE MARINA
VIA ASTENGO 1 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 558/10

UDIENZA DEL

11/03/2011

ore 11:01

SENTENZA

N°

99

PRONUNCIATA IL:

11/3/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 MAR 2011

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
Salvatore Bucinno

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sigg.ri ORECCHIA Tiziana e ORECCHIA Giovanni, residenti in Savona, hanno presentato ricorso nei confronti dell'Agenzia del Territorio Ufficio di Savona. La controversia attiene ad avviso di accertamento n.SV0036117/2010, notificato il 1°.03.2010 e riguardante unità immobiliare situata in territorio del Comune di Savona, Via Santuario civ.73 p.T, identificata a Catasto al Foglio 40 Mappale 160 Sub.12. L'atto impugnato ha prevista l'attribuzione, nella Zona censuaria 2, della Categ.C/2 (locale ad uso magazzino o deposito) Classe 5[^], con consistenza di mq.144, per una rendita di euro 312,35. Tanto, in conseguenza della presentazione di denuncia di costituzione DOCFA n.752.1/2009, del 30.03.09, per "AFC - Unità afferenti edificate su aree di corte".

- I Ricorrenti, impugnato l'atto, ne chiedevano la rettifica, con attribuzione della Classe 1[^] della Categ.C/2, con conferma della consistenza.

• L'avviso era carente di motivazione.

• Esso, inoltre, il classamento non aveva tenuto conto in modo adeguato del fatto che l'unità immobiliare: - fosse ubicata in zona assai distante dal centro della Città; - risultasse fatiscente, senza rifiniture di pregio.

- L'Agenzia del Territorio, in data 18.01.2011, si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Con vittoria di spese.

In occasione di sopralluogo, del 13.01.11 (documentata da foto), era stata rilevata la sostanziale difformità dello stato dei luoghi, rispetto a quanto dichiarato nel denuncia Docfa. In particolare, non risultava rappresentato in piantina, un locale posto a sud dell'edificio.

Tale circostanza concretava un'ipotesi di difformità dello stato di fatto rispetto al denunciato, ingenerando responsabilità dei dichiaranti che, sebbene tenuti a dichiarare la verità, avevano omessa l'indicazione di una parte di superficie.

1. Il ricorso era comunque destituito di fondamento. Non specificava l'eccezione di difetto di motivazione, non chiarendo in cosa tale lacuna avesse leso il diritto di difesa. Anzi, l'impugnazione entrava nel merito delle valutazioni ed elencava una serie di caratteristiche che avrebbero dovuto consentire la rettifica del classamento.

2. Nello specifico: - l'immobile era posto nella zona censuaria 2 del Comune di Savona, che comprende l'entroterra (le aree alle spalle del centro abitato), con tariffe inferiori rispetto a quelle della prima. Perdeva rilievo, pertanto, la censura che lamentava la lontananza dal centro. Anzi, il magazzino in questione, essendo ubicato al limite tra le due zone censuarie, non avrebbe subito, secondo proprio il parametro dei ricorrenti, alcun sostanziale sfavore dal suo posizionamento.

3. Inesistente e non provato l'asserito stato di fatiscenza.

4. Non rilevante l'assenza di finiture di pregio, stante il tipo di unità da censire - un locale magazzino -. Anzi, il sopralluogo, aveva permesso di riscontrare che, per la finalità di utilizzo, il locale presentasse le caratteristiche più proprie di quelli qualificati come "laboratorio", "al limite delle categoria C/3, se non fosse per le macchine utensili presenti, soltanto di tipo leggero".

- All'Udienza del 18.02.2011, si presentavano: - il Rappresentante dell'Ufficio ed il Geom. Marina Pistone, nominato difensore tecnico, con elezione di domicilio dei ricorrenti presso lo studio dello stesso in Savona, Via Astengo n.1/3. In detta occasione, il Rappresentante l'Ufficio, chiedeva rinvio per approfondimento della materia del contendere. Richiesta motivata dalla offerta di produzione, da parte privata, della Planimetria catastale del Subalterno 10 del Mapp.160 Foglio 40, in titolarità di altro soggetto. Documento, che attestava della titolarità, in capo a quest'ultimo, anche della porzione ritenuta dall'Ufficio facente parte dell'unità dei Ricorrenti.

Il Difensore dei ricorrenti si opponeva al rinvio. Il Collegio, ritenuta giustificata la richiesta dell'Ufficio, tesa a meglio chiarire un punto della questione anche alla luce della produzione effettuata in udienza, rinviava la trattazione all'udienza dell'11.03.2011.

- Con memoria del 23.02.2011, l'Agenzia del Territorio precisava: - che in ogni caso, lo stato dei luoghi come dichiarato dai ricorrenti non era rispondente alla realtà dei fatti; - che, la planimetria del sub.10, risultasse anch'essa difforme dalla realtà. Essa, nello specifico, "non rappresenta ... il muro che è stato elevato per staccare la sporgenza a nord-est del magazzino sub.10, che poi è stata collegata, tramite una nuova apertura, al lato sud del magazzino sub.12 (oggetto di ricorso)".

- All'odierna udienza di trattazione le parti, entrambe presenti, hanno insistito sulle rispettive argomentazioni e richieste. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha assunto a decisione la vertenza.

MOTIVI

- La valutazione delle argomentazioni svolte dalle parti e l'esame della documentazione prodotta in giudizio dalle stesse (in specie copia delle planimetrie dei Subb.12 -oggetto di ricorso- e 10 - di unità analoga posta in parziale adiacenza, nonché delle foto del magazzino dei ricorrenti), comporta un parziale accoglimento della domanda.

A) Dotato di idonea motivazione, l'Avviso contestato. In materia catastale, i provvedimenti della Pubblica Amministrazione sfociano in manica significativa - quanto meno per le unità immobiliari a destinazione "ordinaria" (tra le quali rientrano certo quelle della Categoria C)- nell'espressione di dati (categoria - classe - consistenza e rendita), che sono il risultato di operazioni o puramente tecniche (le misurazioni e/o calcoli) o che comportano la manifestazione di "discrezionalità tecnica" (la valutazione della categoria e classe in cui rientra una certa U.I.U. alla luce di criteri oggettivi di legge, integrati da disposizioni regolamentari e/o interne a carattere oggettivo prefissato dall'Amministrazione stessa).

Tanto premesso, è da condividere quella giurisprudenza di legittimità (confermata anche di recente con la sent.24.01.06 dep.28.07.06 n.17203, nonché sent.12068/2004 e sent.18023/2009) che, al di là della qualificazione dell'atto di accertamento, ne rinviene l'essenza nella indicazione degli elementi indispensabili per consentire al contribuente una piena difesa (nel rispetto del principio di cui all'art.24 Cost.). L'Atto di classamento, pertanto, è validamente motivato purché individuati con esattezza: - il soggetto contribuente; - il bene oggetto dell'assegnazione degli estremi catastali; la ragione dell'intervento amministrativo (denuncia di variazione per intervenute modifiche strutturali, per esatta

representazione grafica ecc. oppure per intervento di ufficio); - la categoria, classe assegnata, nonché la consistenza e la rendita. Tutti elementi presenti nel provvedimento oggetto di ricorso. Incombe all'Amministrazione, nel corso del giudizio ed in osservanza del generale principio sull'oneri della prova di cui all'art.2697 cod.civ., dare dimostrazione della idoneità delle valutazioni compiute (in riferimento ai criteri astratti utilizzati) per giungere al classamento. Tanto più che nei casi quali quello oggetto di esame (denuncia DOCFA) - in cui è il contribuente stesso che offre, con la denuncia, i dati obiettivi utilizzati per il giudizio valutativo.

NEL MERITO.

B) Non appare rilevante la censura riferita al grado di finitura dell'unità destinata a "magazzino". La documentazione fotografica prodotta dall'Ufficio attesta di un locale assolutamente in linea con quelle di pari categoria (la media dei locali deposito/magazzino). I ricorrenti, del resto, nella produzione per attestare diverse conclusioni sul punto.

Allo stesso modo, appare assolutamente indimostrato lo stato di fatiscenza del bene. Le foto ritraggono un locale in buone condizioni di manutenzione, chiuso da saracinesche di grande formato, sufficientemente illuminato da finestroni integri, con muri di blocchetti cementizi imbiancati, ampio (essendo di mq.144) e destinato ad attività di modellismo. Da sottolineare come, in ogni caso, l'impiego fattone dai titolari non pare certo quello di puro deposito, proprio della categoria C/2.

C) L'unico parametro che ammette una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dall'Ufficio, è quello riferito alla favorevolezza o meno di ubicazione. Al riguardo, è da evidenziare: - come in effetti, il locale si trovi fuori dal centro cittadino di Savona, nei pressi della strada che conduce alla località Santuario; - come, peraltro, data la destinazione dell'immobile (Categ.C/2 - deposito/magazzino -), l'essere allocato al limite delle due zone censuarie in cui è suddiviso il territorio comunale, non costituisce maggior sfavore di posizionamento nella seconda zona, bensì lo rende più prossimo al centro città ed alle altre principali arterie che si dipartono dal Capoluogo, in modo da agevolare lo spostamento dal deposito al centro e viceversa. Per cui, appare più rispondente a corretto inquadramento l'assegnare al locale la Classe 4[^] della Categ.C/2.

D) Il presente giudizio, tuttavia, impone una doverosa postilla.

Dalle rilevazioni compiute in occasione del sopralluogo effettuato da Funzionari dell'Agenzia è scaturito che: - il locale magazzino come dichiarato in sede di "costituzione di unità afferente su area di corte", della consistenza di mq.144, non tiene conto di una porzione di superficie che, fisicamente, costituisce parte integrante del "magazzino/laboratorio" stesso.

Detta porzione, infatti, pur risultando dichiarata facente parte del viciniero Subalterno 10, in realtà, ne è stata separata in modo assoluto, mediante l'elevazione di un muro e contemporanea apertura di porta verso il Subalterno 12 (quello dei Sigg.ri Orecchia).

Si tratta, pertanto, di una situazione oltremodo anomala nella quale, i titolari di un immobile, si trovano ad utilizzare in via esclusiva (essendo lo spazio fisicamente separato e non accessibile dall'originario diverso locale), una parte di superficie loro non spettante, aumentando tuttavia il "pregio" del proprio bene (nel

caso di specie, la porzione del sub.10 è divenuta un locale attrezzato a piccolo "ufficio" con vetrata - vedere foto allegati Agenzia-). Senza per questo vederne modificata la valutazione ai fini della rendita catastale.

Indispensabile sarebbe che, con iniziativa d'ufficio, l'Agenzia del Territorio si attivasse onde riportare a conformità la situazione catastale a quella reale.

Al parziale accoglimento della domanda, consegue la compensazione delle spese di lite.


La Commissione

P. Q. M.


In parziale accoglimento del ricorso, attribuisce all'immobile la Classe 4^a della Categ.C/2. Spese compensate.

Savona, 11 marzo 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE





CONTENZIOSO

Sentenza 65/01/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Venturini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Proposizione ricorso appello – Motivi specifici – Omessa indicazione – Inammissibilità ricorso appello – Consegue - art. 53, comma 1, periodo 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

E' inammissibile il ricorso in appello senza indicazione dei motivi specifici (Nel caso di specie, il contribuente impugnava i maggiori redditi di partecipazione per 14.215,00 euro, derivanti dall'accertamento condotto nei confronti della società immobiliare di cui lo stesso era socio. Il contribuente contestava l'incertezza del maggior reddito accertato in quanto pende una causa civile intentata dal promittente acquirente che pretende la restituzione della caparra. Il ricorso introduttivo veniva respinto, e il gravame non censurava assolutamente la sentenza di primo grado)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, Art. 53 sexies, comma 1, periodo 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 547/10

UDIENZA DEL

14/02/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

65

PRONUNCIATA IL:

14 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 FEB. 2011

Il Segretario

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

unita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 547/10
spedito il 24/03/2010
- avverso la sentenza n° 59/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
DEL BUONO ALESSANDRO
VIA ROMA 35 17021 ALASSIO SV

difeso da:
GROLLERO GIANNI
VIA DANTE 137 17021 ALASSIO SV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M010200495 IRPEF 2003



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di accertamento oggi in discussione, l'Ufficio accerta in capo al contribuente un maggior reddito di € 17.215,00 costituito dalla parte a lui spettante quale socio della Immobiliare "la Montanina di Delbuono e c. sas" dell'incasso di una caparra confirmatoria incassata dalla società.

Il contribuente ricorre alla CTP assumendo che il reddito non è certo perché pende causa civile intentata dal promittente acquirente che pretende la restituzione della caparra in questione.

L'Ufficio si costituisce e rileva che il ricorso è carente di motivazione e che comunque la circostanza della esistenza di contenzioso è irrilevante, perché potrebbe esserlo solo la dimostrazione che la somma non è stata percepita o che è stata restituita.

La CTP dichiara il ricorso ammissibile quanto a formulazione, ma respinge nel merito, accogliendo la tesi dell'Ufficio.

Successivamente il contribuente propone appello presso questa CTR: come in primo grado, evidenzia che esiste causa civile e insiste nella richiesta di valutazione di tale circostanza come esimente dalla produzione di reddito, che sarebbe incerto.

L'ufficio si costituisce ed eccepisce assoluta inammissibilità dell'appello per inesistenza di motivi di censura della prima sentenza, e nel merito insiste per la ritezione richiamando quanto espresso in primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, Letti gli atti del fascicolo di causa, ritiene che il ricorso sia da rigettare perché inammissibile.

Preliminarmente, l'Ufficio eccepisce la inammissibilità dell'appello per assenza/carenza di motivi.

La Commissione osserva:

>> Part. 53 comma 1 del D.Lgs. 546/92 recita: *"Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3"*.

>> l'atto di appello presentato dal contribuente il 26.03.2010 effettivamente riporta sinteticamente i primi cinque elementi, ma non esplicita in alcun punto i motivi per i quali la sentenza di primo grado sarebbe da censurare, e quindi i motivi di impugnazione su cui la CTR è chiamata a decidere.

>> in mancanza di censure espresse nei confronti della prima sentenza (al di là -ovviamente- del fatto che si è espressa sfavorevolmente nei confronti del contribuente), la Commissione non può che dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 comma 1 del D.Lgs 546/92.

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e possono essere determinate equitativamente in € 500,00 complessivi, stante la ridotta attività difensiva posta in essere dalle parti.

p.q.m.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 500,00, comprensivi di €100,00 per spese.

Così deciso in Genova il 14 febbraio 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 547/10

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:30

Sentenza 78/01/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Iscrizione ruolo Irap – Proposizione ricorso introduttivo – Contestazione presupposto impositivo Assenza vizi propri ruolo – Inammissibilità ricorso introduttivo Consegue – art. 19, comma 1, lett. d), D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 19, comma 3, periodo 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

E' inammissibile il ricorso introduttivo volto all'annullamento del ruolo in quanto questo è impugnabile soltanto per vizi propri (Nel caso di specie, la contribuente impugnava il ruolo Irap per l'anno 2005 contestando l'assenza del presupposto impositivo)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, Art. 53 sexies, comma 1, periodo 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 547/10

UDIENZA DEL

14/02/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

65

PRONUNCIATA IL:

14 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 FEB. 2011

Il Segretario

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

unita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 547/10
spedito il 24/03/2010
- avverso la sentenza n° 59/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
DEL BUONO ALESSANDRO
VIA ROMA 35 17021 ALASSIO SV

difeso da:
GROLLERO GIANNI
VIA DANTE 137 17021 ALASSIO SV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M010200495 IRPEF 2003



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di accertamento oggi in discussione, l'Ufficio accerta in capo al contribuente un maggior reddito di € 17.215,00 costituito dalla parte a lui spettante quale socio della Immobiliare "la Montanina di Delbuono e c. sas" dell'incasso di una caparra confirmatoria incassata dalla società.

Il contribuente ricorre alla CTP assumendo che il reddito non è certo perché pende causa civile intentata dal promittente acquirente che pretende la restituzione della caparra in questione.

L'Ufficio si costituisce e rileva che il ricorso è carente di motivazione e che comunque la circostanza della esistenza di contenzioso è irrilevante, perché potrebbe esserlo solo la dimostrazione che la somma non è stata percepita o che è stata restituita.

La CTP dichiara il ricorso ammissibile quanto a formulazione, ma respinge nel merito, accogliendo la tesi dell'Ufficio.

Successivamente il contribuente propone appello presso questa CTR: come in primo grado, evidenzia che esiste causa civile e insiste nella richiesta di valutazione di tale circostanza come esimente dalla produzione di reddito, che sarebbe incerto.

L'ufficio si costituisce ed eccepisce assoluta inammissibilità dell'appello per inesistenza di motivi di censura della prima sentenza, e nel merito insiste per la ritezione richiamando quanto espresso in primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, Letti gli atti del fascicolo di causa, ritiene che il ricorso sia da rigettare perché inammissibile.

Preliminarmente, l'Ufficio eccepisce la inammissibilità dell'appello per assenza/carenza di motivi.

La Commissione osserva:

>> Part. 53 comma 1 del D.Lgs. 546/92 recita: *"Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3"*.

>> l'atto di appello presentato dal contribuente il 26.03.2010 effettivamente riporta sinteticamente i primi cinque elementi, ma non esplicita in alcun punto i motivi per i quali la sentenza di primo grado sarebbe da censurare, e quindi i motivi di impugnazione su cui la CTR è chiamata a decidere.

>> in mancanza di censure espresse nei confronti della prima sentenza (al di là -ovviamente- del fatto che si è espressa sfavorevolmente nei confronti del contribuente), la Commissione non può che dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 comma 1 del D.Lgs 546/92.

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e possono essere determinate equitativamente in € 500,00 complessivi, stante la ridotta attività difensiva posta in essere dalle parti.

p.q.m.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 500,00, comprensivi di €100,00 per spese.

Così deciso in Genova il 14 febbraio 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 547/10

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:30

Sentenza 3/03/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Contrasto giurisprudenziale Sopravvenuta pronuncia sfavorevole – Compensazione spese giudizio – Conseguenze - art. 15, comma 1, periodo 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

Il contrasto giurisprudenziale, formatosi in tema di rimborso dell'Irap in presenza di "condono tombale", e la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia UE sfavorevole al contribuente, costituiscono motivo per la compensazione delle spese di giudizio (Nel caso di specie, la società aveva effettuato il condono "tombale" per l'anno 2000, e impugnava il silenzio rifiuto per il rimborso dell'Irap per contrasto tra la normativa italiana e quella europea. Successivamente interveniva la sentenza della UE che dichiarava compatibile la normativa dell'Irap con quella europea. La Ctp rigettava il ricorso e condannava alle spese di giudizio per 500 euro. La sentenza veniva appellata nel 2008 in solo punto spese, chiedendo la riforma stante l'incertezza della giurisprudenza sia con riferimento al divieto del rimborso in presenza di condono tombale sia per la sopravvenuta sentenza della Corte Ue)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 546/1992, Art. 15, comma 1, periodo 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1208

UDIENZA DEL

26/01/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

3

PRONUNCIATA IL:

26 GEN. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011



riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 12/08 depositato il 08/01/2008
- avverso la sentenza n° 236/02/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAVONA

proposto dal ricorrente:

FIDIA SRL
DELLEPIANE ALDO LEGALE RAPPRESENTANTE
LOCALITA' PRIERO 12 17017 MILLESIMO SV

difeso da:

STUDIO BENEDETTI - GHIO
VIA SERRA N.2/9 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società indicata in epigrafe si oppone al silenzio rifiuto formatosi in merito all'istanza di rimborso dell'IRAP relativa al 2000, per l'importo di € 3.703,00, da lei versata per tale annualità, ritenendo che tale imposta sia illegittima perché in contrasto con l'art.33 della VI direttiva CEE in materia di IVA, n. 77/388 CEE del 17.05.77, che impone agli Stati membri il divieto di mantenere o introdurre qualsiasi imposta, diritto o tassa che "abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari".

Presenta quindi ricorso presso la C.T.P. di Savona.

L'Ufficio si costituisce, chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio di quelli relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e controdeduce, osservando inoltre che per gli anni dal 1997 al 2001 controparte ha aderito al condono ex art. 9 L. 289/02, rendendo definitiva la liquidazione delle imposte risultante dalla dichiarazione.

Chiede respingersi il ricorso, con vittoria di spese.

La C.T.P. di Savona, con decisione n. 236/02/06 del 6/10/06, ritenuta non opportuna la riunione, respinge il ricorso, con la condanna della contribuente alla corresponsione delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, motivando la sentenza con l'intervenuta pronuncia in data 3/10/06 della Corte di Giustizia Europea, che ha rilevato l'insussistenza di cause ostative al mantenimento del prelievo fiscale disposto ai fini IRAP.

La società presenta successivamente appello presso questa C.T.R., ritenendo illegittima la condanna alla refusione delle spese, per obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma, in quanto la Corte di Giustizia Europea, che ha sovvertito le aspettative, suffragate dalle conclusioni di due Avvocati Generali, è intervenuta a dirimere la controversia solo tre giorni prima della pronuncia di primo grado, e ciò anche in considerazione del rinvio, chiesto in data 25/09/06, per dirimere l'intero contenzioso ai sensi dell'art. 44, c. 2 D. Lgs. 546/92. Ne chiede pertanto la riforma, con la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Savona, si costituisce, rilevando la legittimità della decisione appellata, pronunciata secondo il generale principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 546/92, osservando che anche la rinuncia al ricorso, ex art. 44 del detto decreto, avrebbe comportato, salvo diverso accorso, la condanna alle spese.

Alla pubblica udienza del 26/01/09 veniva sentito il relatore sugli atti di causa ed erano udite le parti nelle rispettive tesi, quindi la Commissione si ritirava in camera di consiglio, osservando che le questioni sollevate con il ricorso in relazione alla debenza dell'imposta in presenza del richiesto condono hanno portato a soluzioni ondivaghe, pertanto le aspettative della contribuente potevano apparire, prima della decisione della Corte Europea, non del tutto infondate.

L'appello viene quindi accolto, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come richiesto dall'appellante.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 12/08

UDIENZA DEL

26/01/2009 ore 09.30



(segue)

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di giudizio per entrambi i gradi.
Così deciso in Genova il 26 gennaio 2009

L'estensore
(Miriam Di Siano)

Il Presidente
(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG. GENERALE

N° 12/08

UDIENZA DEL

26/01/2009 ore 09:30

11/01/09 3

Sentenza 24/07/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Caputo

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – Proposizione ricorso in appello
Notificazione a mezzo ufficiale giudiziario – Decorso oltre
due mesi tra data consegna e data notifica – Inammissibilità
ricorso in appello – Conseguenze - art. 16, comma 2, D. Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 – art. 53, comma 2, periodo 2, D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546**

Massima:

E' inammissibile il ricorso in appello consegnato tempestivamente all'ufficiale giudiziario, ma da quest'ultimo notificato alla controparte con oltre due mesi di ritardo (Nel caso di specie, l'appellante consegnava all'ufficiale giudiziario in data 29 giugno 2009 copia del ricorso in appello da notificare, il quale veniva però consegnato a parte appellata soltanto in data 24 dicembre 2009)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, Art. 16, comma 2, ed Art. 53, comma 2, periodo 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 24/10

UDIENZA DEL

10/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

24

PRONUNCIATA IL:

10.12.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAR. 2011

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPUTO | ORESTE MARIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AVEROLDI | LUCIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CHITI | ALFREDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 24/10 depositato il 11/01/2010
- avverso la sentenza n° 74/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LA SPEZIA

controparte:

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL
VIA DEL MOLO 1/A 19126 LA SPEZIA SP

difeso da:

ARGENZIANO MARCO
ANTONINI RENATO
PIAZZA DANTE ALIGHIERI 16 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 15193 DAZI 2005

L'Agenzia delle Dogane di La Spezia ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione provinciale che ha accolto il ricorso presentato da CAD La Spezia s.r.l. contro gli avvisi di rettifica in rubrica indicati.

L'appello discusso in pubblica udienza è inammissibile.

Risulta per tabulas che la sentenza appellata è stata notificata all'Agenzia tramite ufficiale giudiziario il 29.06.09 che, a sua volta, ha notificato l'appello alla società resistente il 24.12.09; ossia, computando il periodo feriale di sospensione dei termini, oltre due mesi dopo il termine di cui all'art. 55 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per proporre ritualmente appello.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Respinge l'appello.

Spese compensate.

Genova ~~20.12~~ 20.12.2010

il v. presidente rel
Oreste Mario Caputo



Sentenza 1/09/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale

Intitolazione:

Processo tributario – giurisdizione del giudice tributario controversie – avviso di contestazione emesso per l’impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scrittura contabile o da altra documentazione contabile obbligatoria – giurisdizione non sussiste

Massima:

E’ incostituzionale l’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 546/92, nella parte in cui attribuisce alla giurisprudenza tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque erogate da uffici finanziari, anche laddove esse non conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Pertanto, per l’impugnazione dell’avviso di contestazione emesso per l’impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scrittura contabile o da altra documentazione contabile obbligatoria, è competente per giurisdizione l’autorità giudiziaria ordinaria.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

- CANEPA DANIELA
- CERIALE GIORGIO
- BECCO GIUSEPPE
-
-
-
-

SEZIONE 9

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 125/08

UDIENZA DEL

12/01/2011 ore 09:30

SENTENZA

N° 1109/11

PRONUNCIATA IL:

22.01.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22.01.11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 125/08 depositato il 22/01/2008
- avverso la sentenza n° 68/03/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO IMPERIA

controparte:

LA FERMATA DI MASIELLO U. EC SAS
VIA L.GO MARE A. VESPUCCI N.2 18100 IMPERIA IM

rappresentato da:

MASIELLO UGO
VIA ANTONIO DELBECCHI 44 18100 IMPERIA IM

in qualità di procuratore

rappresentante difeso da:

DELLERBA STEFANO
P.ZZA DANTE 8/2 18100 IMPERIA IM

difeso da:

DELLERBA STEFANO
P.ZZA DANTE 8/2 18100 IMPERIA IM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° LS0200020-03

Le parti interessate sono comparse alla trattazione ed hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

Udito il relatore Avv. Giorgio Ceriale, ritenuto in fatto:

L'Ufficio notifica ai contribuenti avviso di contestazione per avere impiegato lavoratore dipendente non risultante da scrittura o da altra documentazione contabile obbligatoria con invito al pagamento di somma, con avviso del termine per il ricorso amministrativo, e specificazione delle ulteriori somme dovute in caso di mancato pagamento. Il contribuente ricorre alla Commissione Provinciale. nelle more della procedura interviene atto negoziale di accordo tra le parti riguardo alla misura della sanzione.

La Commissione Provinciale accoglie il ricorso recependo il ridetto atto negoziale di conciliazione.

L'atto di appello qui ritualmente e tempestivamente presentato, chiede la riforma integrale della decisione impugnata. La commissione, rileva d'ufficio, che nella presente procedura vertente in materia di lavoro difetta la giurisdizione delle commissioni tributarie. La sentenza della corte Costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo due, comma primo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque erogate da uffici finanziari, anche laddove esse

consequano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Nella fattispecie è dunque competente per giurisdizione l'autorità giudiziaria ordinaria.

Sussistono i giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni di diritto trattate, vertenti su norme di difficile interpretazione, per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA, SEZ. NONA, RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO:


DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE, ESSENDO NEL CASO COMPETENTE PER GIURISDIZIONE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA.

DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO INTEGRALMENTE COMPENSATE TRA LE PARTI.

Deciso in Genova addì 11 novembre 2009


IL RELATORE

Avv. Giorgio Coriale



IL PRESIDENTE

Dr. Daniela Canepa



Sentenza 17/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – Proposizione ricorso in appello
Deposito ricorso appello – Mancato rispetto termine trenta
giorni – Inammissibilità ricorso in appello – Conseguenze – art.
22, comma 1, periodo 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 –
art. 53, comma 2, periodo 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**

Massima:

E' inammissibile il ricorso in appello depositato oltre trenta giorni dalla sua notificazione (Nel caso di specie, la contribuente aveva depositato il ricorso in appello fuori termine)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, Art. 22, comma 1, periodo 1 ed Art. 53 comma 2, periodo 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1190/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

21/01/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

17

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

21 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 FEB. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 1190/09
depositato il 12/06/2009
- avverso la sentenza n° 54/06/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
BERTOLUCCI PAOLA
BORGO SANTI APOSTOLI 18 50123 FIRENZE FI

difeso da:
MERGONI GIOVANNI
P.ZZA SAINT BON 11 19122 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20051T000926000 REGISTRO

FATTO

l'Agenzia delle Entrate, Ufficio della Spezia, ha rettificato il valore dell' immobile compravenduto. Il prezzo dell'immobile dichiarato dalle parti in atto è pari ad euro 49.000,00 e l' Ufficio procedeva a valutazione avvalendosi della collaborazione dell' Ufficio del Territorio che, con stima redatta a seguito di sopralluogo, fissava il valore dell'immobile in euro 115.500,00 per l'appartamento ed euro 9.800,00 per le parti comuni.

La parte ha proposto ricorso che la CTP respinge .

APPELLO

A) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 112 C.P.C.

Come risulta dal ricorso introduttivo del Giudizio , il contribuente ha proposto un'unica censura avverso l'avviso di rettifica impugnato, rappresentata dall'omessa considerazione, da parte dell'Ufficio, dello stato di fatto, sia reale che giuridico, dell'immobile oggetto dell'accertamento, con conseguente erroneità del valore determinato e correttezza di quello dichiarato nell'atto di compravendita.

Sulla scorta della considerazione di cui sopra il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'avviso impugnato ed in subordine la rideterminazione del valore mediante l'applicazione dei parametri catastali.

In realtà, invece, la domanda proposta in via principale di merito dalla contribuente è quella più sopra riportata, risultante per tabulas, che differisce radicalmente da quella considerata.

La gravata Sentenza dovrà quindi essere dichiarata nulla o comunque annullata e con essa l'accertamento impugnato per essere incorsa in vizio di ultrapetizione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, correttamente recepito dai Giudici di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1° Civ. 22.10.2007. n. 22106; Cass., Sez. IP Civ. 06.05.2005. n. 9505.

b) NEL MERITO:

La contraddittorietà è evidente, così rendendo impossibile comprendere il percorso logico-motivazionale che ha condotto all'emanazione della Sentenza.

La carenza o insufficienza delle motivazioni emerge, invece, dalla mancata considerazione degli elementi forniti dal ricorrente a sostegno della correttezza del valore d'acquisto dichiarato. Infatti, la Sentenza in punto motivazionale ha sic et simpliciter affermato la correttezza del valore attribuito dall'Ufficio all'immobile sulla base dell'importo al mq. applicato, riportando quindi semplicemente il contenuto dell'atto d'accertamento, ribadito nelle considerazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta.

Infatti in comparsa di costituzione viene evidenziato che nell'atto di compravendita è stato specificato il diritto di usucapione vantato dai confinanti in ordine al vano ad uso latrina ed all'andito d'ingresso comune, costituente l'unico ingresso alla proprietà compravenduta, del quale l'acquirente Bertolucci ha dichiarato di farsi integrale carico manlevando da ogni connaturata responsabilità la venditrice. Bene, questa è un'ulteriore prova della fondatezza della domanda dell'esponente, giacché è evidente che, nel determinare il prezzo di vendita è stato tenuto conto del fatto che la consistenza del bene non fosse quella risultante dalle planimetrie ergo che la Bertolucci, a fronte di questo e dell'impegno a non agire in rivalsa nei confronti della venditrice per la declaranda usucapione abbia preteso una consistente riduzione del prezzo.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO UFFICIO

In primo luogo, parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 112 C.p.c. Sostiene parte appellante che i primi giudici sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciati su una domanda mai formulata. Di fatto, se è pur vero che parte ricorrente non richiama in modo esplicito la "carenza di motivazione" dell'avviso di accertamento dell'ufficio è altresì innegabile che il procedimento logico seguito dal ricorrente e la conseguente richiesta "annullamento dell'avviso di accertamento" in quanto l'ufficio "avrebbe ommesso di considerare lo stato, sia di fatto che giuridico dei luoghi relativi al bene compravenduto e pertanto il valore attribuito non coincide con quello venale è riconducibile alla carenza di motivazione. Altrimenti, per quale ragione parte ricorrente avrebbe chiesto l'annullamento?

I primi giudici hanno ritenuto corretto (il valore a m/q attribuito è pari a 2100,00 euro - totale 125.000,00) in pieno centro città, di fronte ai giardini e a due passi dalla passeggiata a mare oltre che dal porticciolo turistico Mirabello. La stima, in maniera circostanziata, riferisce che l'appartamento ha "in comune l'ingresso e il wc con unità immobiliari contigue" che è la caratteristica che secondo parte ricorrente ha deprezzato l'immobile. E' dunque un valore che tiene conto di tutti i limiti dell'appartamento che, non si dimentichi, ha una rendita pari a €1342,79 (valore catastale € 84.595,20). Si aggiunge, inoltre, che la circostanza rilevata dalla parte, che "la signora Bertolucci poteva essere l'unica acquirente possibile in quanto proprietaria dell'appartamento confinante", e in considerazione della fusione e dell'ampliamento degli appartamenti di sua proprietà può essere letta in ragione di una particolare "appetibilità" dell'appartamento che avrebbe spinto la signora Bertolucci ad acquistarlo al giusto prezzo di mercato.

La complessità della causa portano a ritenere equa la compensazione delle spese.

IN UDIENZA

L'ufficio evidenzia che l'appello è stato depositato in copia alla CTP fuori dai termini previsti. La parte ne prende atto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello in quanto depositato fuori termini e copia alla CTP.


Spese compensate

Così deciso a Genova il 21 gennaio 2011.

IL RELATORE
Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Spurio



Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano

Intitolazione:

**ADESIONE AL P.V.C. – Comunicazione di invalidità
Impugnabilità innanzi alla Commissione tributaria –
Sussistenza – Mancata adesione per tutte le annualità del
p.v.c. – Invalidità dell’adesione – Sussistenza.**

Massima:

La comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate porta a coscienza del contribuente l’invalidità dell’istanza di adesione ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 al processo verbale di constatazione ha natura di provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata e rientra, pertanto, , nella previsioni di cui all’art. 19, lett. h) del d.lgs. n. 546/1992: essa è pertanto impugnabile innanzi alla giurisdizione tributaria.

L’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal processo verbale contestazione; pertanto, la definizione agevolata non è ammissibile allorquando l’istante escluda una annualità d’imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione.

Riferimenti normativi: D.L.vo 218/97, art. 5 bis
D. L.vo 546/92



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NAPOLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1738/11

UDIENZA DEL

07/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

455

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 1738/11
depositato il 13/06/2011

- avverso DINIEGO AD. PVC n° 121624 I.V.A. 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

BINGO 2001 SRL
LARGO SANGUINETI 11/12 16123 GENOVA GE

difeso da:

TREVIA ROBERTO ALBERTINAZZI GAUDENZIO
FABBRI MILVIO
PIAZZA DANTE 23/D 18100 IMPERIA IM

Boambur

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della "Bingo 2001" s.r.l., difeso e rappresentato dai dott. comm. M. Fabbri e G. Albertinazzi nonché dall'avv. R. Trevia, giusta procura in calce al ricorso, ha impugnato la nota prot. n. 121624 del 15/4/2011, con la quale l'Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di Genova Area 2 ha comunicato l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. 19/6/1997, n. 218 (adesione ai processi verbali di constatazione), ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

- omessa indicazione dei dati previsti dall'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente;
- tempestività dell'istanza di adesione;
- impossibilità di aderire al p.v.c. per l'anno 2005, per prescrizione e per infondatezza della notizia di reato.

Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, manifestando la volontà di definizione anche per l'anno 2005.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova Ufficio controlli, regolarmente costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perché l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; ha quindi sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, ed opponendosi alla definizione proposta dal contribuente per l'anno 2005.

La controversia è stata esaminata alla pubblica udienza del 7/11/2011, alla quale erano presenti entrambe le parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di discussione, formula le seguenti osservazioni, decidendo in conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Innanzitutto va esaminata l'eccezione preliminare dell'Agenzia resistente di inammissibilità del ricorso, che appare infondata.

L'atto oggetto di impugnazione è la comunicazione con la quale la medesima Agenzia ha portato a conoscenza del contribuente/ricorrente l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. n. 218/1997 al processo verbale di constatazione notificato in data 9/2/2011, perché non riferita a tutti gli anni d'imposta ai quali si riferisce il p.v.c. (il contribuente non ha inserito nell'istanza, infatti, l'anno 2005) e perché tardiva.

Tale comunicazione ha natura di un provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata e rientra, pertanto, nella previsione di cui

alla lettera h) dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Essa risulta dunque impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie e l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame deve essere respinta.

Venendo alla disamina dei motivi avanzati dal ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Con il primo motivo lamenta l'omessa indicazione nell'atto impugnato dei dati circa il responsabile del procedimento, l'organo giurisdizionale cui proporre opposizione e le modalità di impugnazione, in violazione dell'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente, che ne determinerebbero la nullità.

Il motivo è infondato. Ed infatti, la norma citata nello stabilire l'obbligo di inserire i dati sopra ricordati nell'atto che viene notificato al contribuente non prevede quale conseguenza della loro omissione la nullità dell'atto stesso e pertanto, stante il principio generale della espressa previsione dei casi di nullità, non può configurarsi e quindi pronunciarsi siffatta radicale sanzione procedurale.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta quanto affermato dall'Agenzia circa la tardività dell'istanza di adesione, perché presentata il trentesimo giorno successivo a quello di consegna del processo verbale di constatazione.

Il motivo è fondato. Infatti il trentesimo giorno deve considerarsi utile per la tempestiva presentazione dell'istanza di adesione; pertanto, avendo il contribuente provveduto all'inoltro della propria istanza in data 11/3/2011, la decadenza invocata dall'Agenzia non sussiste.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'infondatezza dell'assunto dell'Agenzia, secondo il quale l'istanza di adesione al p.v.c è invalida perché non comprensiva dell'annualità d'imposta 2005. Secondo il ricorrente, invece, l'esclusione di tale annualità è legittima perché al momento della redazione del p.v.c. il termine per procedere all'accertamento era scaduto e tale termine non poteva conseguentemente essere prorogato.

Il motivo è infondato per due ordini di considerazioni. Innanzitutto va considerato che l'art. 43, 3° comma, del d.p.r. n. 600/1973 espressamente prevede che in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo in cui è stata commessa la violazione. In relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale con la recente sentenza 25/7/2011, n. 247, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione ad essa sollevate, evidenziando che il raddoppio dei termini di accertamento non costituisce una riapertura di termini già scaduti, ma la mera fissazione di un termine più lungo al

verificarsi della condizione stabilita dall'art. 43, 3° comma del d.p.r. n. 600/1973, e cioè l'avvenuta denuncia *ex art.* 331 c.p.p., certamente sussistente nella fattispecie in esame.

In secondo luogo l'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal processo verbale di constatazione per il quale il contribuente avanza istanza di adesione; e dunque la definizione agevolata non è ammissibile allorquando l'istante escluda, come nel caso qui esaminato, una annualità d'imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione.

Con il quarto motivo, si lamenta la palese infondatezza della notizia di reato.

Anche tale motivo è infondato. Come puntualmente rilevato dall'Agenzia resistente la valutazione della fondatezza della notizia di reato compete in esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria, chiamata in causa a seguito della denuncia. Il raddoppio del termine di accertamento è legato alla sussistenza del mero obbligo di inoltro della denuncia e non alla fondatezza della *notitia criminis*, la cui valutazione, come detto, questa Commissione non potrebbe nemmeno effettuare.

Quanto, infine, alla manifestata volontà di definizione dell'anno d'imposta 2005, essa non può essere presa in considerazione perchè tardiva ed in quanto comporterebbe una indebita intromissione dell'organo giurisdizionale in attività di natura amministrativa demandate in via esclusiva all'Agenzia delle entrate.

La peculiarità e la novità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 7 novembre 2011.

Il Presidente: dott. Raffaele Di Napoli



Il Relatore: dott. Fabio Graziano



Sentenza 322/13/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Torti, Relatore: Podestà

Intitolazione:

- 1. Processo tributario – ricorso – deposito in CTP senza notifica all’ente impositore**
- 2. Processo tributario – ricorso – sottoscrizione da parte di soggetto diverso dalla parte formalmente ricorrente attribuzione del potere di sottoscrizione mediante delega assenza - inammissibilità.**

Massima:

- 1. E' inammissibile il ricorso depositato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale senza la previa notifica all'Ente impositore*
- 2. Qualora il ricorso sia sottoscritto da persona diversa da colui che dall'intestazione appare essere il ricorrente, alla mancata esibizione di specifica delega che abbia autorizzato il delegato a sottoscrivere ed a partecipare al giudizio in luogo del ricorrente delegante segue l'inammissibilità del ricorso (fattispecie in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza).*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

10/10/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

322 / 13 / 11

<input type="checkbox"/>	TORTI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PODESTA'	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

10 OTT. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 NOV. 2011

Il Segretario
Daroffe

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2175/10
spedito il 10/07/2010

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° ISTANZA DEL 19/04/10 TIA IVA
contro A.M.i.U.GENOVA

difeso da:

LOVISOLO PROF.AVV.ANTONIO
VIA ROMA 3-2 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:

ROMAGNOLI MINA
VIA DELL'INSURREZIONE 15 13 16154 GENOVA GE

Il ricorso della sig.ra ROMAGNOLI Mina, è avverso la mancata risposta da parte dell'AMIU Genova s.p.a. alla istanza di rimborso dell'IVA applicata, prima sulla PARSO, poi sulla TIA, richiesta fatta a seguito della sentenza n° 28/2009 della Corte Costituzionale e sancita dalla Corte di Cassazione. L'AMIU ha richiesto alla sig.ra Romagnoli il pagamento della TIA e della relativa IVA relativamente alla sua utenza domestica di Via dell'Insurrezione n° 15/13 con fatture del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 alle quali è corrisposta IVA per €. 38,05 complessivamente.

La sig.ra Beltramini Carla qualificatasi figlia della sig.ra Romagnoli, ricorrente, ha presentato a nome della madre l'istanza di rimborso finalizzata a richiedere il rimborso IVA dal 2009 al 2009.

La Sec. AMIU, costituitasi, ha chiesto il ritegno del ricorso de quo. Ha eccepito di essere venuta a conoscenza della presenza del ricorso solo dopo che è stato notificato l'avviso della trattazione da parte della CCP di Genova. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva perché non è sottoscritto dalla ricorrente ma dalla sig.ra Beltramini che ha dichiarato di firmare per conto della propria madre, senza dimostrare l'effettivo potere di rappresentanza né alcuna delega. Ha eccepito la inammissibilità del ricorso proposto prima che, ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D. Lgs. 546/92 si fosse formato il silenzio rifiuto impugnabile (non sono decorsi 90 gg). Ha eccepito la inammissibilità del ricorso proposto perché non è stato mai notificato all'AMIU spa nelle forme previste dall'art. 20 D. Lgs 546/1992.

La Commissione, sulla base di quanto desunto dagli atti, riunita in camera di consiglio, ritiene sussistere le condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso.

Infatti, rileva che l'eccezione dell'AMIU in ordine alla terra pregiudiziale (in quanto il ricorso non risulta notificato all'AMIU stessa nelle forme previste dall'art. 20 D. Lgs. 546/92) è giustificata e meritevole di accoglimento.

Parte ricorrente non ha fornito la prova di aver operato la suddetta notifica, ma ha fornito solo la prova di aver notificato la richiesta di rimborso.

Inoltre, la prima pregiudiziale relativa alla sottoscrizione del ricorso (non è stato firmato dalla sig.ra Romagnoli ma dalla sig.ra Beltramini la quale ultima non ha dimostrato di avere potere di rappresentanza e cioè il titolo che l'avrebbe legittimata a firmare in vece della propria madre, non essendo stato prodotto un atto/procura che l'autorizzasse a sottoscrivere il ricorso ed a stare in giudizio al posto della sig.ra Romagnoli) è parimenti meritevole di accoglimento.



Pertanto, su queste basi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amiu liquidate in € 400,00 di cui € 350,00 peronorari.

Genova, il 10.10.2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 6/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza penale di archiviazione rilevanza nel processo tributario - automatismo - esclusione valutazione insieme ad altri elementi - necessità

Massima:

Nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione dal reato fiscale non produce autonoma efficacia di giudicato seppure i fatti accertati in sede penale siano gli stessi sui quali l'Amministrazione finanziaria ha fondato il proprio accertamento: il giudice tributario, infatti, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (nella specie l'Ufficio aveva contestato al contribuente il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA; la Commissione Tributaria adita accoglieva il ricorso ritenendo non provate le contestazioni mosse dall'Ufficio sulla base dei documenti risultanti dagli atti di causa, trovando ulteriore conforto nella anteriore sentenza di archiviazione pronunciata dal giudice penale sui medesimi fatti).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 2396/08

UDIENZA DEL

15/06/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

15 GIU. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 GEN. 2011

Il Segretario

Luigi Orsi

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROVELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ORSI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIUSTI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2396/08
depositato il 16/10/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E030400099/2008 I.V.A. 2002
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

proposto dal ricorrente:

RODIS SRL
VIA FIESCHI 3 20 16121 GENOVA GE

rappresentato da:

ROSSI NICOLO
VIA FIESCHI 3 20 16121 GENOVA GE
in qualità di procuratore

difeso da:

ODONE LORENZO GIOVANNI
VIA FIESCHI 3 20 16121 GENOVA GE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società **RODIS S.R.L-Unipersonale**, con sede in Genova, Corso Europa 460, cod.fisc.01238300998, in persona del Legale Rappresentante Rossi Nicolo', nato a Genova il 10/01/1957 ed ivi residente in Via Pianelletti 23/9, elettivamente domiciliata in Genova, Via Fieschi 3/20 presso e nello Studio del Dott. Lorenzo Odone, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente al Dott. Andrea Borzani, per mandato a margine all'atto introduttivo, ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n.R4EO30400099/2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 3, notificato il 06/06/2008, col quale nei confronti della soc.ricorrente, per l'anno d'imposta 2002, e' stata accertata una maggiore IVA dovuta pari a Euro 49.467,00, oltre agli interessi di legge e con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica di Euro 61.833,75.

FATTO: la società esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di materiale elettrico vario" in Genova, e' stata oggetto di verifica fiscale parziale da parte della GdF.-Nucleo Polizia Tributaria di Genova per il periodo 01/01/2002-02/02/05 i cui rilievi emersi sono stati riportati nel p.v.c. redatto il 22/02/2005, oltre che dalle segnalazioni 20/02/2004 GdF N.P.T. di Livorno, per cui rettificando la dichiarazione presentata per l'anno 2002 l'Ufficio, con l'impugnato avviso di accertamento, provvedeva al recupero di materia imponibile ai fini IVA, scaturente dall'annotazione in contabilità di fatture di acquisto --RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI--, (operazioni commerciali relative alla compravendita "fittizia" sotto il profilo soggettivo di telefonini cellulari, intrattenute con la società MyPhone Srl e Leader Distribuzioni Srl, il tutto finalizzato all'evasione dell'IVA.

----Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, la società ha provveduto alla definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di Euro 15.458,44 (mod.F24 del 12/09/2008 con delega a Banca Monte dei Paschi di Siena- Agenzia Genova 2 cod.Abi 01030 -Cab 01402, quietanza prot.telematico B013001402120908 00700010), la controversia quindi prosegue solo per la maggior imposta IVA dovuta/accertata.----

Eccepisce la soc. ricorrente, dopo l'ampia disamina della controversia, in diritto e fatto l'insussistenza e l'illegittimità della pretesa, per vizio di motivazione dell'accertamento "per relationem", l'assenza di presupposti e di attività istruttoria e per il procedimento penale "archiviato", in quanto "la pretesa nel suo complesso non può prescindere, ed anzi dipende unicamente, dalle risultanze del procedimento penale a suo tempo avviato o poi archiviato", chiede di dichiarare la nullità dell'atto impositivo, l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate con la distrazione ex art.93 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3, costituitasi ritualmente in giudizio, con atto 14/11/2008, nel ribadire la legittimità del proprio operato, controdeduce con la disamina in

diritto e fatto su ogni punto della controversia, chiede la rielezione del ricorso, la conferma totale del proprio operato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio

- Nella odierna seduta in pubblica udienza, le parti presenti e rappresentate come da p.v., insistono nelle proprie tesi come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva innanzitutto che nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione dal reato tributario non produce automaticamente efficacia di giudicato seppure i fatti accertati in sede penale siano gli stessi e sui quali l'A.F. ha PROMOSSO E FONDATA l'accertamento nei confronti del contribuente, ma il Giudice Tributario, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del MATERIALE PROBATORIO acquisito agli atti, DEVE verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso e' destinato ad operare (Cass. Sez.Trib.Sentenza n.27919/2009).

Si ritiene, in specie, pero' che non si puo' diminuire l'autorita' del Giudice Penale, in quanto il decreto di archiviazione 7/11/2007 (GIP Tribunale di Genova, su proposta della Procura della Repubblica -all. 6/7-) della "notizia" di reato per frode fiscale, ipotizzata dall'A.F. e poi esclusa, si fonda sulla base degli stessi identici atti che sono stati prodotti nanti questa C.T.:

si afferma (una prova provata dal GIP) che "" perche' possa configurarsi la responsabilita' penale dell'ACQUIRENTE di tali beni, e' necessario da un lato che costui --tragga vantaggio dalla finta cessione all'estero e altresì-- CHE SIA CONSAPEVOLE DEL MECCANISMO ILLECITO che sta a monte DEL PROPRIO ACQUISTO E CHE HA RESO POSSIBILE IL VANTAGGIO STESSO--e successivamente ""che e' d'altronde significativo come la stessa Gdf, nei diversi pvc a carico delle societa' coinvolte, SI LIMITI ad affermare la sicura consapevolezza del ROSSI, SENZA MENZIONARE PERO' alcuna circostanza di fatto da cui trarre un simile convincimento e menzionando SOLO una conversazione intercettata il cui contenuto e' peraltro ASSOLUTAMENTE EQUIVOCO a cui l'indagato ha fornito esaurienti e convincenti spiegazioni"".

Orbene l'Agenzia delle Entrate, in prima battuta, aveva recuperato a tassazione anche ai fini delle imposte dirette, --tutti i costi-- afferenti le fatture passive, - emesse dai due fornitori di telefoni cellulari per l'anno in contestazione 2002, - ritenute soggettivamente inesistenti oltre al recupero per IVA sulle stesse fatture: successivamente l'Ufficio, a seguito di memoria difensiva del 15/10/2007, provvedeva il 12/11/2007 ad annullare in autotutela (aggiungiamo noi forse in recepimento al decreto di archiviazione del reato di utilizzo di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti), MA COMUNQUE in --applicazione della Circ. 26/09/2005 n.42--, e soltanto in data 06/06/2008 l'Agenzia rinotificava l'impugnato avviso solo ai fini IVA, (avendo ottemperato in autotutela all'annullamento della base imponibile ai soli fini dell'imposte dirette, -- in mancanza prevediamo di esplicito riferimento anche ai fini IVA in detta circolare----).

Orbene, a norma dell' art.19 del DPR 633/72, per la detrazione

dell'IVA assolta e addebitata a titolo di rivalsa, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi nell'esercizio d'impresa, occorre che i beni siano inerenti all'attività d'impresa pertanto oltre che il possesso della qualifica di imprenditore, i costi devono rientrare nell'oggetto dell'attività dell'azienda,perche' strettamente collegati all'esercizio dell'attività imprenditoriale funzionalmente connessa, inoltre secondo la costante giurisprudenza della Corte UE e della Corte di Cassazione , il principio di neutralità fiscale ed in primis "" IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE , costituisce, in quanto parte integrante del meccanismo dell'IVA, un principio fondamentale inerente al sistema comune dell'imposta.""

Uguualmente l'art.21,comma 7, del citato DPR stabilisce che "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura".

In presenza dei presupposti ut sopra indicati , in specie, l'Ufficio ha provveduto al recupero e alla RICONFERMA dell'imposta detratta sull'acquisto dei cellulari da parte della soc. ricorrente, ritenendo che una operazione puo' considerarsi inesistente soltanto se ci sia una circolare applicativa anche ai fini IVA , indipendentemente sempre con specifico riferimento all'archiviazione della notifica di ---REATO EX ART.2 D.LGS. 74/2000 che ""-ha condotto la procura di Livorno alla presentazione di richiesta di rinvio a giudizio ANCHE nei confronti del ROSSI,contestando a quest'ultimo il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti""..

A giudizio di questo Collegio, anche le osservazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Ufficio del 14/11/2008,non resistono alla posizione in questa sede, (così come in sede penale), perche' si fa riferimento alle due fittizie società interposte ma non sono fornite prove documentali probatorie, se non affermazioni generiche di ""--a seguito della cessione solo "cartolare" della merce ai propri clienti hanno emesso documenti fiscali apparentemente regolari, ma riportanti un prezzo di vendita, comprensivo dell'IVA, inferiore a quello di mercato, CELANDO in questo modo i collegamenti tra il cliente finale e le "cartiere"---, MA in questa Sede processuale non è stato dimostrata dall'Ufficio alcuna prova del mancato pagamento dell'IVA indicata nelle fatture di acquisto.

Non puo' imputarsi ugualmente alla ricorrente quindi l'eventuale mancato versamento dell'IVA all'Erario da parte dei fornitori e delle c.d. intermediarie e principalmente , non è stato affatto dimostrato in questa sede alcuna documentazione valida a provare l'accordo simulatorio per far venir meno la giustificazione economica del passaggio di intermediazione e legittimare così la indetraibilità dell'IVA.

Anche le considerazioni ""sui prezzi di vendita dei c.d. intermediari non provano le tesi dell'Ufficio"" non potendosi escludere la loro totale indipendenza e autonomia rispetto ai loro acquirenti, così come le operazioni di cessione dei cellulari a terzi da parte di RODIS Srl con esposizione dell'IVA dovuta, che hanno avuto quindi una necessaria giustificazione economica, in base alle realtà e alle condizioni di mercato.

In considerazione di quanto esposto, anche il provvedimento penale di archiviazione, in quanto liberatorio per il contribuente, rappresenta una fonte di prova ed è pertanto valutato posi-

tivamente da questo Collegio.

Il recupero per indebita detrazione IVA per Euro 49.467/ e' da annullare-- in quanto in ultima analisi le molte considerazioni non hanno trovato conferma negli elementi di causa e che la documentazione prodotta non comporta ne' dimostra una necessaria partecipazione della esponente alla evasione tributaria dell'IVA, pertanto la presunzione in tal senso viene a cadere. Tali considerazioni sono da ritenersi assorbenti degli ulteriori motivi di ricorso e dispensano pertanto questo Collegio da ulteriori analisi della controversia, in considerazione che ai fini IVA, come indicato, il diritto alla detrazione dell'imposta pagata NON E' RICONOSCIUTO nel caso di OPERAZIONI oggettivamente inesistenti e nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti e/o come nel caso qualificate dall'Ufficio nell'avviso "recupera a imposizione l'importo...., scaturente dall'annotazione in contabilita' delle suddette fatture relative ad operazioni inesistenti."


Il ricorso merita pertanto pieno accoglimento e l'impugnato avviso e' da ritenersi cosi' privo di ogni effetto giuridico relativamente alla specifico residuo oggetto della controversia. La particolarita' del caso, la manifestata controvertibilita' della materia trattata, costituiscono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso e dichiara privo di ogni effetto giuridico l'impugnato avviso, relativamente alla specifico residuo oggetto della controversia. Spese compensate.

Cosi' deciso in Genova, il 15/06/2010

Il Relatore
(Mario Orsi)



IL PRESIDENTE
(LUIGI ROVELLI)



Sentenza 25/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Spitali, Relatore: Tropini

Intitolazione:

- 1. Condono – L. 289/2002 – omesso pagamento seconda rata mancato perfezionamento radiazione dal P.R.A. Irrilevanza**
- 2. Diniego di condono – Cartella di pagamento ed intimazione ad adempiere l'intero tributo – mancato perfezionamento del condono – Richiesta di chiarimento all'Ufficio – Risposta Diniego di condono impugnabile - Inconfigurabilità**

Massima:

- 1. L'efficacia sanatoria del condono di cui alla L. 289/2002 è subordinata all'integrale versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità prescritte, di modo che l'omesso ed il ritardato versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionarsi della definizione.*
- 2. Qualora il contribuente abbia ricevuto un'intimazione ad adempiere in relazione a cartella di pagamento precedentemente emessa (con la quale era richiesto il versamento dell'intera somma dovuta per effetto del mancato perfezionarsi del condono) ed abbia domandato chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, la risposta dell'Ufficio non può considerarsi un provvedimento di diniego di condono impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992.*

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 546/1992 Art. 19
Legge 289/2002



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI IMPERIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPITALI	GIUSEPPE ELIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TROPINI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VARANO	GIANFRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 28/09
depositato il 12/01/2009

- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 40332 IRPEF 2001
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO IMPERIA

proposto dai ricorrenti:

KNOPH UNDIS ELSIE
VIA COLOMBO 82 18013 DIANO MARINA IM

difeso da:

STUDIO GUGLIERI MURATORE E ASSOCIATI
VIA COLOMBO 82 18013 DIANO MARINA IM

CANAVESIO ALDO BARTOLOMEO
VIA COLOMBO 82 18013 DIANO MARINA IM

difeso da:

STUDIO GUGLIERI MURATORE E ASSOCIATI
VIA COLOMBO 82 18013 DIANO MARINA IM

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 28/09

UDIENZA DEL

15/11/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 25/5/11

PRONUNCIATA IL:

15 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU. 2011

Il Segretario

La ricorrente Knoph Undis Elsie in data 28 agosto 2008 riceveva dalla Sestri Equitalia spa quattro intimazioni di pagamento immediato attinenti n. 4 cartelle per le quali la stessa, a suo tempo, si era avvalsa del condono ai sensi dell'art 12 legge 289/2002.

A tal proposito la ricorrente, ritenendo di aver effettuato il totale pagamento del dovuto in forza di tale sanatoria fiscale, chiedeva chiarimenti all'Agenzia delle Entrate di Imperia la quale, con nota del 04/11/2008, comunicava alla stessa che la definizione dei carichi di ruolo di cui alla richiesta prodotta alla Sestri Spa in data 15/05/2003 non poteva considerarsi perfezionata atteso che il pagamento della seconda rata era intervenuto in data 17 maggio 2004, e quindi tardivamente, in quanto decorso il termine del 16 aprile 2004 stabilito dalla relativa disposizione normativa ed espressamente indicato nella domanda di definizione con conseguente decadenza dai benefici della sanatoria in questione.

Avverso tale comunicazione, considerata quale atto di diniego al condono, è insorta la ricorrente e il di lei marito, sig Canavesio Aldo, i quali ritenendolo infondato, ne chiedono l'annullamento con la restituzione delle somme indebitamente incassate e la liquidazione delle spese di giudizio indicate in euro 500 oltre gli accessori di legge.

In particolare i ricorrenti denunziano la violazione degli art. 6, 7 e 10 del c.d. Statuto del Contribuente, la violazione dell'art 3 dell'art. della Costituzione, la violazione del principio della conservazione degli atti, la mancata applicazione dell'errore scusabile derivante dalle proroghe delle scadenze a suo tempo intervenute che hanno premiato chi, non



avendo pagato la prima rata nel termine del 16 marzo 2003, ha avuto la possibilità di rottamare la cartella nel 2005.

L'Ufficio si è costituito con memoria del 26/02/2009 depositata in data 03/03/2009 e ha contestato, oltre all'ammissibilità del ricorso ex art 19 del decreto legislativo 546/1992, dovendosi ritenere l'atto impugnato una mera comunicazione priva dei requisiti oggettivi e soggettivi di un formale atto di diniego del condono ex art 12 della legge 289/2002 e ravvisando nelle intimazioni di pagamento notificate alla parte e non impugunate dalla stessa il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, la propria legittimazione giuridica ad emettere un provvedimento di diniego del condono ex art 12 della legge 289/2000. Alla luce di ciò ed evidenziando come la Sestri nelle intimazioni di pagamento abbia sgravato del 25 % (ovvero l'importo versato dalla parte in forza del condono negato per il pagamento tardivo della seconda rata) dagli importi risultanti dalle originarie cartelle di pagamento, l'Ufficio ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto dello stesso per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento e in via di ulteriore subordine il rigetto per le motivazioni di cui alla comunicazione del 04 novembre 2008 con la condanna del ricorrente agli oneri e alle spese di giudizio.

Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con memoria integrativa del 14 /10/2010

All'udienza di discussione le parti si sono richiamate ai rispettivi atti difensivi.



La Commissione viste le rispettive difese dispiagate dalle parti e la documentazione in atti rileva come in effetti, così come excepto dall'Agenzia delle Entrate di Imperia nel proprio atto costitutivo, la risposta del 04 novembre 2008 dalla stessa alla contribuente non possa ritenersi formalmente quale atto di diniego del condono ma una mera comunicazione di chiarimenti del diniego già risultante dalle intimazioni di pagamento inviate al contribuente dalla Equitalia Sestri spa in ordine agli importi di cui alle originarie cartelle di pagamento.

Prescindendo peraltro dal carattere assorbente di quanto sopra giova in ogni caso rilevare come la giurisprudenza di legittimità in subjecta materia si sia pronunciata nel senso che l'efficacia della sanatoria ex art.12 legge 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o, anche semplicemente, il ritardato versamento, come nel caso di specie, delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. 20746 del 06/10/2010).


Il ricorso va per tanto respinto e sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Imperia 13/11/2010

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 202/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Caporuscio, Relatore: Baldini

Intitolazione:

Transazione fiscale – Proposta – Diniego dell’Agenzia delle Entrate – Impugnazione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza Atto impugnabile – Configurabilità – Esclusione

Massima:

Sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie in relazione all’impugnazione del diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate circa la proposta di transazione fiscale di cui all’art. 182 ter del R.D. 267/1942. Tale atto, tuttavia, non essendo riconducibile, per analogia, ad alcuno degli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 546/1992, non può essere oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 546/1992 Art. 19
R.D. 267/1942 Art. 182 ter



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORUSCIO	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDINI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRANDINETTI	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 236/11
depositato il 09/03/2011

- avverso DINIEGO TRANSA n° 210/2011 IVA + IRAP 2005
contro AG. ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI LA SPEZIA

proposto dai ricorrenti:

BAGLIETTO S.N.C. DI CANTIERI NAVALI BAGLIETTO S.R.L. CON SOC
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

CANTIERI NAVALI BAGLIETTO SRL
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19126 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

CANTIERI DI PISA SRL
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

SPEZIAYACHTING S.R.L.
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 236/11

UDIENZA DEL

11/10/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

202

PRONUNCIATA IL:

11.10.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09.11.11

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Bonati Marina

Bonati



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 236/11

UDIENZA DEL

11/10/2011

ore 09:00

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

GRUPPO BAGLIETTO SPA IN LIQUIDAZIONE
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

- avverso DINIEGO TRANSA n° 210/2011 IVA + IRAP 2006
contro AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI LA SPEZIA.

proposto dai ricorrenti:

BAGLIETTO S.N.C. DI CANTIERI NAVALI BAGLIETTO S.R.L. CON SOG
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

CANTIERI NAVALI BAGLIETTO SRL
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19126 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

CANTIERI DI PISA SRL
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

SPEZIAYACHTING S.R.L.
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

GRUPPO BAGLIETTO SPA IN LIQUIDAZIONE
VIALE SAN BARTOLOMEO 414 19138 LA SPEZIA SP

difeso da:

ANDREANI GIULIO
CORSO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS



(seguito)

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 235/11

UDIENZA DEL

11/10/2011

ore 09:00

Con ricorso n.236/11 la società "Baglietto Snc di Cantieri Navali Baglietto Srl con unico socio" e le società "Cantieri Navali Baglietto Srl con unico socio in liquidazione", "Cantieri di Pisa Srl con unico socio in liquidazione", "Speziarebting Srl con unico socio in liquidazione" e "Gruppo Baglietto Spa in liquidazione", in qualità di soci illimitatamente responsabili della prima si opponevano al diniego espresso dall' Ufficio finanziario in relazione alla proposta di transazione fiscale presentata ai sensi dell' art. 182-ter del R.D. 267/1942 novellato, nell' ambito di una procedura di concordato.

Secondo i ricorrenti l'atto di diniego sarebbe illegittimo per violazione dei principi che presidono all' obbligo di motivazione (art. 3 della legge 241/1990), per violazione dell' art. 97 della Costituzione nonché della funzione propria del ed. Concordato preventivo e dell' inerente istituto della ed. transazione fiscale.

L' Ufficio eccepeva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria poiché l'art. 182-ter cit., prevedendo una facoltà e non un obbligo per l'Agenzia di rinunciare a parte di un tributo, creerebbe in favore dell' istante un semplice interesse legittimo azionabile pertanto solo dinanzi al TAR.

Inoltre eccepeva l' inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento di diniego non è compreso tra gli atti impugnabili elencati dall' art. 19 del D.Lgs. 546/92.

DIRITTO

Oggetto del contendere è il diniego espresso dall' Ufficio relativamente alla proposta di transazione fiscale presentata ai sensi dell' art. 182-ter del R.D. 267/1942 novellato nell' ambito di una procedura di concordato.

L' istituto previsto dall' art. 182-ter citato rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra fisco e contribuente, collocata nell' ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito privilegiato, oltre che di quello chirografario.

La ratio che giustifica il ricorso allo strumento transattivo si lega all' esigenza di voler privilegiare la composizione concordata della crisi oppure di valorizzare gli accordi negoziali, evitando così, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell' imprenditore commerciale. Tale istituto costituisce un' deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell' Amministrazione Finanziaria.

In questo quadro comunque l' inserimento della transazione fiscale all' interno della disciplina del concordato impone una verifica preventiva dei presupposti soggettivi richiesti dalla Legge Fallimentare per l' accesso alla procedura del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L' art. 182-ter primo comma cit. stabilisce che "il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,....., ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea".

Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione dell' Ufficio circa il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, perché si verterebbe in tema di interesse legittimo. Infatti, il mancato accordo non può impugnarsi in sede di giurisdizione amministrativa per questioni attinenti alle valutazioni di merito, attesa l'assenza di una condizione dell'azione, quale nello specifico, una posizione giuridica soggettiva lesa, nella forma dell'interesse legittimo in quanto il gravame è stato esperito contro un atto relativo ad un istituto privatistico. Qui non siamo in presenza di un atto autoritativo ma di una mancata adesione alla proposta del contribuente per cui il privato non ha un interesse sostanziale a condizionare l' azione amministrativa per preservare la sua utilità sociale.

Infatti tale istituto è di natura privatistica ex art. 1965 c.c. comma 1 (analogo alla transazione dei debiti iscritti a ruolo introdotto dall' art. 3 comma 3 d. l. 138/2002 convertito in L. 178/2002 ed oggi abrogato).

Con riferimento invece all'eccezione di inammissibilità perché il ricorso non sarebbe compreso tra gli atti indicati nell' art. 19 del D.Lgs. 546/92, occorre rilevare che la mancanza esplicita di un atto nell' elenco previsto dall' art. 19 citato, di per sé non comporta l' inammissibilità del ricorso in quanto occorre verificare se comunque l' oggetto del ricorso sia riconducibile ad una fattispecie prevista dalla norma tributaria o comunque all' art. 2 del D.Lgs. 546/92 che sottopone alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

Nel caso in questione l'atto di diniego non si riferisce alle condizioni o ai presupposti della imposizione dei tributi, né a rimborsi o ad altre fattispecie particolari, ma ad un atto dell' Ufficio, previsto dall' art. 182-ter cit. avente natura discrezionale, dal momento che nella legge non sono fissati i criteri cui l' Amministrazione deve attenersi per valutare la convenienza ad accettare. Pertanto, poiché l'atto dell' Ufficio Finanziario non è compreso nell' art.19 cit. ed è un atto di natura discrezionale, avendo l' Ufficio non un obbligo ma una facoltà di rinunciare a parte di un tributo iscritto a ruolo, il ricorso è inammissibile.

In considerazione della complessità della materia le spese vengono compensate.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

LA SPEZIA 11/10/2011

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Sentenza 78/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Glendi

Intitolazione:

CARTELLA di pagamento - Impugnazione per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento - Ammissibilità

Massima:

Impugnazione per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento - Ammissibilità – Mancata prova da parte dell'Ufficio della regolare notifica dell'avviso di accertamento – Nullità della cartella



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori/

<input type="checkbox"/>	PIAZZA	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	GLENDI	GRAZIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 628/10
depositato il 11/06/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320100010830453 IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

LIGAS ANTONELLA
VIA MONTENOTTE 41 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 628/10

UDIENZA DEL

14/04/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

LB

PRONUNCIATA IL:

14-4-11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 GIU. 2011

Il Segretario

[Signature]
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Sezione Provinciale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto Ligas Antonella impugnava la cartella di pagamento n. 10320100010830453 per IRPEF anno 2004, chiedendone l'annullamento perchè non era stata preceduta da rituale notifica dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non essere stati dedotti vizi della cartella, per non essere stata indicata la Commissione provinciale adita e perchè i motivi non sarebbero stati enunciati chiaramente, chiedendo la ricorrente un annullamento parziale e riconoscendo la debenza dell'Irpef con esclusione degli <<ulteriori addebiti dovuti per la mancata notifica dell'ufficio>>. Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento l'Agenzia faceva presente che l'art. 3 del D.L. 261/1990 consente la notifica degli accertamenti ex art. 41 bis DPR 600/1973 a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, nel merito, confermare l'atto impugnato con la vittoria delle spese.

Fissata l'udienza di trattazione comparivano le parti e il rappresentante dell'Agenzia chiedeva un rinvio per trattative. All'udienza successiva insisteva, invece, nelle proprie domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, sentite le parti, vanno pregiudizialmente verificati i profili di inammissibilità opposti dall'Agenzia.

Quanto alla indicazione della Commissione adita, nel ricorso si legge in alto a sinistra l'intestazione <<alla Commissione Tributaria Provinciale 17100 Savona>> e pertanto vi è l'individuazione del Giudice adito.

Quanto al vizio dedotto in ricorso, è sicuramente ammissibile impugnare la cartella lamentandone l'illegittimità per mancata notifica dell'avviso di accertamento, che costituisce atto necessariamente prodromico a quello impugnato, come nella specie risulta dal chiaro enunciato <<contesto la mancata notifica dell'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Entrate>>

La non precisa formulazione delle conclusioni, trattandosi di ricorso proposto dalla parte personalmente, nulla toglie all'intenzione chiaramente esposta di far valere l'illegittimità della cartella impugnata per il vizio di mancata notifica dell'avviso di accertamento.

Il ricorso si appalesa, pertanto, ammissibile ed anche fondato, posto che nella copia dell'avviso di accertamento prodotta dall'Ufficio la relata è totalmente in bianco e neppure è stato prodotto alcun avviso di ricevimento che attesti l'avvenuto perfezionamento della fattispecie notificatoria, il che consente di ritenere del tutto inesistente la pretesa notificazione dell'atto prodromico alla cartella.

Aggiungesi che, trattandosi della notifica dell'atto prodromico, non è neppure ipotizzabile la distinzione tra giuridica inesistenza e mera nullità della notificazione dell'atto impositivo.

Infatti, come insegna la Suprema Corte con la sentenza 19 febbraio 2009, n. 3983 il mancato rispetto della sequenza procedimentale può essere fatto valere ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs 546/1992 con l'impugnazione dell'atto successivo a quello la cui notifica è viziata e, in tal

caso, il Giudice tributario adito <<dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale>>.

Poiché nella specie il difetto di notifica dell'avviso di accertamento sussiste, il ricorso va accolto per mancanza, appunto, di rituale notifica dell'atto prodromico.

Quanto alle spese, stante il tipo di vizio in oggetto, sussistono i motivi normativamente previsti per la loro integrale compensazione.

p.q.m.

La Commissione tributaria provinciale di Savona, sez. VI, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Savona, 14 aprile 2011.

(Estensore)

(Il Presidente)

Sentenza 96/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Glendi

Intitolazione:

CONTENZIOSO – Commissioni tributarie - Giurisdizione

Massima:

Impugnazione per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento - Ammissibilità – Mancata prova da parte dell'Ufficio della regolare notifica dell'avviso di accertamento – Nullità della cartella.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	GIACCARDI	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GLENDI	GRAZIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1241/10
spedito il 24/12/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103201000263037/34/000 SMALT. RIFIUTI 2009
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320070021813913000 IRPEF 2004
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1241/10

UDIENZA DEL

26/05/2011 ore 10:30

SENTENZA

N°

95

PRONUNCIATA IL:

26.5.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.6.2011

Il Segretario

CONSIGLIERE TRIBUTARIO
Sabella Diotallevi



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1241/10

UDIENZA DEL

26/05/2011

ore 10:30

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103200800262453 IRPEF 2004
INTERESSI
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320090027019651000 SMALT. RIFI
2006
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320100003177058000 SMALT. RIFI
2007

contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1291/10

UDIENZA DEL

25/05/2011

ora 10:30

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320100035567140000 IRPEF 2006
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:

ALBANESE CARMELO
VIA AURELIA 8/3 17023 CERIALE SV

difeso da:

VARANO SALVATORE
C/O G.S.C. CONSULTING GROUP SRL
VIA XI FEBBRAIO N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO VA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto avverso il ruolo n. 103/2010/00263037/34/000 di originari € 870,58, il n. 103/2007/00218139/13/000 di originari € 54.553,53, il n. 103/2008/00262453/42/000 di originari € 37,52, il n. 103/2009/00270198/51/000 di originari € 83,62, il n. 10372010/00031770/58/000 di originari € 206,80 e il n. 103/2010/00355671/40/000 di originari € 11.774,01, Albanese Carmelo, rappresentato e difeso dal dott. Salvatore Varano e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per decadenza dei termini di iscrizione a ruolo ex art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973, per decadenza ex art. 17, comma 1, D.P.R. 602/1973 e art. 43 DPR 600/1973, per violazione dell'art. 25, comma 3 *ter*, D.lgs. 472/1997, per violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, dello Statuto del Contribuente e per violazione dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973.

La Equitalia Sestri s.p.a., costituendosi, pregiudizialmente eccepiva l'improponibilità o inammissibilità del ricorso avverso più ruoli, per alcuni dei quali era già stata notificata la cartella di pagamento e i cui termini per proporre ricorso erano già spirati, come per il ruolo 103/2007/00218139/13/000, e per altri la cartella non era stata ancora neppure notificata o notificata successivamente alla proposizione del ricorso, come nel caso del ruolo 103/2010/00355671/40/000, rilevava che alcune cartelle attengono a debiti previdenziali, e, quindi, non rientrano nella giurisdizione della Commissione Tributaria, opponeva che l'art 25 D.P.R. 602/1973 per le cartelle cui il termine per l'impugnazione non era

decorso era stato invocato inconferentemente non trattandosi di liquidazioni ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973, che l'art. 17 D.P.R. 602/1973 era stato abrogato dal 2005, mentre l'art. 43 D.P.R. 600 riguarda il termine per gli accertamenti relativi alle imposte dirette, l'art. 25 D.Lgs 472/1997, di cui il ricorrente non ha neppure indicato a quale ruolo si riferisca la sua lamentata violazione, si applica nel caso di violazioni ancora non contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore è il comma 3 *quater*, citato dal ricorrente si riferisce alle sanzioni relative alle somme iscritte a ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni come non è nella specie, e il lamentato mancato invio di avviso bonario si riferisce solo al ruolo di cui alla cartella notificata nel 2007 e non impugnata e al ruolo 103/2010/00355671/40/000 la cui cartella è stata notificata solo successivamente alla proposizione del ricorso, ed, infine l'art. 25 D.P.R. 602/1973 è stato modificato ed ha attualmente un contenuto tutt'affatto diverso da quello menzionato dal ricorrente. Chiedeva, pertanto, previa parziale declaratoria di difetto di giurisdizione, dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso e nel merito rigettarlo, previa eventuale integrazione del contraddittorio con gli enti impositori per le doglianze di loro competenza. Vinte le spese.

L'istanza di sospensione veniva rigettata dalla Commissione e all'udienza poi fissata per la trattazione del merito compariva il difensore dell'Agente della Riscossione che insisteva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, sentite le parti, va innanzi tutto pronunciato il difetto di giurisdizione di questa Commissione per il ruolo 103/2008/00262453/42/0000 e per i codici 8070/2009 e 8071/2009 portati nel ruolo 103/2010/00263037/34/000 e per i codici 8070 e 8071 di cui al ruolo 103/2010/00355671/40/000, che riguardano contributi INPS, la cui giurisdizione spetta al Tribunale ordinario, sezione lavoro, territorialmente competente.

Per quanto attiene, invece, ai tributi, il ricorso si appalesa addirittura inammissibile per il ruolo 103/2007/00218139/13/000 in quanto la relativa cartella risulta essere stata ritualmente notificata a mani il 27 luglio 2008 come si evince dalla relata prodotta da Equitalia Sestri s.p.a. ed è ormai *longe et ultra* decorso il termine per impugnare ruolo e cartella.

Per i ruoli impugnati e di cui al momento della proposizione del ricorso non era stata ancora notificata la cartella il ricorso è, invece, ammissibile perchè il ruolo è uno degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992 e la sua impugnazione può anche avvenire a prescindere dalla notifica della cartella se il contribuente ne ha già avuto in altro modo conoscenza.

Quanto al merito delle doglianze del ricorrente, si osserva, poi, che il ruolo 103/2010/00263037/34/000 per la parte di giurisdizione di questa Commissione riguarda una pretesa dell'Ufficio tributi del Comune di Ceriale per tassa smaltimento rifiuti, per cui le violazioni dedotte di norme che si riferiscono invece alla pretesa di imposte dirette non rilevano.

Lo stesso dicasi per i ruoli 103/2009/00270198/000 e 103/2010/00031770/58/000 che riguardano le pretese del Consorzio di Bacino 16, Comune di Settimo Torinese.

Per il ruolo e, poi, la cartella 103/2010/00355671/40/000 il termine dell'art. 36 bis è stato rispettato posto che il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla notifica della cartella avvenuta il 4 dicembre 2010 come dedotto da Equitalia nelle controdeduzioni e, per quanto attiene all'asserita mancata notifica dell'avviso bonario, prevista dal comma 5 dell'art. 6 dello Statuto del contribuente <<qualora sussistano incertezze rilevanti della dichiarazione>>, il ricorrente non ha neppure dedotto e dimostrato che nella specie ne ricorreva quel presupposto, mentre le altre norme invocate si appalesano inconferenti col tipo di pretesa azionata.

Le doglianze del ricorrente per la parte oggetto di questa giurisdizione, dunque, vanno rigettate, con la conferma *in parte qua* dei ruoli impugnati. Quanto alle spese, vista la peculiarità delle questioni trattate ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione.


p.q.m.

la Commissione tributaria provinciale di Savona, sez. VI, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ruolo 103/2008/00262453/42/000 e in ordine ai codici 8070/2009 e 8071/209 del ruolo 103/2010/00263037/34/000 e in ordine ai codici 8070 e 8071 di cui al ruolo 103/2010/00355671/40/000 a favore del Giudice del lavoro

territorialmente competente. Respinge nel resto. Spese di lite compensate.

Savonia, 26 maggio 2011.

(L'Estensore)



(Il Presidente)



Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano

Intitolazione:

- 1. ADESIONE AL P.V.C. – diniego alla definizione – Impugnabilità Sussistenza**
- 2. ADESIONE AL P.V.C. - mancata adesione per tutte le annualità Invalidità dell'adesione – Sussistenza**
- 3. MOTIVAZIONE – assenza degli elementi previsti dall'art. 7 L. n. 212/2000 nullità dell'atto - esclusione**

Massima:

- 1. La comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate porta a coscienza del contribuente l'invalidità dell'istanza di adesione al p.v.c. (ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997) ha natura di "provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata" e come tale è atto impugnabile nanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lett. h) del d.lgs. n. 546/1992:*
- 2. Ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 la definizione agevolata al p.v.c. è ammessa soltanto in relazione al contenuto integrale dello stesso; pertanto, la definizione agevolata non è ammissibile allorquando l'istante escluda una annualità d'imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione.*
- 3. In base al principio generale della espressa previsione dei casi di nullità, la comunicazione dell'Ufficio in cui difetti l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'organo giurisdizione cui ricorrere e delle relative modalità, in quanto tale disposizione non prevede tale tipo non può essere considerata nulla in quanto tale sanzione non è prevista dall'art. 7, c. 2, L. n. 212/2000.*

Riferimenti normativi: D. Lgs. n° 218/1997 Art. 5 bis
D. Lgs. n° 546/1992 Art. 19, lett. H
L. 212/2000 Art. 7, comma 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NAPOLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1738/11
depositato il 13/06/2011

- avverso DINIEGO AD. PVC n° 121624 I.V.A. 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
BINGO 2001 SRL
LARGO SANGUINETI 11/12 16123 GENOVA GE

difeso da:
TREVIA ROBERTO ALBERTINAZZI GAUDENZIO
FABBRI MILVIO
PIAZZA DANTE 23/D 18100 IMPERIA IM

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1738/11

UDIENZA DEL

07/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

455

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

Bamburra

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della "Bingo 2001" s.r.l., difeso e rappresentato dai dott. comm. M. Fabbri e G. Albertinazzi nonché dall'avv. R. Trevia, giusta procura in calce al ricorso, ha impugnato la nota prot. n. 121624 del 15/4/2011, con la quale l'Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di Genova Area 2 ha comunicato l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. 19/6/1997, n. 218 (adesione ai processi verbali di constatazione), ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

- omessa indicazione dei dati previsti dall'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente;
- tempestività dell'istanza di adesione;
- impossibilità di aderire al p.v.c. per l'anno 2005, per prescrizione e per infondatezza della notizia di reato.

Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, manifestando la volontà di definizione anche per l'anno 2005.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova Ufficio controlli, regolarmente costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perché l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; ha quindi sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, ed opponendosi alla definizione proposta dal contribuente per l'anno 2005.

La controversia è stata esaminata alla pubblica udienza del 7/11/2011, alla quale erano presenti entrambe le parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di discussione, formula le seguenti osservazioni, decidendo in conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Innanzitutto va esaminata l'eccezione preliminare dell'Agenzia resistente di inammissibilità del ricorso, che appare infondata.

L'atto oggetto di impugnazione è la comunicazione con la quale la medesima Agenzia ha portato a conoscenza del contribuente/ricorrente l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. n. 218/1997 al processo verbale di constatazione notificato in data 9/2/2011, perché non riferita a tutti gli anni d'imposta ai quali si riferisce il p.v.c. (il contribuente non ha inserito nell'istanza, infatti, l'anno 2005) e perché tardiva.

Tale comunicazione ha natura di un provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata e rientra, pertanto, nella previsione di cui

alla lettera h) dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Essa risulta dunque impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie e l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame deve essere respinta.

Venendo alla disamina dei motivi avanzati dal ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Con il primo motivo lamenta l'omessa indicazione nell'atto impugnato dei dati circa il responsabile del procedimento, l'organo giurisdizionale cui proporre opposizione e le modalità di impugnazione, in violazione dell'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente, che ne determinerebbero la nullità.

Il motivo è infondato. Ed infatti, la norma citata nello stabilire l'obbligo di inserire i dati sopra ricordati nell'atto che viene notificato al contribuente non prevede quale conseguenza della loro omissione la nullità dell'atto stesso e pertanto, stante il principio generale della espressa previsione dei casi di nullità, non può configurarsi e quindi pronunciarsi siffatta radicale sanzione procedurale.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta quanto affermato dall'Agenzia circa la tardività dell'istanza di adesione, perché presentata il trentesimo giorno successivo a quello di consegna del processo verbale di constatazione.

Il motivo è fondato. Infatti il trentesimo giorno deve considerarsi utile per la tempestiva presentazione dell'istanza di adesione; pertanto, avendo il contribuente provveduto all'inoltro della propria istanza in data 11/3/2011, la decadenza invocata dall'Agenzia non sussiste.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'infondatezza dell'assunto dell'Agenzia, secondo il quale l'istanza di adesione al p.v.c è invalida perché non comprensiva dell'annualità d'imposta 2005. Secondo il ricorrente, invece, l'esclusione di tale annualità è legittima perché al momento della redazione del p.v.c. il termine per procedere all'accertamento era scaduto e tale termine non poteva conseguentemente essere prorogato.

Il motivo è infondato per due ordini di considerazioni. Innanzitutto va considerato che l'art. 43, 3° comma, del d.p.r. n. 600/1973 espressamente prevede che in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo in cui è stata commessa la violazione. In relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale con la recente sentenza 25/7/2011, n. 247, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione ad essa sollevate, evidenziando che il raddoppio dei termini di accertamento non costituisce una riapertura di termini già scaduti, ma la mera fissazione di un termine più lungo al

verificarsi della condizione stabilita dall'art. 43, 3° comma del d.p.r. n. 600/1973, e cioè l'avvenuta denuncia *ex art. 331 c.p.p.*, certamente sussistente nella fattispecie in esame.

In secondo luogo l'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal processo verbale di constatazione per il quale il contribuente avanza istanza di adesione; e dunque la definizione agevolata non è ammissibile allorché l'istante escluda, come nel caso qui esaminato, una annualità d'imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione.

Con il quarto motivo, si lamenta la palese infondatezza della notizia di reato.

Anche tale motivo è infondato. Come puntualmente rilevato dall'Agenzia resistente la valutazione della fondatezza della notizia di reato compete in esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria, chiamata in causa a seguito della denuncia. Il raddoppio del termine di accertamento è legato alla sussistenza del mero obbligo di inoltro della denuncia e non alla fondatezza della *notitia criminis*, la cui valutazione, come detto, questa Commissione non potrebbe nemmeno effettuare.

Quanto, infine, alla manifestata volontà di definizione dell'anno d'imposta 2005, essa non può essere presa in considerazione perché tardiva ed in quanto comporterebbe una indebita intromissione dell'organo giurisdizionale in attività di natura amministrativa demandate in via esclusiva all'Agenzia delle entrate.

La peculiarità e la novità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.


Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 7 novembre 2011.

Il Presidente: dott. Raffaele Di Napoli



Handwritten signature of Raffaele Di Napoli, written in black ink over a horizontal dashed line.

Il Relatore: dott. Fabio Graziano



Handwritten signature of Fabio Graziano, written in black ink over a horizontal dashed line.

Sentenza 25/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – imposta regionale, ipotecaria e catastale accertamento con adesione – atti richiamati nell’accertamento – mancata allegazione – vizio di motivazione – sussiste

Massima:

Nel corso del contraddittorio in sede di concordato con adesione, è onere dell’Amministrazione finanziaria porre il contribuente nella condizione di ottenere tutti gli elementi necessari, allegando all’accertamento tutti gli atti che in esso vengano richiamati, a nulla rilevando che tali atti siano stati mostrati in sede di contraddittorio. Infatti, se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti dal contribuente l’Ufficio deve, a pena di nullità, allegare l’atto richiamato.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1354/09 depositato il 30/06/2009
- avverso la sentenza n° 87/20/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

SAN ROCCO S.R.L.
VIALE MILLO 58 16043 CHIAVARI GE

difeso da:

MANGIANTE GIAN ALBERTO
VIALE MILLO 58 16043 CHIAVARI GE

Atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 2004 1T 003556000 REGISTRO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1354/09

UDIENZA DEL

23/02/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

25

PRONUNCIATA IL:

23 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 MAR. 2011

Il Segretario

FATTO

ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Chiavari, avverso avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l'anno d'imposta 2004, inerenti terreni edificabili ceduti in Lavagna.
La Commissione accoglie il ricorso.

APPELLO

Nel corso del contraddittorio in sede di concordato con adesione, l'ufficio, nell'ambito dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo statuto del contribuente, ha prodotto e posto in visione del consulente delegato dalla contribuente gli atti citati in motivazione senza tuttavia potergliene rilasciare copia in base alla normativa sulla privacy in quanto atti non stipulati dalla Parte.

Sempre in relazione al presunto vizio di motivazione, l'ufficio fa presente il consolidato indirizzo giurisprudenziale reso dalla S.C. che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento qualora questo risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere, posto che pure in tali casi il contribuente viene posto nelle condizioni di conoscere compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento (sen. Cass. 2527/2002; 17762/2002) e quello, in tema di imposta di registro, secondo il quale l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore è adempiuto con la enunciazione del criterio astratto utilizzato dall'Amministrazione ai fini dell'operata valutazione (Cass. 339/2006; Cass. 15312/2000; Cass. 8173/1995).

Rilevate eventuali significative differenze, l'Ufficio ha il compito di rettificare il valore risultato non congruo in conseguenza del controllo per ristabilirne la corretta valorizzazione ai sensi dell'art. 52 del DPR 131/86 che recita: "*L'ufficio, se ritiene che i beni... di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica e alla liquidazione*

Infine si rappresenta che la società appellata con atti di vendita a rogito notaio Santoro in data 19/6/2008 e in data 24/4/2009 ha ceduto le ormai costruite due villette per un importo complessivo dichiarato di € 1.122.000 (una per un prezzo dichiarato di € 600.000 e l'altra per € 522.000) che rappresenta circa il doppio rispetto a quanto la controparte abbia valorizzato nel ricorso introduttivo l'intervento di lottizzazione al fine di sostenere, sulla base di un valore d'area del 20%, la congruità dell'importo di € 188.500 dichiarato in atti per i terreni edificabili.

Volendo operare con i medesimi criteri della controparte, sulla base dell'importo dichiarato nei citati atti di compravendita, l'importo d'area sarebbe pari almeno a € 238.000 (20% x 1.122.000) rispetto al dichiarato di € 188.500, a cui va aggiunto il valore dei terreni asserviti ai fabbricati per circa 14.000 mq.

CONRODEDUZIONI

L'Agenzia fa osservare come "ha indicato esattamente i dati catastali di ubicazione (foglio e mappale) nonché le caratteristiche dei cespiti presi a confronto" e con questo ritiene di aver assolto a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. che, ovviamente, non può opporre motivazioni di privacy a specifica richiesta della parte. Sul punto, tra le altre, Corte di Cassazione sentenza n. 1612 dell'8 novembre 2007, depositata il 25 gennaio 2008; peraltro, la stessa Amministrazione con Circolare del 3 agosto 2001, n. 77, ha previsto (ma troppe volte dimenticato) che "se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente l'amministrazione deve a pena di nullità allegare l'atto richiamato".

Inoltre, in considerazione del corretto valore dei terreni compravenduti deve essere rilevata l'esistenza di azienda agricola che limitava in modo sensibile lo sfruttamento dei beni.

Tale considerazione oggettiva non rilevata in alcun modo dall'ufficio risulta attestata nella perizia asseverata e, in allegato, si riporta l'atto notarile della costituzione dell'azienda agricola con relativa servitù gravante sui terreni de quo.

Con atto del notaio Carlo Rivara, rep. 143424 e race. 13018, in data 5 aprile 2003 le parti ricorrenti asservivano con vincolo di inedificabilità assoluto a favore del Comune di Lavagna una porzione di terreno di 8.367,32 metri quadrati, poi, ceduti con il contestato atto.

Infine, anche nel voler assumere fondate le presunzioni dell'Ufficio sul valore del terreno (20/25% del valore del costruendo stabilito su dati dell'osservatorio del mercato immobiliare (peraltro, non più applicabile dal recepimento della Legge Comunitaria 2008 in Gazzetta Ufficiale dallo scorso mese di luglio) si riscontra che nella zona di ubicazione dei terreni il valore commerciale medio delle residenze è di circa euro 3.500,00 a metro quadrato.

Quindi, considerando che il valore finito dell'operazione è determinabile in 595.000,00 (3.500 x 170 metri quadrati edificandi) e ritenendo che il valore dell'area edificabile è comunemente determinato in circa il 20% dell'operazione immobiliare completata si rileva che la valutazione dei terreni è complessivamente stabilita in euro 119.000,00 (pari al 20% di 595.000,00) assolutamente in linea e coerente con quanto dichiarato dalla parte (euro 188.500,00).

MOTIVAZIONI

La parte ha dimostrato, anche in fase dibattimentale, che sull'area c'erano dei vincoli relativi all'asservimento a favore del Comune e che in essa persisteva una azienda agricola per cui la valutazione del terreno non può essere assunta ai valori pretesi dall'ufficio in quanto non tutti i terreni erano liberamente utilizzabili.

E' onere dell'Amministrazione Finanziaria porre il contribuente nella condizione di ottenere tutti gli elementi necessari allegando all' accertamento tutti gli atti che in esso vengano richiamati. E' del tutto privo di valenza quanto detto dall'ufficio che tali atti siano stati mostrati in fase di contraddittorio. Infatti se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti dal contribuente l'ufficio deve - a pena di nullità - allegare l'atto richiamato.

Poco rileva inoltre la ricostruzione fatta dall'ufficio sul calcolo del valore dell'area edificanda basata sulla rivendita delle costruzioni avvenuta nel 2008-2009 mentre l'atto di cessione del terreno è stato nel 2004. E' evidente, ma occorre ribadirlo, che il valore del terreno, sotto il profilo fiscale, deve essere determinato al momento dell'atto di cessione .

Anche il riferimento del valore desunto da << inserzioni commerciali per immobili di zona >> è anch'esso vago e mai dimostrato e non può essere usato per confermare il valore accertato.

La complessità della causa porta a ritenere equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

respinge l'appello dell'ufficio e conferma la decisione impugnata . Spese compensate.

Così deciso a Genova il 23/02/2011

IL RELATORE
Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Soritto



Sentenza 59/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Panetta, Relatore: Evangelisti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – imposta regionale, ipotecaria e catastale accertamento con adesione – atti richiamati nell’accertamento – mancata allegazione – vizio di motivazione – sussiste

Massima:

La rimessione in termini, disciplinata dall’art. 184 bis del C.P.C., riguarda solo le decadenze in cui le parti sono incorse nell’attività processuale davanti al giudice istruttore, senza possibilità di estensione alle decadenze relative al giudizio d’impugnazione, il quale non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini.

Riferimenti normativi: C.P.C., Art. 184 bis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	PANETTA	UMBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	EVANGELISTI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BALDINI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 981/09
depositato il 28/09/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05620090003559585 IRPEF 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

CARLI MASSIMILIANO
VIA SITTONI GIOVANNI 6 19125 LA SPEZIA SP

difeso da:

AVV. DALLARA GABRIELE
P.ZZA S. AGOSTINO 38 19100 LA SPEZIA SP

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05620090003559585 IRPEF 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

CARLI MASSIMILIANO
VIA SITTONI GIOVANNI 6 19125 LA SPEZIA SP

difeso da:

AVV. DALLARA GABRIELE
P.ZZA S. AGOSTINO 38 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 981/09

UDIENZA DEL

13/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

59/1/11

PRONUNCIATA IL:

13-1-11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 2 MAR 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Bonati Marina

Bonati Marina



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 981/09

UDIENZA DEL

13/01/2011

ore 09:30

Fatto e diritto: il sig. Carli Massimiliano residente in La Spezia e difeso dall'avv. Gabriele Dallara, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale n. 056 2009 00025595 85 emessa da Equitalia Sestri spa per un importo di € 82.514,49. La cartella deriva dall'iscrizione a ruolo a seguito degli accertamenti n. R4K010100814/2008 anno 2003 e n. R4K010100815/2008 anno 2004 divenuti definitivi in mancanza di ricorso.

I motivi esposti in ricorso non appaiono chiari; il ricorrente descrive una serie di accadimenti che gli hanno impedito di presentare, nei termini, presso l'Ufficio delle Entrate di La Spezia l'adesione al concordato al fine di sistemare in maniera più conveniente le proprie pendenze con il fisco. Chiede la sospensione della cartella e la rimessione in termini al fine di riproporre l'adesione al concordato di cui all'accertamento n. R4K010100815/2008.

Nella comparsa di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate ricostruisce in maniera dettagliata i fatti accaduti tra il ricorrente e l'Ufficio rilevando l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, l'assenza delle condizioni necessarie al fine di ottenere la sospensione della cartella, la rimessione in termini del ricorrente e l'inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione.

Nell'udienza del 26/11/2009 la Commissione rigetta l'istanza di sospensione.


Esaminata la documentazione questo Collegio deve dichiarare inammissibile il ricorso; in primo luogo esso viene proposto contro la cartella di pagamento e non per vizi propri di questo documento così come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in secondo luogo per mancanza di motivazione. Il ricorrente ha ricevuto due Avvisi di accertamento, tra l'altro quello riferito all'anno d'imposta 2003 con omessa dichiarazione dei redditi, regolarmente notificati, non li ha impugnati e quindi essi sono divenuti definitivi, ha presentato in ritardo l'istanza di accertamento con adesione non ostante abbia avuto ampi termini a disposizione. Tanto meno può essere invocata la rimessione in termini viste le modifiche apportate al cpc dall'art. 46 della L. n. 69/2009. Tuttavia la rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis del cpc riguardava le decadenze in cui le parti siano incorse nell'attività processuale davanti all'istruttore, senza possibilità di estensione alle decadenze relative al giudizio d'impugnazione, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini (Cass. n. 5778/2000).

In relazione a quanto sopra esposto la Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Si ritiene, per la peculiarità della questione, che vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 52/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Bochicchio, Relatore: Bonfiglio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – iscrizione a ruolo – notificazione atti ex art. 148 c.p.c. e 60 D.P.R. 600/73 – relata di notifica - elementi essenziali assenza - notifica – inesistenza.

Massima:

Dalla disamina degli articoli 60 DPR 600/73 e. 137 e seguenti del c.p.c., si evince tutta una serie di adempimenti che devono essere eseguiti dal notificante e la cui esecuzione deve necessariamente risultare dalla relata di notifica per poterne verificare l'esatto adempimento; così dovrà risultare dalla stessa l'identità della persona a cui si è consegnato l'atto, e il luogo in cui è avvenuto e, cosa particolarmente importante, l'identità del notificatore. Ciò vale sia per la notifica a mani, sia per la notifica a mezzo posta come prescritto dall'art. 3 della legge n. 890/1982.

L'art. 26 non stabilisce affatto una speciale tipologia di notifica "semplificata" o "informale" addirittura priva di relata, bensì stabilisce soltanto la liceità del ricorso allo strumento del servizio postale, rinviando poi all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 l'individuazione delle norme procedurali applicabili. Ove non è possibile risalire dalla relata alla congruenza della notifica, (come nel caso in cui la relata sia lasciata in bianco), la notifica deve considerarsi inesistente e quindi non sanabile nemmeno dalla costituzione in giudizio del contribuente che ha agito in giudizio per eccepirne l'inesistenza. Pertanto, la mancanza dei dati richiesti dalla legge nella notifica, non può considerarsi una semplice irregolarità della stessa, ma ne determina la totale inesistenza e da ciò ne discende l'inefficacia di tutti gli atti ad essa collegata.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973

C.P.C., Art. 137 e seguenti

L. 890/1982, Art. 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI IMPERIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCHICCHIO | ALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BONFIGLIO | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALBERTI | GIANFRANCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 348/09
depositato il 09/04/2009

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2008 0018407242 REGISTRO
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A.

proposto dal ricorrente:

TRUCCO BRUNO
VIA BIANCHERI N. 74 18013 DIANO MARINA IM

difeso da:

BIANCHI GIOVANNI BATTISTA
VIA BIANCHERI N. 74 18013 DIANO MARINA IM

difeso da:

TRUCCO ELISA
VIA BIANCHERI N. 74 18013 DIANO MARINA IM

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2008/299 REGISTRO 2008
TERRENI
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO IMPERIA

proposto dal ricorrente:

TRUCCO BRUNO
VIA BIANCHERI N. 74 18013 DIANO MARINA IM

difeso da:

BIANCHI GIOVANNI BATTISTA
VIA BIANCHERI N. 74 18013 DIANO MARINA IM

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 348/09

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

52/03/11

PRONUNCIATA IL:

14 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 APR. 2011

Il Segretario

SEGREARIO DI SEZIONE
TERRELLI Giovanna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G.R. n. 348/09 depositato in data 09/04/09 Il Sig. Trucco Bruno, rappresentato e difeso come in atti, ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 052 2008 00184 072 42 000 recate imposte di registro, interessi e pene pecuniarie per l'anno d'imposta 2008 per un totale di € 32.299,14 compreso diritti di riscossione e notificata a mezzo posta in data 29/01/09 da Equitalia Sestri S.p.a.

L'iscrizione a ruolo fa seguito all'atto di accertamento e liquidazione n. 08248001359 notificato in data 15/07/08, riguardante la compravendita di alcuni terreni, dichiarati edificabili, siti nel comune di Cipressa dove si dichiarava un valore finale di € 160.000 per ciascuno lotto applicando l'imposta di registro prevista per i terreni edificabili (8%).

L'Ufficio, supposto che i terreni rivestano la qualità di "terreni agricoli" ritiene applicabile l'aliquota del 15% prevista per i terreni agricoli e non 8% prevista per i terreni edificabili, quindi accerta e liquida la maggiore imposta. Successivamente (in data 14/11/2008) iscriveva a ruolo la maggiore imposta di registro ad integrazione dell'autoliquidazione applicata nell'atto a rogito Notaio Trucco Bruno registrato a Imperia in data 27 giugno 2008 al n. 2738/1T e trasferito a Sanremo in data 1 luglio 2008 ai numeri 8/7039/4943 e 9/7040/494.

Avverso l'iscrizione a ruolo ricorre, il sig. Trucco Bruno, che espone:

1. In via pregiudiziale, l'inesistenza giuridica della notifica: la relata di notifica è in bianco, in assoluta violazione degli art. 148 c.p.c. e 60 del D.P.R. 600/73, secondo cui la relata di notifica deve riportare sull'originale e sulla copia dell'atto una serie di elementi (data, firma del notificatore e della persona che riceve l'atto, luogo in cui viene effettuata la notifica) tutti essenziali per la giuridica esistenza della notifica stessa. Trattandosi di radicale inesistenza non può essere sanata con la proposizione del ricorso;
2. Mancata sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante dell'Agente della riscossione, il che comporta la giuridica inesistenza dell'atto.
3. Mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione della notifica, tassativamente previsti dall'art. 7 comma 2 della legge 212/2000;
4. l'illegittimità dell'atto perché riproduttivo di un ruolo che non è stato provato sia stato reso esecutivo in data 14/11/2008
5. nullità della cartella perché non motivata.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale impugnata, previa sospensione dell'esecutorietà della stessa, sospensione non è stata concessa da questa Commissione con ordinanza n. 126/3/09.

Si sono costituiti in giudizio sia L'Ufficio che la Società concessionaria della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Imperia, in ordine ai motivi di impugnazione relativi ai vizi propri della cartella, ritiene non considerarsi parte necessaria nel processo, essendo responsabile il concessionario della riscossione.

In merito alla mancata "presunta prova" del ruolo reso esecutivo alla data del 14/11/2008, eccepisce che ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73 c. 2 bis, "la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".

Chiede:

1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'A.d.E. ufficio di Imperia per le eccezioni rivolte al concessionario per la riscossione.
2. Confermare integralmente l'operato dell'Amministrazione finanziaria.
3. Vinte le spese e gli onorari del giudizio.

La concessionaria, da parte sua, ritiene che i pretesi vizi della notifica non costituiscano irregolarità, che comunque risulterebbero sanate dalla presentazione del ricorso e dal puntuale esercizio del diritto di difesa. In merito alle ulteriori eccezioni di parte, fa presente che la cartella è stata redatta in conformità al disposto del D.M. 28-6-1999 e, circa la sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario, la giurisprudenza dominante della Cassazione non prevede tale adempimento formale, quindi la notifica della cartella deve ritenersi perfettamente regolare. Per quanto riguarda le eccezioni del merito rinvia alla competenza dell'Agenzia delle entrate di Imperia.

Alla odierna udienza di discussione, il relatore espone i fatti e le questioni della vertenza, le parti concludono come in atti, la Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi a ricorso, il contribuente, pone diverse censure all'operato della A.d.E. e all'agente della riscossione.

In merito all'attività di accertamento dell'A.d.E. la Commissione ritiene che la stessa non possa essere considerato "parte necessaria al processo" come sostenuto dalla stessa; quindi dichiara il suo difetto di legittimazione passiva in merito alla vertenza riguardante esclusivamente difetti dell'atto di riscossione.

Mentre, esaminando l'eccezione pregiudiziale sollevata in merito alla regolarità della notifica, questa Commissione ritiene che la stessa sia pienamente condivisibile.

Le norme che regolano le notifiche degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si ricavano dal combinato disposto dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 e dagli art. 137 e seguenti del c.p.c. nonché, specificatamente per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73.

Dalla disamina di tali articoli si evince tutta una serie di adempimenti che devono essere eseguiti dal notificatore e la cui esecuzione deve quindi necessariamente risultare dalla relata di notifica per poterne verificare l'esatto adempimento; così dovrà risultare dalla stessa (che da un lato attesta la tempestività e dall'altro indica il termine da cui decorre il diritto al ricorso), l'identità della persona a cui si è consegnato l'atto, il luogo in cui è avvenuto e, cosa particolarmente importante, l'identità del notificatore.

Ciò vale sia per la notifica a mani, sia per la notifica a mezzo posta come prescritto dall'art. 3 della legge n. 890-1982, quale precisa che relazione di notificazione deve essere scritta "sull'originale e sulla copia dell'atto, con menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento".

In altre parole l'art. 26 prevede la possibilità di effettuare la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma non stabilisce affatto una speciale tipologia di notifica "semplificata" o "informale" addirittura priva di relata, bensì stabilisce soltanto la liceità del ricorso allo strumento del servizio postale, rinviando poi all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 l'individuazione delle norme procedurali applicabili.

In conclusione la funzione principale della notifica è di portare a conoscenza del destinatario un atto emesso nei suoi confronti dalla P.A. quale strumento indispensabile per l'istituto di un valido contraddittorio e per l'esercizio alla difesa. Da qui l'importanza di una corretta notificazione, che viene accertata tramite le indicazioni contenute nella relata, che attestano la conformità alle prescrizioni di Legge.

Ove non è possibile risalire dalla relata alla congruenza della notifica, come nel caso in specie in cui la relata è stata lasciata in bianco, la notifica deve considerarsi inesistente e quindi non sanabile nemmeno dalla costituzione in giudizio del contribuente che ha agito in giudizio per eccepirne l'inesistenza.

Ritiene la Commissione che la mancanza dei dati richiesti dalla legge nella notifica, non possa considerarsi una semplice irregolarità della stessa, ma ne determini la totale inesistenza e da ciò ne discende l'inefficacia di tutti gli atti ad essa collegati.

Per quanto concerne le spese di giudizio, la Commissione decide come da dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate;
- accoglie il ricorso e dichiara l'inesistenza della notifica della cartella impugnata, con condanna della Equitalia Sestri S.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del ricorrente


Il relatore

Bonfiglio Giovanni



il presidente

Dr Bochicchio Aldo



Imperia li, 14 febbraio 2011

Sentenza 55/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Spitali, Relatore: Alberti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – iscrizione a ruolo – applicazione da parte dell’Ufficio dell’art. 15 c. 1 DPR. 602/73 – violazione dell’art. 10 L.212/2000 e dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992 – non sussiste.

Massima:

E’ corretto, alla luce dell’art. 10 L. 212/2000, l’operato dell’Ufficio che ha effettuato l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 15, c. 1, DPR. 602/73, mentre l’art. 68 D.Lgs. 546/92, dispone per il comportamento da tenere dopo le sentenze delle Commissioni Tributarie - ossia in merito all’esecuzione di queste ultime - e l’art. 19 D.Lgs. 47/97 dispone in materia di sanzioni, senza però toccare il disposto dell’art. 15 c. 1.

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, Art. 15, comma 1
D. Lgs.546/1992 , Art. 68
D. Lgs. 47/1997, Art. 19
L. 212/2000, Art.10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 637/10

UDIENZA DEL

10/03/2011 ore 15:30

SENTENZA

N°

55/03/11

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI IMPERIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SPITALI | GIUSEPPE ELIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALBERTI | GIANFRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DONATO | EUGENIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

10 MAR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05 MAG. 2011

Il Segretario

(Giovanni Tercelli)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 637/10
depositato il 22/07/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00043274 12 IVA+IRPEG+ILOR 2004
contro CONCESSIONARIO IMPERIA SESTRI S.P.A.

proposto dal ricorrente:

BELLONE SONIA
VIA MATTEOTTI 194 18038 SANREMO IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00043274 12 IVA+IRPEG+ILOR 2005
contro CONCESSIONARIO IMPERIA SESTRI S.P.A.

proposto dal ricorrente:

BELLONE SONIA
VIA MATTEOTTI 194 18038 SANREMO IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05220100004327412 IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

BELLONE SONIA
VIA MATTEOTTI 194 18038 SANREMO IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05220100004327412 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 637/10

UDIENZA DEL

10/03/2011

ore 16:30

(segue)

proposto dal ricorrente:
BELLONE SONIA
VIA MATTEOTTI 194 18038 SANREMO IM

Fatto

La contribuente in epigrafe ha presentato ricorso contro l'A.d.E. di Imperia e contro il Concessionario Impenze Sestri s.p.a per la cartella di pagamento retro indicata a pag 1 eccependo vizi di notifica e nullità per non rispetto da parte dell'Agenzia della normativa vigente. Ritiene che la notifica sia inesistente in quanto la cartella impugnata è stata spedita per posta senza una relata che attesti il rilascio o la consegna di una copia dell'atto conforme all'originale; la ricorrente ritiene che detta cartella sia nulla perché l'iscrizione a ruolo è stata eseguita in violazione dell'art. 10 L 212/2002 e perché è stato violato l'art. 68 d. leg. n° 546/1992.

Nelle Controdeduzioni l'Equitalia comunica che la ricorrente ha ritirato personalmente la notifica della cartella, mentre l'A.d.E. ribadisce di avere operato ai sensi dell'art. 15, c 1, del DPR 602/73 che non è stato toccato dall'art. 68 del d. leg. n° 546/92.

pag. 2

G. Alberti

Motivi

La notifica della cartella impugnata è stata effettuata ex art. 26, c. 1, DPR 602/73 e si è perfezionata con la sottoscrizione da parte della ricorrente, presso la sua residenza, dell'arriso di ricevimento il 25/5/2010; ne consegue la validità della notifica e la piena tutela del diritto di difesa, puntualmente e tempestivamente esercitato.

L'iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 15, c. 1, DPR 602/73 che dispone: "le imposte... accertate dall'Ufficio, non ancora definitive, sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari dei maggiori imponibili accertati".

Detta norma fissa un "obbligo" per l'Ufficio, mentre l'art. 10 L. 212/02, invocato dalla ricorrente, stabilisce un principio generale di comportamento che deve essere improntato sulla collaborazione, sulla buona fede del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria in ogni situazione.

Altra questione riguarda il rilievo sollevato dalla ricorrente circa l'ipotizzata violazione da parte dell'Ufficio dell'art. 68 d. leg. n. 546/92 che renderebbe nulla la cartella impugnata.

Nelle Controdeduzioni l'Ufficio riconosce che esiste un isolato orientamento secondo il quale l'art. 68 sia ormai la regola generale in tema

pag. 3 G. Alberti

di riscossione frazionata; ma così non è in quanto detto articolo dispone in merito a "l'esecuzione delle sentenze delle C.T." titolo del Cap. IV del citato decreto (L. 13-5-03 n. 7339).

L'art. 19 del d. leg. 472/97 ha riordinato le norme in materia di sanzioni per violazioni di norme tributarie e non ha toccato il disposto dell'art. 15, c. 1, applicato dall'Ufficio per iscrivere a ruolo parte della maggior imposta accertata.

In sintesi questo Collegio ritiene corretto l'operato dell'Ufficio che ha applicato l'art. 15 citato mentre l'art. 68 dispone per il comportamento dopo le sentenze delle C.T. e l'art. 19 dispone in materia di sanzioni.


Le spese processuali vengono liquidate a favore dell'A.d.E. in misura ridotta in quanto sussiste un dubbio nell'interpretazione della normativa; non sono riconosciute all'Equitalia che non ha presentato note spese.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali nella ridotta misura di € 250,00.

Imperia, 10/03/2011

l'estensore
G. Alberti

il Presidente


pag 4

Sentenza 23/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Sanzo, Relatore: Majmone

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – firma illeggibile apposta all’avviso di ricevimento - disconoscimento – prova della rituale notifica – a carico dell’organo che ha emesso l’atto.

Massima:

In caso di disconoscimento, ad opera del contribuente, della firma – illeggibile - apposta sull’avviso di ricevimento da persona volenterosa all’evidenza, rinvenuta all’esterno del luogo di destinazione dell’atto, la quale ha poi depositato l’avviso nella cassetta delle lettere, incombe a controparte l’onere di provare la rituale notifica di quegli avvisi di accertamento emessi e posti in esecuzione, individuando il postino – ed attraverso lui il ricevente – al fine di accertare e documentare le concrete modalità delle consegne.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 696/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI IMPERIA

SEZIONE 1

25/01/2011 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SANZO | LUIGI |
| <input type="checkbox"/> | MAJMONE | LAURA |
| <input type="checkbox"/> | VARANO | GIANFRANCO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SENTENZA

N° 23/01/11

PRONUNCIATA IL:

25 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 GEN. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 696/10 depositato il 23/08/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00048636 73 I.C.I. 2003 contro COMUNE DI BORDIGHERA

proposto dal ricorrente:

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
VIA GENERALE BIAMONTI 8 18012 BORDIGHERA IM

difeso da:

LUZZI DOTT.SSA CINZIA
VIA GEN. BIAMONTI N.8 18012 BORDIGHERA IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00048636 73 I.C.I. 2004 contro COMUNE DI BORDIGHERA

proposto dal ricorrente:

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
VIA GENERALE BIAMONTI 8 18012 BORDIGHERA IM

difeso da:

LUZZI DOTT.SSA CINZIA
VIA GEN. BIAMONTI N.8 18012 BORDIGHERA IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00048636 73 I.C.I. 2005 contro COMUNE DI BORDIGHERA

Il Segretario

Avv. Marco Murialdo



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 696/10

UDIENZA DEL

25/01/2011

ore 15:30

proposto dal ricorrente:

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
VIA GENERALE BIAMONTI 8 18012 BORDIGHERA IM

difeso da:

LUZZI DOTT.SSA CINZIA
VIA GEN. BIAMONTI N.8 18012 BORDIGHERA IM

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2010 00048636 73 I.C.I. 2006
contro COMUNE DI BORDIGHERA

proposto dal ricorrente:

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
VIA GENERALE BIAMONTI 8 18012 BORDIGHERA IM

difeso da:

LUZZI DOTT.SSA CINZIA
VIA GEN. BIAMONTI N.8 18012 BORDIGHERA IM

FATTO E DIRITTO.

Il 17.4.09 il Comune di Bordighera (IM) notificava alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di quella fraz. Sasso quattro avvisi di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento ICI per gli anni 2003-04-05-06, inerente l'immobile sito in quella via Colletto n. 5 (f. 1, map. 479, A/3, cl. 2, v. 6,5).

Il 26.6.09 il parroco versava l'imposta e gli accessori per tutti e quattro gli anni, con le sanzioni ridotte ad $\frac{1}{4}$.

Il 23.3.10 il Comune iscriveva a ruolo la differenza delle sanzioni per i quattro anni ed il 31.5.10 veniva notificata la cartella di cui in epigrafe, contro cui ricorreva la Parrocchia, esponendo e deducendo quanto segue.

Di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento nell'indicata data del 17.4.09, ma solo successivamente. Che, infatti, la Parrocchia, priva di un proprio Parroco, era affidata all'Abate di Bordighera Alta ed a Sasso venivano celebrate le funzioni religiose, ma non v'era né vita né presenza parrocchiale costante. Che qualche volenteroso s'era premurato di ritirare gli avvisi, firmando il relativo registro (tale firma non era quella dell'odierno ricorrente né di alcuno dei collaboratori della Canonica) e mettendo, poi, la busta nella buca delle lettere, dove egli l'aveva poi trovata. Che egli aveva quindi pagato, credendo di essere in termini, perché non conosceva la data della notifica.

Che, quindi, la notifica degli avvisi a persona sconosciuta e non legata al destinatario dai particolari rapporti previsti dalla legge era nulla.

Concludeva, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto oggetto d'impugnazione e la nullità e/o l'annullabilità dell'iscrizione a ruolo.

L'8.11.10 il Comune si costituiva, contestando integralmente il ricorso e riservandosi di svolgere in seguito le proprie articolate difese. Chiedeva dichiararsi il gravame inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque, manifestamente infondato.

3 

Con memoria depositata il 14.1.11, insisteva nelle su-esposte conclusioni, deducendo: a) che gli avvisi di accertamento eran stati legittimamente notificati, il 17.4.09, a persona che, fino a prova contraria, doveva presumersi abilitata alla ricezione della corrispondenza; b) che, ai fini della validità della notifica era, infatti, sufficiente che all'indirizzo della sede legale della Parrocchia fosse stata dal portalettere reperita una persona, che s'era dichiarata disponibile a ricevere l'atto per conto del destinatario, presumendosi la legittimazione alla ricezione per il solo fatto della presenza di un soggetto che s'era reso disponibile al ritiro nella sede legale del destinatario; c) che la ricorrente non aveva provato quando aveva trovato nella cassetta delle lettere gli avvisi di accertamento.

La sentenza citata dal Comune (cassaz., sez. V, 18.11.10 n. 23333) non s'attaglia al caso in questione. Essa considera, infatti, l'ipotesi che presso la sede, aperta, del destinatario venga rinvenuta persona che si dichiari addetta alla ricezione per incarico del destinatario.

Il che non si è verificato nel caso in questione, in cui, il plico è stato ricevuto da persona volenterosa all'evidenza rinvenuta all'esterno della sede della Parrocchia; sede trovata chiusa, come dimostra il fatto che il plico, invece d'essere depositato all'interno della sede parrocchiale, venne lasciato – come affermato dalla ricorrente e non contestato dal Comune – nella cassetta delle lettere.

Quanto alla notifica, sul prodotto avviso di ricevimento leggonsi soltanto, oltre all'indicazione della destinataria e della data della consegna, le firme non leggibili del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione. Non anche, secondo quanto ritenuto necessario dalla citata sentenza 23333/10, la annotazione relativa alla qualità del ricevente. Circostanza che conferma ulteriormente la ritenuta consegna all'esterno e non all'interno della sede parrocchiale.

4 

Ora, a fronte della specifica contestazione della validità della notifica, fatta in ricorso dalla ricorrente, la quale ha espressamente disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento quale non corrispondente né a quella del Parroco pro tempore né a quella di alcuno dei collaboratori della Canonica, a fronte di ciò il Comune, cui incombe l'onere di provare la rituale notifica degli avvisi di accertamento emessi e posti in esecuzione, non si è preoccupato di individuare ed identificare postino – ed attraverso lui il ricevente – al fine di accertare e documentare le concrete modalità della consegna.


Il ricorso va, dunque, accolto, giustificando le peculiarità del fatto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

p. q. m.

la commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Imperia il 25.1.2011

Il presidente est.



Sentenza 60/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Gatti, Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - istanza di rimborso – mancata allegazione documentazione decisiva all’atto della presentazione dell’istanza – diniego di rimborso – ricorso - sussistenza del credito del contribuente – Spese di giudizio - compensazione

Massima:

La mancata produzione da parte del contribuente, in sede di istanza di rimborso, della documentazione necessaria a fondare l’esistenza del proprio credito, comporta che nel successivo giudizio (formatosi a seguito dell’impugnazione del diniego di rimborso) nel quale il contribuente produca tale documentazione e sia conseguentemente accertata la sussistenza del suo diritto al rimborso, le spese di giudizio siano compensate.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GATTI | EMILIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LOMAZZO | GUIDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1044/10
spedito il 04/11/2010

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° 72081/2010 REGISTRO 2010
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
MONTEVERDE GIORGINA
VIA GENERALE PESCIOTTO 10 1 17015 CELLE LIGURE SV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1044/10

UDIENZA DEL

21/03/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

60

PRONUNCIATA IL:

21 MAR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAG. 2011

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(dr. Giovanni Fusetti)

Con ricorso depositato l'8/11/2010 l'interessata ha avvertito il diniego dell'Agenzia delle Entrate n. 72081/2010 che ha negato il rimborso di €. 500,00 per il versamento effettuato il giorno 24/8/2009 a titolo di contributo, ai sensi del decreto legge 1/7/2009 n. 78 per la regolarizzazione della collaboratrice domestica Ivanova Marina, avendo scoperto che il coniuge avendo i requisiti reddituali ha effettuato un secondo versamento e si è quindi proceduto alla regolarizzazione presso il Ministero dell'Interno chiedendo per tali motivi il rimborso del versamento effettuato per altro avvenuto in maniera duplicata sul medesimo conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate con nota pervenuta il 13/12/2010 preso atto di quanto dichiarato dall'interessata, chiede la cessazione della materia del contendere poiché in sede di istanza di rimborso la contribuente non ha allegato il versamento effettuato dal marito e per tanto qualora l'avesse prodotto non sarebbe stato necessario il diniego del rimborso; con la condanna della parte ricorrente la pagamento delle spese di giudizio.

La Commissione esaminata la documentazione prodotta ed ateso che nella fattispecie vi è duplicazione di pagamento dello stesso importo di €. 500,00 effettuato dalla contribuente, per altro sprovvista dei requisiti reddituali per la regolarizzazione della collaboratrice domestica, ritiene accoglibile il ricorso in quanto il pagamento effettuato deve essere rimborsato alla luce dell'avvenuta regolarizzazione della domestica in forza del pagamento di €. 500,00 da parte del marito, utilizzando lo stesso conto corrente; pure in presenza dell'accoglimento del ricorso si ritiene equo compensare le spese di giudizio avendo la contribuente presentato la ricevuta del versamento solo in occasione del contenzioso tributario e non già allegandola all'istanza di rimborso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese del giudizio compensate.

Savona, 21/03/2011

Il Presidente
E. Gatti



Il Relatore
A. Gigliozza

Sentenza 244/10/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Gatti, Relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – sanzioni per “lavoro nero”
giurisdizione - giudice ordinario – sussistenza**

Massima:

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie sulla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni per “lavoro nero”, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 130/2008.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE 10

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 104/11

UDIENZA DEL

07/06/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

244/10/11

PRONUNCIATA IL:

7 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 GIU. 2011

Il Segretario
Antonio Manno

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MIGNONE	CLARA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAZZA	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 104/11
depositato il 17/01/2011

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° TL3LS0800052/2010 IVA + IRAP 2005
IRES
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

RADIKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
PIAZZA DELLA VITTORIA 12/12 16121 GENOVA GE

difeso da:

SAPONIERO TEMISTOCLE
PIAZZA DELLA VITTORIA 12/12 16121 GENOVA GE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 104.11

La Commissione esaminati gli atti ed udito il relatore Mazza ed i rappresentanti delle parti, rileva che trattasi di ricorso presentato RADIKAL SRL in liquidazione avverso irrogazione di sanzioni n. TI.3LS0800052 2010 notificato in data 4:11:2010 di euro 14.669,60 sulla base di un verbale redatto dall'INPS per la presenza di personale non in regola con le norme previdenziali in data 31.05.2005.

La ricorrente sostiene l'illogicità della sanzione in quanto calcolata sulla presunzione che la dipendente di cui trattasi fosse a libro paga dall'inizio dell'anno. Inoltre la parte chiede se sia possibile che a fronte di un costo del lavoro non dichiarato di 7.334,80, il fisco abbia elevato alla società un accertamento induttivo.

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni in diritto chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto non è competente il giudice tributario, ma la magistratura ordinaria in merito alle sanzioni per lavoro irregolare. Nel merito fa presente che il ricorso sarebbe in ogni caso da respingere in quanto la sanzione applicata è regolare ed inoltre sta alla parte fornire la prova in ordine alla durata del rapporto di lavoro. In merito alla contestazione delle maggiori imposte accertate fa presente che si tratta di altro avviso di accertamento che non è oggetto del presente giudizio e chiede vengano considerate inammissibili le contestazioni relative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminata la documentazione, ritiene condivisibili le argomentazioni dell'ufficio fiscale. In effetti la Corte Costituzionale con sentenza 130 del 2008 ha stabilito che organo competente relativamente alle sanzioni per lavoro irregolare è il giudice ordinario. In merito all'accertamento di maggiori ricavi la Commissione rileva che trattasi di rilievi operati dal fisco con altro accertamento non impugnato nel presente ricorso che è solo relativo alle sanzioni per lavoro irregolare.

P.Q.M.


La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Concede termini di legge al contribuente per proporre il ricorso al giudice ordinario. Spese compensate.

Genova, 7 giugno 2011

il relatore
Alfredo Mazza



il presidente
Clara Mignone



Sentenza 63/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Icardi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – parti – ricorso proposto da società di persone – riunione ricorso proposto dai soci – litisconsorzio necessario – sussiste

Massima:

Deve essere riunito il ricorso proposto da una società di persone con quello proposto dai singoli soci in quanto l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (ex art. 5, d.p.r. n. 917/1986) e dei soci a cui sono automaticamente imputati i redditi pro quota, comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che questi prospettino questioni personali) sicché tutti i soggetti devono essere parte nello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, con conseguente configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (conforme a Cass., sent. n. 14815/2008).

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, Art. 5



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ICARDI | MARINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 365/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9020401265/09 IVA + IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CARROZZERIA TROTTA DI RICHERI F. E TROTTA M. SNC ARTIGIANA
VIA DELL'ARTIGIANATO SNC 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/8 17022 BORGIO VEREZZI SV

- sul ricorso n° 388/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010401306/09 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

TROTTA MARCO
VIA PROLUNGO 5 17020 MAGLIOLO SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/8 17022 BORGIO VEREZZI SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 365/10 (riunito)

UDIENZA DEL

07/12/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

07/12/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

RECEVUE
N° 4 NOV 2010

Segretario

LA DIRUTTORE TRIBUTARIA
SAVONA



(segue)

- sul ricorso n° 367/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010401304/09 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

RICHERI FABIO

CONTRADA CASTELLINO 24 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/B 17022 BORGIO VEREZZI SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 365/10 (riunificato)

UDENZA DEL

07/12/2010

ore 10:00

Svolgimento del processo

Esaminata la dichiarazione dei redditi 2006 presentata dalla società CARROZZERIA TROTTA di RICHERI Fabio e TROTTA M. s.n.c. Artigiana, con sede legale in Finale, per l'anno d'imposta 2005 e visto lo studio di settore, l'Agenzia delle Entrate di Savona notificava alla società un questionario nel quale veniva richiesta specifica documentazione relativa all'attività svolta. In base agli elementi indicati dalla parte, l'Ufficio ricostruiva maggiori ricavi relativi ai pezzi di ricambio e alla manodopera, rispetto a quelli contabilizzati, con conseguente notifica di avviso di accertamento. Instaurato il contraddittorio, il procedimento di adesione si concludeva senza accordo fra le parti.

Nei l'avviso di accertamento l'Ufficio contestava che:

le ricevute fiscali e le fatture emesse, in violazione dell'art.21 DPR 633/1972, non contenevano una descrizione sufficientemente dettagliata, non essendo indicato il prezzo dei singoli pezzi di ricambio ed in materiali di consumo ma un unico importo comprensivo della manodopera, né la tariffa oraria applicata o il numero delle ore lavorate, necessari al fine di stabilire il prezzo della manodopera: tali modalità non rendevano possibile determinare l'esatta quantificazione della percentuale di ricarico applicata.

In base alle dichiarazioni della parte, secondo cui ai clienti veniva applicato il prezzo di listino indicato dal fornitore, l'Ufficio, esaminate le varie percentuali di sconto applicate dai fornitori, calcolava una percentuale di ricarico del 20% , ottenuta come media dei valori rilevati in varie fatture di acquisto, senza tener conto delle percentuali di sconto minime e massime, pari al 5% e 50%: esaminati altresì i ricarichi praticati da altre ditte del settore, rideterminava i ricavi dei pezzi di ricambio e materiale di consumo.

Relativamente alla manodopera, i ricavi venivano calcolati in base al numero di ore lavorabili sia da soci che dal dipendente. In base a tali elementi l'Ufficio rideterminava i ricavi sia in base ai materiali che per la manodopera .

Avverso tale avviso proponevano ricorso sia la società che i singoli soci in proprio, lamentando che:

1) la ricostruzione operata dall'Ufficio risultava basata solo su un campione di fatture di acquisto di pezzi di ricambio ed inoltre effettuava una confusione fra i concetti di "sconto" e "ricarico"; l'Ufficio non aveva chiesto l'esibizione di fatture relative ad altre merci, quali vernici, ecc. , alle quali non veniva applicata alcuna percentuale di ricarico. Per determinare una corretta percentuale di ricarico occorreva rapportare lo sconto complessivamente praticato al costo di acquisto dei pezzi di ricambio, al netto dello sconto stesso, con conseguente percentuale media pari al 17,11%.

2) Relativamente alla manodopera, la parte contestava che l'Ufficio aveva determinato i ricavi in base alle ore " lavorabili" ma non a quelle effettivamente lavorate: sotto tale profilo lamentava un difetto di motivazione.

3) Circa l'apporto lavorativo prestato dai due soci, riteneva conforme alla situazione di fatto un apporto di sei ore e non sette, come determinato dall'Ufficio.

Circa il dipendente: non risultava applicabile la tariffa oraria di € 30,00, trattandosi di attività svolta in supporto a quella degli altri; inoltre il dipendente risultava apprendista fino al 31.7.2005 e solo successivamente assumeva la qualifica di operaio generico, con sicura capacità lavorativa inferiore a quella dei soci, che svolgevano l'attività da oltre 15 anni.

Esaminate le caratteristiche del contratto di apprendistato, rilevava che non risultava plausibile equiparare o parzialmente ridurre l'apporto di lavoro prestato dal dipendente a quello del socio: anche per il medesimo avrebbe dovuto essere riconosciuta una decurtazione di almeno 1 ora al giorno per utilizzo diverso.

4) Essendo lo studio di settore elaborato per l'anno 2005 congruo e coerente, lamentava che l'Ufficio non avrebbe potuto disattendere tali risultanze, in base ad una mera presunzione di redditività determinata in riferimento alle ore teoricamente lavorate.

La parte chiedeva pertanto annullarsi l'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, rideterminare l'entità della pretesa impositiva.

Resisteva in giudizio l'Ufficio chiedendo, preliminarmente, la riunione del ricorso proposto dalla società con quelli proposti dai singoli soci Trotta Marco e Richeri Fabio. Circa i motivi di ricorso eccepiva:

a) genericità delle descrizioni delle ricevute e delle fatture: tali gravi irregolarità contabili potevano essere considerate sufficienti a legittimare l'accertamento analitico-induttivo;

b) contestava il calcolo della percentuale di sconto proposta dalla parte;

c) circa la manodopera: ribadiva che le ore complessivamente ricostruite per i soci risultavano favorevoli alla parte; quanto al dipendente, precisava di aver ridotto le ore complessive relative al periodo di apprendistato del 70%; per il resto l'esperienza poteva essere considerata analoga a quella dei soci almeno per le lavorazioni più semplici.

d) Circa la conformità agli studi di settore: ribadiva che la congruità rispetto agli studi di settore non esclude la possibilità di accertare il conseguimento di maggiori ricavi.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso la commissione, sentite le parti, decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione.

D) In via preliminare : Come richiesto dall'Ufficio, deve essere disposta la riunione del ricorso proposto dalla società a quelli proposti dai singoli soci con riferimento al reddito di partecipazione . Come affermato infatti dalla Suprema Corte a sezioni Unite (Cass. 4.6.2008 n. 14815, confermata da Cass.6.4.2009 n. 8253 e 28.7.2010 n. 17586) in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inescindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere

decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Al ricorso n. 365/2010, preventivamente iscritto a ruolo, dovranno pertanto essere riuniti i ricorsi di cui al N. 366/2010 e 367/2010 RG.

II) Nel merito.

L'accertamento compiuto dall'Amministrazione risulta legittimo in quanto l'incompletezza dei dati contenuti nelle bolle di accompagnamento e nelle fatture ha determinato uno stato di incertezza della contabilità, tale da legittimare l'accertamento analitico-induttivo, ritenuto legittimo dalla Suprema Corte anche in presenza di contabilità corretta qualora la stessa sia confliggente

Si condividono, sotto tale profilo le censure operate dall'Ufficio relativamente alle bolle di accompagnamento ed alle fatture, le quali, in contrasto con il disposto dell'art.21 c.2 lett.b) dpr 633/1972, non contengono una specifica descrizione dei beni e servizi oggetto della prestazione, in modo tale da rendere possibile la determinazione della base imponibile: non vi sono dubbi sul fatto che le ricevute fiscali prodotte contengono una descrizione sommaria ed incompleta delle attività prestate: in tal modo è risultato impossibile per l'Ufficio determinare la percentuale di ricarico, non essendo stato indicato il prezzo di vendita dei pezzi di ricambio e materiali di consumo, unitariamente indicati in tutte le ricevute fiscali prodotte nel giudizio.

Non vi sono dubbi circa la correttezza del metodo utilizzato per la determinazione del ricarico sui pezzi di ricambio. Sotto tale profilo, infatti, l'Ufficio ha utilizzato il criterio indicato dalla stessa parte, la quale, in risposta

al questionario, aveva specificato che *" la percentuale di ricarico applicata sui pezzi di ricambio sostituiti o installati corrisponde alla percentuale di sconto praticata dal fornitore dal fornitore sull'acquisto dei pezzi di ricambio stessi"*. A fronte di tale dichiarazione, la ricorrente non può, immotivatamente e senza alcuna prova, sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto fare applicazione di un criterio diverso. Fra l'altro l'Amministrazione, facendo applicazione di una percentuale di ricarico pari al 20%, ha tenuto anche conto delle percentuali di ricarico applicate da altre ditte esercenti la stessa attività nella stessa zona. Sotto tale profilo, pertanto, l'operato dell'Amministrazione deve ritenersi corretto.

L'Ufficio ha altresì determinato i maggiori ricavi in base alla attività di manodopera, costituita dalle " ore lavorabili", prestata dai soci e da un lavoratore dipendente.

In particolare le ore annue sono state determinate calcolando sette ore di lavoro giornaliero, prestato per cinque giorni la settimana ,per quattro settimane al mese e per un totale di 11 mesi l'anno (pari a complessive ore 1.540 all'anno per ciascun socio).

Come rilevato dai ricorrenti, il criterio utilizzato dall'Ufficio risulta caratterizzato da un profilo di notevole discrezionalità, che non ha tenuto in adeguata considerazione l'effettiva realtà aziendale: gli innumerevoli incombenzi propri delle piccole realtà artigianali (fatturazione, rapporti con i clienti ed i fornitori, amministrazione e organizzazione del lavoro) indubbiamente distolgono l'attenzione dall'effettiva attività lavorativa; inoltre un criterio di ragionevolezza, visto il carattere usurante dell'attività prestata, impone di tener conto del fatto che i soci facessero ricorso a pause di lavoro, con conseguente limitazione dell'orario di lavoro a sei ore giornaliere ciascuno. In accoglimento delle censure operate dalla parte, si ritiene, pertanto, di poter limitare, con riferimento ai soci, in ore 1.320 all'anno l'apporto lavorativo effettuato da ciascuna di essi:

Tenendo conto della tariffa oraria applicata, pari ad € 30,00, i maggiori ricavi derivanti dalla manodopera dei soci devono essere rideterminati in €

Relativamente al dipendente non si condividono le argomentazioni della parte laddove sostiene che non sarebbe applicabile anche al dipendente la tariffa oraria di € 30,00, avendo la stessa parte precisato tale ammontare orario.

Relativamente alla quantità di lavoro prestata dal dipendente nel corso dell'anno 2005, l'esame del libro presenze ha consentito all'Ufficio di indicare 1850 ore lavorate dal dipendente, con 186 giorni in qualità di apprendista, pari al 60% delle giornate complessive: pertanto l'Ufficio ha determinato che la prestazione lavorativa sia stata resa per 1.110 ore di lavoro quale apprendista e 740 ore quale operaio generico, per un totale di 1850 ore.

Nella determinazione delle ore di manodopera l'Ufficio ha considerato interamente le ore prestate in qualità di operaio generico e 777 (pari al 70% di 1.110) riferite all'attività di apprendista: pertanto le ore imputate al dipendente sono risultate pari a 1.517 (777+740).

Non si ritiene di condividere il percorso seguito dall'Ufficio.

Relativamente, infatti, alle ore prestate quale operaio generico si ritengono di condividere le argomentazioni della parte, secondo cui anche per il dipendente deve essere effettuata una decurtazione di almeno un'ora al giorno per l'effettuazione di attività diverse quali pulizia locali, gestione del magazzino: così le ore effettivamente lavorate dal dipendente risultano pari a 1.534.

Così, viste le percentuali applicate dall'Ufficio, il dipendente risulta aver lavorato per 920 ore quale apprendista e 614 ore quale operaio generico.

In considerazione della modestissima anzianità lavorativa, si ritiene che l'apporto del medesimo, rispetto a quello dei soci, debba essere ridotto nella misura del 30% e così per ore 430.

In riferimento all'attività di apprendista, tenuto conto della ridotte capacità lavorativa del medesimo rispetto all'operaio generico, non risulta condivisibile la riduzione operata dall'Ufficio, ritenendo che la capacità lavorativa dell'apprendista possa essere considerata pari al 50% di quella dell'operaio: pertanto il dipendente risulta aver lavorato quale operaio per 430 ore e quale apprendista per 460 ore, e così per complessive ore 890.

In conclusione si ritiene che, in parziale accoglimento delle motivazioni addotte dalla ricorrente i ricavi possano essere così determinati:

ore lavorate dal 1° e 2° socio : 2.640 (1.320 x2);

ore lavorate dal dipendente : 890

ore complessivamente lavorate : 3530

Vista la tariffa oraria che la parte ha dichiarato di applicare, pari ad € 30,00, i maggiori ricavi devono essere determinati in € 105.900,00.

A tale importo dovranno essere aggiunti i maggiori ricavi per i materiali, indicati dall'Ufficio in € 61.391,00: in conclusione il totale dei ricavi dell'anno 2005 risulta pari ad € 167.291.

Rilevato che la parte aveva dichiarato ricavi per € 152.248, i maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati risultano pari ad € 15.043: sulla base di tali maggiori ricavi dovrà essere rideterminato il maggior reddito conseguito dalla società nell'anno oggetto del presente accertamento.

Con riferimento ai redditi di partecipazione dei singoli soci gli stessi dovranno essere proporzionalmente ridotti, tenendo conto delle diverse determinazioni circa i maggiori ricavi non contabilizzati dalla società. Le Sanzioni dovranno essere di conseguenza determinate

In considerazione della parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Questa commissione, definitivamente pronunciando

P.Q.M.


Così provvede:

- disposta la riunione al ricorso n.365/10, proposto dalla società, dei ricorsi n.366/10 e 367/10 proposti dai singoli soci, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, determina i maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati in € 15.043; sanzioni nei minimi di legge;
- determina il reddito di partecipazione dei soci Sigg.ri Trotta Marco e Richeri Fabio conseguentemente al reddito rideterminato in capo alla società Carozzeria Trotta di Richeri Fabio e Trotta M. s.n.c.Artigiana.

Sanzioni di conseguenza. Spese compensate.

Savona, 7 dicembre 2010.

L'estensore



Il Presidente





DIRITTI CAMERALI

Sentenza 142/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI – società in liquidazione – debenza – obbligo di avviso della Camera di Commercio – non sussiste – cancellazione della società – da decorso - deposito istanza – non da approvazione bilancio di liquidazione

Massima:

La Camera di Commercio non è tenuta a comunicare che anche le società in liquidazione sono assoggettate ai diritti camerali (ai sensi della modifica del D.M. 11 maggio 2001, n. 359), in modo da consentire loro (eventualmente) di accedere al ravvedimento operoso. La cancellazione della società (a partire dalla quale nessun tributo può più essere preteso) retroagisce alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione (nella specie 2006), e non già dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione (nella specie 1999), a nulla valendo il pagamento delle soprattasse, volte solo a sanare il ritardo procrastinosi fra il primo ed il secondo evento.

Riferimenti normativi: D.M. 359/2001



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 20

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1172/10

UDIENZA DEL

08/03/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

142

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROVELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOZZANO	GIANCARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ORSI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

8 MAR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 LUG. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 1172/10
depositato il 01/04/2010

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090006098756 DIRITTI CAMER
2005
contro CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

VE.CO. DI VENINI & COSTIGLIOLO SNC IN LIQUIDAZIONE
VIA SAN GIOVANNI 4 16043 CHIAVARI GE

difeso da:

FANTONE MICHELE
VIA SAN GIOVANNI 4 16043 CHIAVARI GE

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090006098756 DIRITTI CAMER
2006
contro CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

VE.CO. DI VENINI & COSTIGLIOLO SNC IN LIQUIDAZIONE
VIA SAN GIOVANNI 4 16043 CHIAVARI GE

difeso da:

FANTONE MICHELE
VIA SAN GIOVANNI 4 16043 CHIAVARI GE

RGR. N. 1172/10 VE.CO. Di Venini e Costigliolo in liquidazione

Con ricorso depositato in data 01/04/2010 il Sig. Venini Dario quale liquidatore della Ve.Co. Di Venini e Costigliolo Snc estinta ,già residente in Via E.Toti 9, Genova,C.F. 02651520104, rappresentato e difeso dal Rag. Michele Fantone con studio in Via san Giovanni 4/5 . Chiavari , presso il quale elegge domicilio impugnava la cartella di pagamento n. 04820090006098756, notificata in data 26/01/2010, con la quale Equitalia Sestri Spa, in nome e per conto della Camera di Commercio Industria ed artigianato di Genova, esigeva il pagamento dei diritti camerale per gli anni 2005 e 2006 ammontanti ad € 630,17 complessivi penalità comprese.

Premetteva la ricorrente che:

in data 29/12/2006 ha presentato alla camera di Commercio di Genova istanza di cancellazione con bilancio finale di liquidazione con decorrenza dal 31/12/1999;

che il D.M. 11/05/2001 n. 359 ha modificato i criteri di assoggettabilità al tributo obbligando anche i soggetti in liquidazione al pagamento del diritto camerale ma la camera di commercio non ha provveduto ad informare i soggetti in liquidazione di tale nuovo obbligo , privandoli della possibilità di accedere all'istituto del ravvedimento operoso per riapertura dei termini così come previsto dal D.M. 27/1/2005 n. 54 e di provvedere tempestivamente alla cancellazione dell'impresa.

Si duole il ricorrente che la Camera di Commercio, avendo accettato l'istanza di cancellazione , presentata nel 2006 e con decorrenza dal 31/12/1999 con applicazione di soprattasse per tardivo deposito dell'atto stesso abbia temporalmente sanato tale deposito e non possa quindi più pretendere il diritto per gli anni successivi al 1999

Si costituiva in giudizio la camera di Commercio con memoria depositata il 13/4/2010 contenente ampie e circostanziate controdeduzioni che si debbono intendere qui trascritte e pienamente condivise da questo Collegio.

Il ricorso non è fondato.

Osserva questo Collegio che la condotta della Camera di Commercio non è censurabile in quanto detto ufficio non era tenuto , per disposizione di legge, a comunicare alla società ricorrente delle modifiche apportate alle modalità di esazione e delle possibilità di definizione agevolata per effetto del DM. 1/5/2001 n. 359 e che non accedere all'istituto del ravvedimento operoso è stata una libera scelta del ricorrente stesso non addebitabile all'ente impositore. Per quanto riguarda l'istanza di cancellazione con bilancio finale di liquidazione presentata in data 29/12/2006 , contrariamente a quanto asserito nel ricorso , che vorrebbe far risalire la relativa cancellazione

RGR. N. 1172/10 VE.CO. Di Venini e Costigliolo in liquidazione

al 31/12/1999, data del bilancio finale di liquidazione, la detta cancellazione decorre correttamente, nel caso de quo, dalla data di presentazione dell'istanza stessa e la pretesa delle soprattasse può solamente sanare il ritardo con cui è stata presentata. Poteva la ricorrente sottrarsi ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. n. 359/2001 al pagamento del diritto camerale per l'anno in esame ove la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese fosse stata presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale e non come in effetti è avvenuto e cioè a distanza di anni dal bilancio finale di liquidazione del 31/12/1999.

La complessità della materia impone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova 08/3/2011

Il Relatore

Giuseppe Maria



Il Presidente

[Signature]



DOGANE

Sentenza 73/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

DAZI DOGANALI – Prescrizione reati – Sentenza estinzione giudizio – Comunicazione ammontare dazi – Termine decadenza triennale – Proroga termini accertamento

Esclusione – art. 84, comma 3, D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“TUD”) - art. 221, comma 3, Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (“Codice Doganale Comunitario”)

Massima:

Il termine triennale per la richiesta dei dazi doganali non decorre dalla data di definitività della sentenza penale laddove il procedimento penale si sia concluso con l'estinzione del giudizio per avvenuta prescrizione dei reati (Nel caso di specie, il contribuente aveva importato illecitamente dei tabacchi esteri lavorati. Il processo penale, nel quale si era costituita l'amministrazione quale parte civile, si chiudeva con l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. L'Agenzia delle Dogane formava trenta avvisi di accertamenti basati esclusivamente sulla sentenza penale del Tribunale. Tali avvisi venivano notificati oltre il termine decadenza triennale sul presupposto della decorrenza del termine a partire dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale)

Riferimenti normativi: : D.P.R. 43/1973, Art. 84, comma 3
Regolamento CEE 2913/1992, Art. 221, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

17/06/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori

SENTENZA

N°

43

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

17 GIU 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 GIU 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- su ll' appello n° 1167/10
depositato il 28/05/2010
- avverso la sentenza n° 9/04/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 10/04/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 11/04/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

(segue)

AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 12/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 13/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 14/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

(segue)

controparte:

CICCONI GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 15/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONI GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 16/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONI GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 17/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

(segue)

AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 18/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 19/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

(segue):

VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 20/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI
VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

- avverso la sentenza n° 21/04/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA
AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

CICCONE GAETANO GERARDO
VIA GIARDINO 10 83040 CONZA DELLA CAMPANIA AV

difeso da:

FULVIA NARI E PAOLO BONANNI E PIERANGELO OLIVIERI



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1167/10

UDIENZA DEL

17/06/2011

ore 09:30

VIA ASSAROTTI N.36/1 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCETTAMENTO DAZI


La vertenza (R.G.A. 1167/10, discussa all'udienza del 17.06.2011) riguarda n. 30 avvisi di accertamento e contestuali inviti a pagamento per il recupero dei diritti evasi, oltre interessi di mora, nei confronti di **CICCONÉ Gaetano Gerardo**, in solido con altri contravventori, per aver immesso o tentato di immettere illecitamente Tabacchi Esteri Lavorati (T.L.E.) in Italia e all'estero, tramite consistenti e ripetuti invii di carichi, in concorso con altre 34 persone.

Il CICCONÉ era stato infatti tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 416, commi I, II, III e V e artt. 81 e 110 c.p., nonché 292, 293 e 295, c. II, lett. c) e d) del D.P.R. 43/73 T.U. Leggi Doganali (T.U.L.D.).

L'Amministrazione si costituiva parte civile nel giudizio penale, che veniva peraltro deciso dal Tribunale Penale di La Spezia con l'accertamento dell'intervenuta estinzione dei reati per maturata prescrizione.

Contro gli avvisi di accertamento, il CICCONÉ proponeva separati ricorsi alla Commissione Tributaria di La Spezia, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria, nonché l'insussistenza di proprie responsabilità e la carenza di legittimazione passiva.

Considerato che gli avvisi riguardavano 30 accertamenti, la CTP di La Spezia ha emesso 30 sentenze contraddistinte dai nn. da 9 a 39/4/10 (escluso il n. 37/4/10), che accolgono i ricorsi, valorizzando il fatto che l'accertamento dell'Ufficio non contiene documentazione riferita alla vicenda, ma si basa



unicamente sulle sentenze penali del Tribunale di La Spezia e non risulta quindi assistito dalle necessarie prove.

Le sentenze sono state tutte impugnate con unico appello dell'Agenzia delle Dogane, la quale deduce che il giudizio penale ha messo in evidenza la consistenza degli illeciti, che non sono stati colpiti da sanzione penale unicamente per l'intervenuta maturazione della prescrizione; chiede pertanto che la CTR confermi la legittimità del suo operato e dei recuperi a tassazione.

Si è costituito il CICCONE opponendo:

- l'inammissibilità dell'appello per erronea indicazione degli estremi delle sentenze impugnate;
- la fondatezza della sentenza, che giustamente rileva la assoluta carenza di documentazione negli accertamenti; la sua estraneità (quale Agente di Dogana presso la Dogana belga di La Louvière) alla vicenda in quanto Amministratore della C.F.P., Società a r.l. di diritto belga incaricata dalla Società svizzera "GONDOLETTA S.A." di effettuare diverse spedizioni, oggetto di successivi accertamenti da parte della Direzione Generale delle Dogane di Berna e poi delle Autorità doganali italiane.

Il contribuente quindi contesta l'esistenza di responsabilità, sia propria che della sua Società, che si è limitata a gestire un deposito sito all'interno della Dogana belga, presso il quale veniva stoccate le sigarette provenienti dalla Svizzera.

Infine, il contribuente eccepisce la nullità dell'appello avversario, che nulla aggiunge a quanto dedotto in 1° grado e

chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, in punto spese di lite; da ultimo, eccepisce in ogni caso la prescrizione della pretesa tributaria e sanzionatoria, che si riferisce a fatti verificatisi oltre 15 anni prima degli accertamenti, essendo decorso sia il triennio entro il quale va esercitata l'azione per la riscossione dei diritti doganali, sia il quinquennio successivo alla data del fatto oggetto di accertamento; termini comunque non interrotti dalla costituzione di parte civile nel giudizio penale, avvenuta in data successiva alla maturazione delle ricordate prescrizioni.

Il CICCONE ribadisce infine la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vicende che comunque riguardavano la Società e non personalmente il suo amministratore e conclude di conseguenza, ribadendo tali eccezioni con la memoria depositata il 27.05.2011.

L'Agenzia delle Dogane ha controdedotto con memoria 27.05.2011, osservando quanto segue:

- gli illeciti accertati sono stati precisati negli atti impositivi, in primo luogo con l'indicazione dei quantitativi di TLE emessi fraudolentemente in consumo;
- sono stati inoltre indicati il nome dello speditore, la targa del mezzo di trasporto e gli estremi della bolletta doganale di spedizione;

Il ruolo operativo del contribuente è espressamente riferito nelle sentenze del Tribunale di Spezia in atti, nelle quali si evidenzia che il CICCONE ricopriva il ruolo di capo e organizzatore di traffico illecito;

- quanto alla prescrizione, l'Agenzia delle Dogane oppone che il termine di decorrenza triennale decorre, ai sensi dell'art. 84, c. III T.U.L.D. e dell'art. 221 del Codice Doganale Comunitario (C.D.C.), dalla data in cui il decreto e la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili e rileva quindi che l'azione di accertamento è intervenuta nel triennio dalle sentenze del Tribunale Penale di La Spezia.

L'appello è infondato e va respinto, sia pure integrando la motivazione adottata dalla CTP.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, si osserva infatti che risulta inammissibile far derivare il superamento del termine prescrizionale, imposto per il recupero dei diritti doganali, da una sentenza penale che accerta la prescrizione dell'eventuale reato, sulla base di un procedimento penale insorto quando era già scaduto il termine di prescrizione dell'illecito fiscale.

L'art. 221 del C.D.C. infatti consente di perseguire il responsabile del reato qualora la sentenza penale consegua ad un procedimento attivato in pendenza del termine imposto all'avvio dell'azione di recupero (cfr. Cass. 22014/2006).

Si consideri inoltre che nelle vicende in questione, risalenti ad epoca anteriore al 1995, le prove a carico del CICCONE non sono tali da configurare con certezza una responsabilità sua oppure della sua Società.

A
CA

Resta infine difficile comprendere per quale motivo vicende che hanno dato origine a rilevanti procedimenti penali e riguardano operazioni commerciali di vasta portata, non siano state verificate all'epoca in cui sono emerse le diffuse irregolarità di cui oggi l'Agenzia delle Dogane si duole.

Quanto alle spese, considerato che l'accertamento dei fatti penalmente – e fiscalmente – rilevanti è stato impedito dalla prescrizione, di cui si è avvalso il contribuente, si rinvengono giusti motivi per la totale compensazione.

La Commissione

P. O. M.

respinge gli appelli e **compensa** le spese di lite.

Genova 17.06.2011.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi MANONI)

Il Presidente

(Dott. Giacomo MORAGLIA)

Sentenza 1/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Celle

Intitolazione:

IMPOSTE DOGANALI – origine delle merci – applicazione dazio antidumping - contabilizzazione a posteriori – condizioni.

Massima:

Spetta alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, per procedere al recupero a posteriori dei dazi, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore, salvo che tale prova non possa essere fornita per una negligenza imputabile soltanto all'esportatore. In quest'ultimo caso, invero, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tali certificati rilasciati dalle autorità del Paese terzo si basavano su un'esatta presentazione dei fatti (circostanza quest'ultima, che non giustificherebbe la contabilizzazione a posteriori dei dazi).

In caso di mancanza di elementi probatori, non si può presupporre una presentazione scorretta dei fatti da parte dell'esportatore e, quindi, non si può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

unita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | MAGLIONE | ANTONIO |
| <input type="checkbox"/> | CELLE | MARINA |
| <input type="checkbox"/> | CARRODANO | CESARE |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul: appello n° 1507/09 depositato il 21/07/2009
- avverso la sentenza n° 16/12/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SETTE S.R.L.
VIA GIAMBATTISTA VICO 22 00196 ROMA RM

difeso da:

SANTACROCE BENEDETTO E FRUSCIONE ALESSANDRO
VIA GIAMBATTISTA VICO 22 00196 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1507/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

02/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

01

PRONUNCIATA IL:

2 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 GEN. 2011

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA
IRROGAZIONE SANZIONI AMM.VE N. 65291

DAZI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente Sette S.r.l. Servizi Tecnici Tessili in persona del legale rappresentante, in data 07/12/2006 presentava alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'Avviso di irrogazione sanzioni n. 65291 relativo alla bolletta registrata in data 06/09/2002 IM 4 2050/H emessa dall'Agenzia delle Dogane Circostrizione Doganale di Genova sezione Voltri esponendo che in data 06/09/2002 depositava presso la Dogane Circostrizione Doganale di Genova sezione Voltri ai fini della importazione definitiva una partita di 774 cartoni di maglieria dichiarata di origine e provenienza Giamaicana preferenziale e classificata alla voce doganale CNC 6110 1130 00 come da bolletta IM 4 2050/H registrata in pari data, per cui la società liquidava il dazio in regime di esenzione sulla base dell'esibizione del certificato di origine EUR 1 n. 50978 del 25/07/2002 rilasciato dalle autorità Giamaicane, secondo quanto previsto dall'accordo ACP-CE e allegando fattura di acquisto della merce. La bolletta veniva esitata col codice di svincolo NC per cui la merce veniva lasciata alla libera disponibilità dell'importatore senza sottostare a controllo ne fisico ne documentale. Successivamente l'OLAF l'Organo Anti Frode della Commissione Europea – coordinava delle indagini svolte in nove stati membri, a fronte di presunte irregolarità relative alla importazione nella comunità di prodotti tessili a maglia, riguardanti la dichiarata origine Giamaicana dei medesimi. A seguito della missione comunitaria in Giamaica è emerso che molte ditte produttrici in Giamaica, utilizzavano prevalentemente materia

prima proveniente dalla Cina unendola talvolta a piccoli quantitativi di merce locale. Successivamente la Dogana di Genova notificava l'avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei diritti doganali gravanti sulla partita di merce in questione e in data 11/07/2005 veniva notificato l'atto impugnato nel presente giudizio. Eccepiva la ricorrente la violazione dell'art. 16 co. 2 e 7 Dlgs 472/97 in relazione all'art. 7 dello Statuto del contribuente, violazione falsa applicazione dell'art. 303 TULD illegittimità derivata, violazione art. 3 e art. 2 TULD per difetto di motivazione dell'atto impugnato.

L'agenzia delle Dogane Circostrizione di Genova si costituiva in giudizio con Contro deduzioni contestando dettagliatamente tutte le eccezioni formulate dalla contribuente e richiedendo la conferma dell'operato dell'Ufficio deducendo che la Società contribuente non può ritenersi esente da responsabilità nello svolgimento delle contestate operazioni commerciali, non avendo preso le precauzioni necessarie per accertarsi della correttezza dei certificati preferenziali in base ai quali ha chiesto ed ottenuto l'importazione delle merci in esenzione del dazio previsto nella tariffa doganale, rilevando che l'art. 303 co 3 TULD fa riferimento all'accertamento in generale occorre quindi considerare la disciplina del particolare istituto che comprende anche la verifica dell'origine delle merci.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sez. 12, con decisione n. 16/12/09, depositata in data 28/01/2009, respingeva il ricorso ritenuto che trattasi di asserita violazione di un trattamento doganale agevolato concesso nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dalla comunità europea ad un paese ritenuto in via di sviluppo (Giamaica) cui è stato concesso un particolare trattamento daziario di merci originarie di

tale paese nel campo dell'esportazione nei confronti di paesi comunitari di prodotti tessili per poter beneficiare di tale provvedimento favorevole, i prodotti devono essere realizzati direttamente dal paese esportatore sin dall'origine del prodotto ritenuto che l'importatore avrebbe dovuto prendere le precauzioni necessarie per accertarsi della correttezza dei certificati in base ai quali ha ottenuto l'importazione delle merci in esenzione del dazio ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio indipendentemente dalla buona fede dell'importatore in quanto manca il presupposto su cui si basa il diritto all'esenzione del dazio di importazione viste le conclusioni del rapporto OLAF adottato in accordo con l'autorità Giamaicane che affermano l'origine non Giamaicana delle merci di cui si tratta.

La società Contribuente in data 21/07/2009 depositava Atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale di Genova richiedendo la totale riforma dell'impugnata decisione in conformità alla giurisprudenza di questa Commissione, eccependo preliminarmente l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. avendo i primi Giudici fondato la propria decisione su fatti denunciati dagli attori senza introdurre un tema di indagine differente non valutando in particolare la disciplina dell'art. 303 del T.U.I.D. Con il secondo motivo eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 303 del T.U.I.D. e violazione dell'art. 3 Dlgs n. 472/97 riportandosi alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio. Con il terzo motivo eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 5 Dlgs 472/97, avendo erroneamente contestato un comportamento negligente, considerato che i certificati di origine vengono predisposti in base alle dichiarazioni e ai documenti predisposti dall'esportatore alla

competente autorità del proprio paese, nel caso di specie si rileva che la Società contribuente non deve rispondere della condotta colpevole di soggetti diversi evidenziando l'assoluta buona fede della società contribuente e la conseguenziale mancanza dell'elemento soggettivo minimo della colpa generica prescritto ai fini della punibilità dall'art. 5 Dlgs 472/97.

L'Agenzia delle Dogane Circostrizione Doganale di Genova in data 22/10/2010 depositava Costituzione in Giudizio richiedendo la conferma dell'impugnata decisione, contestando analiticamente i singoli motivi dell'impugnazione della società contribuente in conformità alla giurisprudenza di questa Commissione, riportandosi nel merito alle argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio.

All'udienza pubblica del 02/12/2010

la Commissione Tributaria Regionale di Genova,
esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta,
sentite le parti costituite

la questione oggetto di giudizio riguarda la possibilità di procedere alla contabilizzazione a posteriori dei maggiori dazi doganali per aver ritenuto la diversa origine delle merci e, quindi l'applicazione del dazio antidumping.

L'Ufficio pone alla base della rettifica il rapporto dell'Olaf.

Occorre pertanto soffermarsi sul valore probatorio che tali documenti assumono all'interno di ciascun stato membro.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 Regolamento (CE) n. 1073/1999, in relazione agli atti di indagine dell'OLAF, è bene sottolineare il contenuto del secondo comma di tale norma ove testualmente si legge: *"le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o*

giudiziari dello stato membro Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse”

E, sul valore di prova della relazione dell'OLAF è già stato da tempo chiarito che *“La trasmissione dei dati da parte dell'Olaf alle autorità giudiziarie nazionali non produce, prima facie, alcun effetto giuridico vincolante.”* (Trib. I Grado Comunità Europea, 15-10-2004, n. 193).

Quindi, pur senza dare alcun valore di elemento privilegiato alla relazione dell'Olaf, le deduzioni e gli elementi di prova versati in giudizio dalla contribuente non smentiscono la origine cinese delle merci.

Chiarito tale elemento occorre verificare se, pur nella certezza dell'origine cinese delle merci, all'Ufficio doganale era impedito di procedere alla contabilizzazione a posteriori dei maggiori dazi in applicazione dell'allora vigente art. 220 comma 2 lett. b CDC. trafuso in modo pressoché analogo nell'ora vigente art. 82 codice doganale comunitario (Regolamento n. 450/2008/CEE).

A proposito si rileva che sulla l'applicabilità o meno del divieto di contabilizzazione a posteriori in caso di accertata diversa origine delle merci la questione è stata oggetto di numerose modifiche legislative e sentenze della Corte di Giustizia.

In particolare si ricorda che il principio da cui si deve prendere le mosse è che in caso di irregolarità dei certificati di origine, dalla quale derivi la mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti, la buona fede dell'importatore dichiarante non lo esime, in linea generale, da responsabilità quand'anche la merce sia scortata da certificati falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C-97/95), non essendo tenuta la Comunità Europea a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini. Una serie di deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" è stata tuttavia ammessa, con il conseguente divieto del recupero daziario, alla luce

delle disposizioni comunitarie succedutesi in materia - reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 (in vigore dal 1° luglio 1980), art. 5.2., e (a far tempo dal 1 gennaio 1994) reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, art. 220.2b, poi integrato dal reg. CEE n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000, in vigore dal successivo 19 dicembre, ma ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 9 marzo 2006 in causa C-293/04) applicabile anche alle obbligazioni sorte anteriormente, per il suo carattere essenzialmente interpretativo, in funzione della certezza del diritto e del rafforzamento della tutela dell'affidamento dell'operatore economico, secondo l'interpretazione fornite dalla giurisprudenza comunitaria, che ha elaborato le condizioni che devono ricorrere cumulativamente a tal fine: a) mancata riscossione di dazi e prelievi per un errore imputabile alle stesse autorità competenti (in esse comprese sia quelle di importazione, cui spetta procedere al recupero, sia quelle di esportazione, cui spetta il rilascio della pertinente certificazione); b) errore di natura tale, secondo le circostanze, da non poter essere ragionevolmente conosciuto dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento "attivo" delle autorità medesime, non ricntrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dell'esportatore; c) osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (cfr Cass. civ. Sez. V Sent., 30-05-2008, n. 14509) e Inoltre, al fine di completare il quadro normativo alla luce del quale risulta possibile stabilire se l'Ufficio abbia legittimamente proceduto alla contabilizzazione a posteriori si rileva che a seguito della sentenza "Bcmsterboer" (Corte di Giustizia del 9 marzo 2006, causa C-293/04), sono state elaborate le linee guida relative alle conseguenze dalla citata sentenza sulle modalità di applicazione dell'art. 220 par.2 lett.b) CDC Reg. 2913/92/CE (attuale art. 82 Reg. 450/08/CE) che sono state recepite dalla Agenzia delle Dogane con diversi protocolli, in particolare l'ultima nota n. 67734/08/RU del 30 gennaio 2009 ben

chiarisce le procedure esperibili in caso di dubbi in merito alla affidabilità del certificato di origine delle merci importate nella Comunità e, soprattutto, del regime dell'onere della prova e la sua ripartizione tra amministrazione e contribuente.

Così si esprime l'Agenzia delle Dogane: "Tale sentenza riveste peculiare importanza in quanto fornisce ulteriori precisazioni in merito alla ripartizione dell'onere della prova circa l'inesattezza dei certificati d'origine. In particolare, con essa si stabilisce che chi invoca il terzo comma del citato art. 220, paragrafo 2), lett. b) del CDC, deve fornire le prove necessarie al successo della sua pretesa. Pertanto, in linea di principio, spetta alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, per procedere al recupero a posteriori dei dazi, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore, salvo che tale prova non possa essere fornita per una negligenza imputabile soltanto all'esportatore. In quest'ultimo caso, invero, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tali certificati rilasciati dalle autorità del Paese terzo si basavano su un'esatta presentazione dei fatti, circostanza, quest'ultima, che non giustificerebbe la contabilizzazione a posteriori dei dazi. Col documento in oggetto - approvato dai membri del Comitato del codice doganale, sezione rimborsi e sgravi, nel corso della seduta del 23 maggio 2008 - la Commissione europea detta istruzioni tese a consentire l'applicazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del CDC, in conformità alle massime della citata sentenza della Corte di Giustizia, e invita tutti gli Stati membri ad applicare le disposizioni in esso contenute.

Il documento in questione è di rilevante importanza in quanto apporta modifiche al modus operandi in tema di controllo in materia di origine preferenziale.

In particolare, gli Stati membri sono invitati ad aggiungere alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale

inviata alle autorità dei Paesi d'esportazione, qualora gli stessi certificati fossero rilasciati per prodotti non aventi i requisiti per essere considerati originari, oppure non fosse possibile confermare tale carattere originario, anche domande interessanti ai fini della contabilizzazione dei dazi. Con tali richieste, le autorità del Paese terzo sono invitate a chiarire se l'inesattezza del certificato rilasciato sia imputabile ad una non corretta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore e se quest'ultimo abbia consentito l'accesso ai documenti e alle informazioni necessari per il controllo a posteriori, da parte delle autorità del Paese terzo a ciò deputate, del carattere originario dei prodotti.”.

e, “riguardo alla reazione del paese terzo in ordine alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale, l'Esecutivo comunitario, ha prospettato due ipotesi:

- a) assenza di risposta;
- b) conferma di inesattezza.

chiarisce l'Agenzia che “nel caso a) per mancanza di elementi probatori, non si può presupporre una presentazione scorretta dei fatti da parte dell'esportatore e, quindi, non si può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi”.

Nel caso di specie l'agenzia delle Dogane, in presenza di tale polizza di carico aveva quindi proceduto ex art. 94 Reg. CE n. 2454/93 interpellando le autorità doganali della Giamaica.

Le autorità Giamaicane confermavano che i certificati Eur 1 emessi a fronte delle spedizioni in argomento dal 01/01/2002 al marzo 2005 sono autentici ma irregolari e quindi non validi, pertanto è accertata l'origine non preferenziale Giamaica e conseguenzialmente da applicare l'aliquota dazio prevista per i paesi terzi nella misura del 12,4 %

Quanto ai principi di diritto interno quali quelli dedotti dalla contribuente si ricorda che la materia Doganale è tale per cui per essa prevalgono i principi comunitari rispetto a quelli di diritto interno.

Ritenuta equa la compensazione delle spese di giudizio per la specificità della materia e l'incertezza normativa

A. P.Q.M.
A. P.Q.M.
Respinge l'appello della società contribuente e conferma la decisione impugnata.

Spese compensate.

Genova, ¹⁶02/12/2010

Il Relatore

Avv. Marina Celle

Marina Celle

Il Presidente

Dott. Antonio Maglione

Antonio Maglione

Sentenza 41/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – Lampade fluorescenti – Produzione origine cinese – Reimballaggio confezioni malesi – Recupero dazi – Termine decadenziale – Mancato rispetto – Illegittimità accertamento - art. 221, comma 3, Regolamento CE 2913/1992

Massima:

E' illegittimo il recupero dei dazi doganali oltre il termine decadenziale triennale (Nel caso di specie, l'OLAF (Ufficio Antifrode Europeo) aveva accertato come le lampade fluorescenti importate dalla Malesia fossero di origine cinese. Le Dogane chiedevano il pagamento della differenza oltre il termine triennale)

Riferimenti normativi: Regolamento CE 2913/1992, Art. 221, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

su ll' appello n° 1246/09
depositato il 22/06/2009
- avverso la sentenza n° 15/13/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposta dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:

MELCHIONI SPA
VIA COLLETTA 37 20135 MILANO MI

difeso da:

RIGHETTI ENRICO RAVERA LUCIO
VIA PALESTRO 10/7 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO DAZI

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1246/09

UDIENZA DEL

16/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

41

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 MAG. 2011



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Genova, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.15.13.09 depositata il 14.01.09 con la quale erano stati accolti previa riunione i ricorsi proposto dalla Melchioni S.p.A. volti all'annullamento di n. 8 avvisi di revisione di accertamenti doganali.

Le revisioni erano state determinate dal fatto che dall'inchiesta OIAF era emerso un meccanismo fraudolento consistente nell'invio di lampade fluorescenti dalla Cina alla zona franca di Port Klang per operazioni di reimpollaggio idonee a modificare l'origine del prodotto.

Il Giudice di 1° grado, senza entrare nel merito, ha respinto il ricorso con richiamo all'art.221 del codice doganale comunitario che stabilisce che la rettifica non può essere effettuata tre anni dopo dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale e che qualora l'Autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto penalmente perseguibile, l'accertamento può essere effettuato anche dopo il termine triennale anzidetto.

Nel caso di specie il Giudice ha rilevato che, non essendo stato neppure effettuato rapporto all'Autorità giudiziaria, l'accertamento, emesso oltre il termine triennale, si appalesava illegittimo.

L'Agenzia delle Dogane contesta il contenuto della sentenza sostenendo che non occorra, per la prosecuzione del termine triennale, una notizia criminis, essendo sufficiente che fatto sia obiettivamente e astrattamente perseguibile penalmente. Rappresenta inoltre che il Tribunale di Alessandria ha proposto un quesito alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per accertare se il termine triennale di cui sopra possa subire interruzioni o sospensioni in pendenza di un procedimento penale per presunte violazioni doganali.

In relazione a tale circostanza chiede, in via preliminare, che venga sospeso il giudizio in Corso fino alla pronuncia della Corte o che comunque venga disposto un congruo rinvio.

Conclude comunque con l'annullamento della sentenza impugnata.

La Società Melchioni si costituisce in giudizio confutando la sentenza di primo grado ed evidenziando la sua buona fede avendo effettuato il pagamento tempestivamente senza ricevere, nel triennio, alcun atto di accertamento in rettifica.

All'udienza del 16.12.2010 la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va conseguentemente respinto.

Questa Commissione condivide l'avviso del Giudice di 1° grado, conforme peraltro all'ultimo ma consolidato orientamento della Corte di Cassazione, (Cass. N.19193/06 e n. 22014/06) secondo il quale, decorso il termine triennale prescritto dall'art.221 del codice doganale, all'Amministrazione è preclusa ogni possibilità di revisione dell'accertamento a meno che non abbia entro lo stesso termine formalmente comunicato all'Autorità giudiziaria una *notizia criminis* ravvisata nello svolgimento della pratica di esporto.





Poiché tale comunicazione non è stata effettuata entro il termine prescritto la Amministrazione Doganale deve essere dichiarata decaduta dal diritto impositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.
In considerazione della natura della controversia a contenuto interpretativo della norma doganale contestata compensa le spese del presente grado di giudizio.

Il Relatore

Il Presidente



Sentenza 42/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – Lampade fluorescenti – Produzione origine cinese – Reimballaggio confezioni malesi – Impossibilità riscontro provenienza cinese – Impossibilità riscontro falsità documentazione – Omessa contestazione analoghe importazioni triennio precedente - Invocazione buona fede – Consegue - art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CE 2913/1992 (“CODICE DOGANALE COMUNITARIO”)

Massima:

E' illegittimo il recupero dei dazi doganali per avere la contribuente importato lampade fluorescenti di origine cinese opportunamente reimballate in confezioni di origine malese, tenuto conto dell'impossibilità di desumere la provenienza cinese della merce, la falsità della documentazione e per non aver mosso la Dogana alcun rilievo in questa e nelle precedenti importazioni effettuate nel triennio (Nel caso di specie, l'OLAF (Ufficio Antifrode Europeo) aveva accertato come le lampade fluorescenti, importate dalla Malesia ma opportunamente reimballate con tanto di documentazione doganale falsificata, fossero di origine cinese. La contribuente aveva invocato l'applicazione della buona fede, in quanto, dalle modalità di svolgimento dell'importazione, non era desumibile né la provenienza cinese della merce né la falsità della documentazione, ed inoltre la Dogana non aveva mosso alcun rilievo in questa importazione e in quelle effettuate precedentemente nell'ultimo triennio)

Riferimenti normativi: Regolamento Comunità Europea 2913/1992 Art. 220, comma 2, lett. b)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1247/09

UDIENZA DEL

16/12/2010

ora 09:30

SENTENZA

N°

42

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1247/09 depositato il 22/06/2009
- avverso la sentenza n° 3/13/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:

MELCHIONI SPA
VIA COLLETTA 37 20135 MILANO Mi

difeso da:

RIGHETTI ENRICO RAVERA LUCIO
VIA PALESTRO 10/7 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO DAZI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Genova, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.3.13.09 depositata l'8 gennaio 09 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Melchioni S.p.A. volti all'annullamento dell'avviso di revisione dell'accertamento doganale n.101036/4619 Dazi..

La revisione era stata determinata dal fatto che dall'inchiesta OLAF era emerso un meccanismo fraudolento consistente nell'invio di lampade fluorescenti dalla Cina alla zona franca di Port Klang per operazioni di reimpballaggio idonee a modificare l'origine del prodotto.

Il Giudice di 1° grado ha accolto il ricorso ravvisando la buona fede del ricorrente in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'importatore che nel triennio aveva effettuato identiche operazioni in ordine alle quali non erano mai stati mossi rilievi da parte della Dogana.

La sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle Dogane la quale ha fra l'altro sostenuto che la Società avrebbe dovuto quanto meno accorgersi della falsità delle certificazioni e quindi della fraudolenza dell'importazione.

La Melchioni S.p.A. si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza della sentenza di 1° grado.

La causa, chiamata all'udienza del 16.12.2010 è passata in decisione

MO TIVI DELLA DECISIONE


L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va conseguentemente respinto. Questa Commissione condivide l'avviso del Giudice di 1° grado, atteso che, dalle modalità di svolgimento dell'importazione non era dato desumere la provenienza cinese della merce né la falsità della documentazione.

Peraltro la convinzione della correttezza delle operazioni era avvalorata dal fatto che importazioni di merci analoghe effettuate in passato non erano state oggetto di rilievi da parte della Dogana


P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. In considerazione della complessità della controversia compensa le spese del presente grado di giudizio.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 43/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – Lampade fluorescenti – Produzione origine cinese – Reimballaggio confezioni malesi – Recupero dazi – Termine decadenziale – Mancato rispetto – Illegittimità accertamento - art. 221, comma 3, Regolamento CE 2913/1992 (“CODICE DOGANALE COMUNITARIO”)

Massima:

E' illegittimo il recupero dei dazi doganali oltre il termine decadenziale triennale (Nel caso di specie, l'OLAF (Ufficio Antifrode Europeo) aveva accertato come le lampade fluorescenti importate dalla Malesia fossero di origine cinese. Le Dogane chiedevano il pagamento della differenza oltre il termine triennale)

Riferimenti normativi: Regolamento CE 2913/1992, Art. 221, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori.

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1248/09 depositato il 22/06/2009
- avverso la sentenza n° 16/13/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:

MEI CHIONI SPA
VIA COLLETTA 37 20135 MILANO MI

difeso da:

RIGHETTI ENRICO RAVERA IUCIO
VIA PALESTRO 10/7 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI DAZI

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1248/09

UDIENZA DEL

16/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

43

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011



RG 1248/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l'avviso di rettifica dell'atto di accertamento notificato il 9 aprile 2008 dall'Agenzia Dogane di Genova concernente l'importazione di lampade fluorescenti. L'indagine dell'OLAF (Ufficio Anti Frode Europeo) accertò che le lampade fluorescenti compatte importate nella Comunità dalla Melchioni S.p.A. non erano di origine malese, ma erano state prodotte in Cina, per cui l'Agenzia Dogane ingiunse alla Ditta importatrice il pagamento della maggiore somma rispetto ai diritti precedentemente esatti.

L'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Genova – ha impugnato la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Genova n.16/13/09 depositata il 14 gennaio 2009 con la quale l'Amministrazione Doganale, Ufficio di Genova, era stata dichiarata decaduta dal diritto di accertamento per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 221 del Codice Doganale.

L'appellato si costituisce in giudizio e ripropone i motivi dedotti a sostegno del proprio ricorso introduttivo.

La causa, dopo la discussione delle parti, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione condivide l'avviso del Giudice di 1° grado circa la intervenuta decadenza dal potere di rettifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Dogane.

Ed infatti l'art. 11 del D. Lgs. n.374 del 1990 stabilisce che l'Ufficio Doganale può procedere alla revisione di un accertamento divenuto definitivo entro e non oltre tre anni dalla sua definitività.

La norma ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cass. Sez. Tributaria (Cass. N. 19193/06 e N. 22014/06) la quale ha affermato che la *notizia criminis* consente la notifica dell'accertamento in rettifica oltre il termine triennale ma sempre che la denuncia del reato sia effettuata dall'Amministrazione entro il suddetto termine triennale.


PER TALI MOTIVI

La Commissione respinge l'appello principale e conferma la decisione impugnata.

In considerazione della natura della controversia a contenuto interpretativo della norma di legge contestata compensa la spese del presente grado di giudizio.

Il Relatore

Il Presidente



Sentenza 47/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – Lampade fluorescenti – Produzione origine cinese – Reimballaggio confezioni malesi – Impossibilità riscontro provenienza cinese – Impossibilità riscontro falsità documentazione – Omessa contestazione analoghe importazioni triennio precedente - Invocazione buona fede – Consegue - art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CE 2913/1992 (“CODICE DOGANALE COMUNITARIO”)

Massima:

E' illegittimo il recupero dei dazi doganali per avere la contribuente importato lampade fluorescenti di origine cinese opportunamente reimballate in confezioni di origine malese, tenuto conto dell'impossibilità di desumere la provenienza cinese della merce, la falsità della documentazione e per non aver mosso la Dogana alcun rilievo in questa e nelle precedenti importazioni effettuate nel triennio (Nel caso di specie, l'OLAF (Ufficio Antifrode Europeo) aveva accertato come le lampade fluorescenti, importate dalla Malesia ma opportunamente reimballate con tanto di documentazione doganale falsificata, fossero di origine cinese. La contribuente aveva invocato l'applicazione della buona fede, in quanto, dalle modalità di svolgimento dell'importazione, non era desumibile né la provenienza cinese della merce né la falsità della documentazione, ed inoltre la Dogana non aveva mosso alcun rilievo in questa importazione e in quelle effettuate precedentemente nell'ultimo triennio)

Riferimenti normativi: Regolamento C.E. 2913/1992 Art 220, comma 2, lett.b)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1252/09

UDIENZA DEL

16/12/2010

ore 09:30

riunita con l'intervento de Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MAGLIONE | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SARNI | MARIA LUISA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARRODANO | CESARE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

47

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1252/09 depositato il 22/06/2009
- avverso la sentenza n° 18/13/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposta dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:
MELCHIONI SPA
VIA COLLETTA 37 20135 MILANO MI

difeso da:
RIGHETTI ENRICO RAVERA LUCIO
VIA PALESTRO 10/7 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO DAZI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Genova, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.18.13.09 depositata il 14 gennaio 09 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Melchioni S.p.A. volto all'annullamento dell'avviso di revisione dell'accertamento doganale n. 1124084627 riferito alla Dichiarazione doganale n.4895/V del 27.1.2006.

La revisione era stata determinata dal fatto che dall'inchiesta OLAF era emerso un meccanismo fraudolento consistente nell'invio di lampade fluorescenti dalla Cina alla zona franca di Port Klang per operazioni di reimpballaggio idonee a modificare l'origine del prodotto.

Il Giudice di 1° grado ha accolto il ricorso ravvisando la buona fede del ricorrente in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'importatore che nel triennio aveva effettuato identiche operazioni in ordine alle quali non erano mai stati mossi rilievi da parte della Dogana.

La sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle Dogane la quale ha fra l'altro sostenuto che la Società avrebbe dovuto quanto meno accorgersi della falsità delle certificazioni e quindi della fraudolenza dell'importazione.

La Melchioni S.p.A. si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza della sentenza di 1° grado.

La causa, chiamata all'udienza del 16.12.2010 è passata in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va conseguentemente respinto. Questa Commissione condivide l'avviso del Giudice di 1° grado, atteso che, dalle modalità di svolgimento dell'importazione non era dato desumere la provenienza cinese della merce né la falsità della documentazione.

Peraltro la convinzione della correttezza della pratica doganale era avvalorata dal fatto che importazioni di merci analoghe effettuate in passato non erano state oggetto di rilievo da parte della Dogana.


P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.

In considerazione della complessità della controversia compensa le spese del presente grado di giudizio.

Il Relatore

Il Presidente



Sentenza 22/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Caputo

Intitolazione:

DIRITTI DOGANALI – Importazioni curve riduttori metallici Falsificazione certificati FORM A – Provenienze effettiva - Merci origine cinese – Pagamento dazi anti-dumping – Errore autorità doganale – Errore non riconoscibile dallo spedizioniere

Assenza uso diligenza professionale – Applicazione principio buona fede – Esclusione - art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CE 2913/1992 (“CODICE DOGANALE COMUNITARIO”)

Massima:

Nessuna buona fede per l'importatore che non abbia riconosciuto l'errore utilizzando la diligenza professionale (Nel caso di specie, la contribuente, tramite lo spedizioniere, aveva importato dall'Indonesia alcune partite di curve di riduttori metallici, che non erano d'origine filippina come atteso dai certificati FORM A, rivelatisi falsi, bensì di origine cinese. L'Agenzia delle Dogane recuperava i dazi anti-dumping. Lo spedizioniere invocava la buona fede, ma il Collegio di seconde cure la rigettava in quanto tale errore era riconoscibile con la diligenza professionale dell'operatore, che opera oltre la soglia della c.d. “diligenza media”)

Riferimenti normativi: Regolamento CE 2913/1992, Art. 229, comma 2, lett. b)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 25/10

UDIENZA DEL

10/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

10.12.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAR. 2011

Il Segretario

na emesso a seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 25/10 depositato il 11/01/2010
- avverso la sentenza n° 13/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

controparte:

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.
STR. SABBIONETANA 59 46010 MARCARIA MN

difeso da:

GALANTI FRANCA
LEONE GREGORIO FONTANA VALERIA
VIA ASSAROTTI 7 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVV: SIRERTIFICA n° 6928

L'Agenzia delle Dogane di La Spezia ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che ha accolto il ricorso di Raccorderie Metalliche contro gli avvisi d'accertamento per maggiori diritti doganali.

L'appello, discusso in pubblica udienza, è fondato.

Gli atti impugnati scaturiscono dalla verifica OLAF in Indonesia che ha accertato che partite di curve di riduttori metallici, fra i quali quelli importati dalla società ricorrente, non sono d'origine filippina, come attestato da certificati FORM A, rivelatisi falsi, bensì cinese, con la conseguenza che l'ufficio ha recuperato il dazio antidumping sui tubi e accessori previsto per quelli d'origine cinese.

La Commissione provinciale ha accolto il ricorso per carenza di motivazione degli avvisi d'accertamento ritenendo violato il combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 5 bis, d.lgs. n. 374/90 e 7 l. n. 212/00.

L'Agenzia delle Dogane, oltre a ribadire la legittimità della pretesa sostanziale di cui agli avvisi impugnati, censura la pronuncia lamentando la genericità della motivazione del decisum.

Effettivamente, contraddittoriamente sul punto, gli stessi giudici di prime cure rilevano che gli avvisi contengono il riferimento alle indagini OLAF e ai documenti di trasporto che indicano quale porto di partenza (della merce) Dalian (Cina).

Ossia gli avvisi d'accertamento danno atto dei presupposti di fatto da cui essi traggono ragione dei quali, in quel momento, era in possesso l'ufficio procedente e che giustificavano ipso iure l'azione di recupero del dazio non corrisposto.

D'altra parte dai medesimi presupposti ha preso le mosse il procedimento penale, a dimostrazione che gli avvisi d'accertamento impugnati, scaturenti da indagini eseguite dagli uffici competenti a combattere le frodi, vanno qualificati come atti vincolati.

Per essi trova applicazione il criterio a mente del quale l'obbligo di motivazione ha carattere sostanziale: s'intende adempiuto allorché, come nel caso in esame, contenga l'indicazione degli elementi di fatto integrativi del presupposto d'imposta o della pretesa fiscale oggetto d'accertamento.

Aggiungasi che la ricorrente è stata comunque posta in grado di conoscere gli estremi della pretesa doganale sicché, cognita causa, ha adito la tutela giurisdizionale che ne occupa.

Né va passato sotto silenzio il fatto che la relazione finale OLAF, sopraggiunta dopo la notificazione degli avvisi impugnati, che conferma

la sussistenza degli elementi di fatto – già oggetto d'indagine posti a base degli avvisi d'accertamento – per ritenere integrata la frode era, una volta comunicata all'ufficio, comunque accessibile alla ricorrente.

Passando alla cognizione della questione sostanziale devoluta in giudizio, mette conto sottolineare che non ha rilievo l'affermazione su cui si fonda il ricorso che l'importatore abbia agito in buona fede.

Il principio di buona fede deducibile dall'art. 220 n. 2 lett. b) cod. dog. è solo uno degli elementi integrativi della complessa fattispecie che giustifica la non contabilizzazione a posteriori dei dazi evasi o elusi.

Cumulativamente è richiesto, ai fini dell'operatività della norma, unitamente al rispetto della legislazione vigente in materia di dichiarazione doganale, che l'errore in cui sia incorsa l'autorità doganale non sia riconoscibile, secondo un criterio di ragionevolezza, (non da parte di quest'ultima bensì) dall'operatore: ossia laddove quest'ultimo presupposto non sia concretamente rinvenibile, l'errore, anche se non dovuto a colpa, è accollato all'operatore essendo ricompreso nel rischio d'impresa.

Va al riguardo sottolineato che la norma non richiede affatto che l'errore sia scusabile, ossia immune da colpa, bensì riconoscibile alla stregua del parametro della diligenza professionale dell'operatore, ossia oltre la soglia della c.d. diligenza media.

Significativamente: la stessa ricorrente nella memoria di controdeduzione evidenzia che il subitaneo e transeunte incremento nel periodo di tempo che qui rileva delle transazioni commerciali delle merci d'asserita origine delle filippine oggettivamente dava adito al dubbio che essa non fosse dell'origine dichiarata; peraltro, sovvertendo l'ordine dei criteri come definiti dalla norma, addebita all'autorità doganale l'errore "riconoscibile" che, per le considerazioni sopra espresse, grava invece su di essa.

Conseguentemente, ai sensi della norma richiamata e dell'orientamento della Suprema corte, sulla società ricorrente, importatrice della merce oggetto della frode imputabile all'esportatore, ricade il pagamento dell'obbligazione tributaria evasa (cfr. Cass, sez. un. n. 18190 del 2008).

In ordine alla censura sulla quantificazione del dazio del 23,7%, esso corrisponde alla tariffa doganale vigente all'epoca dell'importazione: sicché il riferimento alla tariffa soddisfa l'onere di specificare la fonte da cui la pretesa doganale trae origine.

Né, passando ad altro profilo, è maturata alcuna decadenza dovendosi assumere quale dies a quo per l'esercizio della pretesa doganale la comunicazione della pronuncia del giudice penale che ha definito il procedimento penale promosso sulla scorta dei medesimi fatti all'esame (cfr. Cass. 14 maggio 2008 n. 12037).


Va infine dichiarata la cessata materia del contendere per quanto riguarda l'applicazione della sanzione per avvenuto pagamento di un quarto. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie l'appello delle Dogane.
Spese compensate.

Genova ~~10~~ 02.2010

Il v. presidente rel.
Oreste Mario Caputo



Sentenza 16/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

ACCISE – Costruzione navi – Acquisto bunker oil – Attività di bunkeraggio - Esenzione accisa prove motori macchinari installati - Specialità norma – Abrogazione implicita TUA Esclusione – Spettanza esenzione - art. 1, comma 6, L. 21 luglio 1965, n. 939 – art. 62, comma 1, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Tabella A, n. 8, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

Massima:

Non sono soggetti ad accisa ed imposta di consumo i carburanti e lubrificanti impiegati nelle prove durante la costruzione della nave ed accertati a bordo prima della consegna della nave (Nel caso di specie, la contribuente effettuava presso il suo cantiere le prove in mare aperto ed in banchina di una costruzione navale. Acquistava il gasolio, l'olio combustibile e l'olio lubrificante occorrenti. All'atto dei vari bunkeraggi, l'ufficio chiedeva l'esenzione prevista dalla L. 939/1965. All'approssimarsi della scadenza, l'Agenzia delle Dogane di Genova chiedeva la somma a titolo di accisa ed imposta di consumo gravanti sui carburanti e lubrificanti impiegate nelle prove ed accertati a bordo prima della consegna della nave)

Riferimenti normativi: L. 939/1965, Art. 1, comma 6
D. Lgs. 504/1995, Art 62 - Tabella A, n. 8



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SPIRITO | VITTORIO |
| <input type="checkbox"/> | LOCCI | LUCIANO |
| <input type="checkbox"/> | ALASSIO | GIAN PAOLO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

- sull' appello n° 1073/09
depositato il 27/05/2009
- avverso la sentenza n° 310/14/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA
VIA GENOVA 1 34121 TRIESTE TS

difeso da:
PUOTI GIOVANNI
VIA PANAMA 68 00100 ROMA RM

Atti impugnati:
INVITO A PAGAMENTO n° 102758 ACCISE OLI MIN.

- sull' appello n° 1074/09
depositato il 27/05/2009
- avverso la sentenza n° 311/14/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA
VIA GENOVA 1 34121 TRIESTE TS

difeso da:
PUOTI GIOVANNI
VIA PANAMA 68 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1073/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

SEZIONE 11

04/11/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

10

PRONUNCIATA IL:

04 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 FEB. 2011

SENTENZA

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1073/09 (rifiutato)

UDIENZA DEL

04/11/2010

ore 09:30

Atti impugnati:

INVITO A PAGAMENTO n° 26003 ACCISE OLI MIN. 2006

- sull' appello n° 1075/09
depositato il 27/05/2009

- avverso la sentenza n° 312/14/2007

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA

proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

controparte:

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA
VIA GENOVA 1 34121 TRIESTE TS

difeso da:

PUOTI GIOVANNI
VIA PANAMA 68 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

INVITO A PAGAMENTO n° 36529 ACCISE OLI MIN.

FATTO

la Fincantieri effettuava presso il suo cantiere di Sestri Ponente (GE) le prove (in mare aperto e in banchina) di una costruzione navale. Essa acquistava quindi il gasolio, l'olio combustibile e l'olio lubrificante occorrenti, annotando i quantitativi imbarcati nel c.d. "manifesto provvisorio del carico". All'atto dei vari bunkeraggi l'Ufficio nulla richiedeva a titolo di accise, in base al presupposto della vigenza dell'art. 1 ultimo comma, L. N. 939/1965, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 504/1995, con conseguente spettanza dell'esenzione ivi prevista.

A distanza di quasi cinque anni - allo scadere del termine di prescrizione previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 504/1995 - l'Ufficio delle Dogane di Genova richiedeva una somma:

1) a titolo di accisa ed imposta di consumo asseritamente gravanti sui carburanti e lubrificanti impiegati nelle prove (oltre ad interessi ed indennità di mora) liquidati, liquidate ai sensi del punto n. 8, Tab. A, D. Lgs. n. 504/1995, ad aliquote ridotta pari al 30% di quella ordinaria;

2) a titolo di accisa ed imposta di consumo ad aliquota ordinaria sui carburanti e lubrificanti "...accertati a bordo ... prima della consegna della nave (oltre ad interessi per ed indennità di mora). L'Ufficio sostiene che l'assoggettamento ad accisa ed imposta di consumo dei prodotti giacenti a bordo si doveva al fatto che l'imbarco era avvenuto oltre le 48 ore precedenti alla partenza della nave.

Avverso tale atto impositivo la Fincantieri S.p.A. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Genova

La CTP:

In relazione alla lamentata violazione dei principi in materia di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento di cui all'art. 10, L. N. 212/2000, si pronunziava come segue: *"Constatato il susseguirsi di decreti, nonché, dal 1991, più volte reiterati, si ritengono non dovuti gli interessi moratori (art. 10, L. 212/2000)".*

Respingeva, per il resto, il ricorso.

APPELLO PARZIALE UFFICIO

1) Violazione ed errata interpretazione dell'art. 10 della L. 27/07/2000 n° 212.

Deve rilevarsi, preliminarmente, che il Giudicante di prime Cure sia incorso in una erronea interpretazione dell'art. 10 della L. 212/2000.

Il Giudice di prime Cure ha ritenuto di dover applicare al caso di specie il terzo comma dell'articolo in esame il quale dispone "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. La norma citata, come risulta chiaro dal suo tenore letterale, trova applicazione con riferimento alle sole sanzioni, non prevedendone la irrogazione se la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.

Il problema, in altri termini si sposta nel determinare se gli interessi moratori possano o meno essere considerati come sanzioni e se, conseguentemente possa trovare applicazione al caso di specie l'art. 10 terzo comma della L. 212/2000, così come ha ritenuto il Giudice di prime cure.

L'indennità di mora, sicuramente non ha carattere sanzionatorio e, conseguentemente non rientra nella previsione di cui alla citata norma.

APPELLO INCIDENTALE DI PARTE

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6° comma, l. 21 luglio 1965, n. 939, 15 disp. prel, c.c., 62 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e del punto n. 8, tab. a), d. lgs. n. 504/1995, cit..

In relazione alla natura settoriale della L. 21 luglio 1965, e della conseguente natura speciale della disciplina agevolativa recata dall'art. 1, 6° comma, di detta Legge

L'esenzione del '65 riguarda solo i soli cantieri navali e, per questi ultimi, le sole prove di motori e macchinari se ed in quanto già installati a bordo di navi.

Il punto n. 8, Tab. A), D. Lgs. n. 504/1995, riguarda invece prove, collaudi o revisione di qualsiasi tipo di motore, sia di marina che di aviazione, ovunque e da chiunque effettuate

E' ben vero che la norma del Testo Unico Accise ha portata più ampia di quella del 1965, e che pertanto essa si "sovrappone" all'esenzione del '65, disciplinando anche casi da quest'ultima previsti. Ma ciò non implica l'abrogazione tacita per incompatibilità della seconda come sembra supporre il Giudice a quo

in relazione alla piena compatibilità della disciplina agevolativa recata dall'art. 1, 6° comma, L. n. 939/1965, con il D. Lgs. n. 504/1995, T.U.A..

l'entrata in vigore, nel 1965, della Legge n. 939, non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme

C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 04/11/2010 RG APPELLI

comma, L. n. 939/1965, con il D. Lgs. n. 504/1995, T.U.A..

l'entrata in vigore, nel 1965, della Legge n. 939, non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme agevolative previste dal D.L. n. 989/1964; ciò è dimostrato dal fatto che quattro anni dopo, e precisamente nel 1969, è stato adottato il D.M. 21/6/1969, n. 239400, proprio per disciplinare le modalità applicative dei benefici previsti dalle norme agevolative del 1964;

in ordine alle argomentazioni addotte nella sentenza appellata a fondamento della pretesa abrogazione tacita dell'art. 1, 6° comma, L. n. 939/1965, ad opera del D. Lgs. n. 504/1995, T.U.A.

Ne discende l'incongruità della tesi secondo cui l'abrogazione dell'art. 1, 6° comma, L. n. 939/1965, discenderebbe dalla nuova regolamentazione della materia operata con il D. Lgs. n. 504/1995, Testo Unico Accise, posto che non è stato quest'ultimo a regolare "ex novo" la materia ed i precedenti provvedimenti con i quali si è a ciò provveduto operando quella riconsiderazione dell'intero sistema delle imposte di fabbricazione/consumo considerata e ciò non ha affatto comportato l'abrogazione dell'esenzione in oggetto.

2. in relazione alla lamentata violazione dell'art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212, in materia di collaborazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento

Ancorché tale norma si limiti ad escludere esplicitamente solo l'irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi, costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la tutela del legittimo affidamento in campo tributario può giustificare, "... non soltanto l'inapplicabilità di sanzioni e/o di interessi moratori, bensì l'inesigibilità tout court della prestazione tributaria" (così, Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2002, n. 17576); il medesimo principio di diritto è stato poi confermato da numerosissime pronunzie, sia di legittimità che di merito; ci si limita qui a richiamare Cass. Civ., Sez. Trib., 29 agosto n. 18218, Cass. Civ., Sez. Trib., 30 gennaio 2007, n. 1949, Cass. Civ., Sez. Trib., 6 ottobre 2006, n. 21513, Cass. Civ., Sez. Trib., 20 giugno n. 16843, nonché, per quanto concerne la giurisprudenza di merito, tra le tante, Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. 38A, 29 giugno 2006, n. 84, concernente tra l'altro una fattispecie per molti versi assimilabile a quella di cui è causa

in ordine alla totale infondatezza dell'appello avversario in relazione al capo della sentenza impugnata con la quale si dichiara non dovuti gli interessi moratori

E' appena il caso di ribadire, invece, che la norma de qua prevede che "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

3. in ordine alla lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Al riguardo, si osserva che l'idoneità o meno delle prove addotte dal destinatario di un atto impositivo al fine di dimostrarne l'infondatezza è questione di merito, che nulla ha a che vedere con l'eshaustività della motivazione.

E' quindi palesemente inconferente il riferimento del Giudice alla mancata adduzione di "elementi contabili ... idonei a provare l'insussistenza del gravame".

4. in ordine alla lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 254, d.p.r.

23 gennaio 1973, n. 43, art. 2, 1° comma, d. lgs. n. 504/1995.

La tesi avversata, inoltre, è erronea perché il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 254, 4° comma, cit., presuppone esclusivamente che il requisito di "nave in partenza" sussista al momento dell'imbarco delle provviste di bordo.

Laddove tale requisito sussista risulta del tutto irrilevante che la partenza avvenga prima o dopo quarantotto ore ovvero non avvenga affatto.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AGENZIA

1. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6° comma L. 939/1965, art. 15 disp. prel. ce, art. 62 D. Lgs. 504/95 e p. 8, tab. A);

Il Legislatore nazionale aveva, in sostanza, facoltà di non accordare o di accordare nei termini ritenuti più opportuni, benefici fiscali al settore e la norma agevolativa del testo unico del 1995 di cui si discute è in sintonia con quanto disposto dai principi e dalle direttive CE sopra richiamate. Lo

stesso non può dirsi per l'agevolazione concessa dalla L. 939/65, che non può sopravvivere dopo la costituzione della Comunità Europea e delle sue regole di mercato, ove agevolazioni alle industrie nazionali che possano distorcere il principio della libera concorrenza devono essere previamente autorizzate dalla Commissione.

L'agenzia produce una sentenza della CTR di Trieste proprio in una causa dal medesimo tenore e con protagonista proprio al ricorrente FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA, che sostiene l'incompatibilità delle due norme succedutesi nel tempo e connotate entrambe dallo stesso grado di specialità, evidenziandosi un obiettivo contrasto fra la norma successiva del punto 8 tab. A), e la precedente dell'art. 1, comma 6 L. 939/65, tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione, per cui la legge successiva regola ex novo l'intera materia anche per la parte già regolata dalla legge anteriore.

2. Sulla violazione ed errata interpretazione dell'art. 10 della L. 27/07/2000 n° 212

Sul punto la giurisprudenza tributaria, la prassi e la dottrina sono ormai concordi: l'indennità di mora prevista dall'art. 3 del T.U.A., unitamente agli interessi, costituisce un accessorio al credito e non riveste natura sanzionatoria, non escludendo, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste per la stessa violazione.

3. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. 21 luglio 2000 n° 212.

Si deve premettere infatti che l'avviso di pagamento di cui si tratta è il risultato di una serie di attività di accertamento quantitativo di prodotti petroliferi a bordo della nave in questione, eseguite "in contraddittorio" con la controparte, nella persona del rappresentante doganale della Società, come risulta dai relativi verbali, controfirmati da quest'ultimo.

4. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 254 D.P.R. 23 gennaio 1973 n° 43; art. 2, comma 1°, D.lgs. N° 504/95.

Come la stessa controparte indica nel ricorso (e come si rileva dagli stessi sopra citati verbali di accertamento, controfirmati dalla parte) ci si riferisce alla fase in cui la costruzione della nave è ormai terminata; essa si trova dunque fuori dallo stato delle "prove sperimentali" di cui al punto 8 tabella A).

IN UDIENZA

Ribadiscono le argomentazioni in atti. La parte produce e commenta una nota di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate relativa alla riduzione dell'aliquota d'accisa per i prodotti impiegati per le "prove sperimentali" di collaudo e per l'accisa piena per la giacenza del prodotto a bordo, allorché trascorrono le 48 ore tra il rifornimento e la partenza. L'ufficio dichiara di conoscere la circolare, ma non replica.

Preliminarmente vengono riuniti i tre procedimenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003 inerenti alle medesime problematiche sorte tra la FINCANTIERI e l'Ufficio delle Dogane

MOTIVAZIONI

accisa ed imposta di consumo gravanti sui carburanti e lubrificanti impiegati nelle prove.

Il Testo Unico Accise del 1995 ha portata più ampia di quella del 1965, e che pertanto essa si "sovrappone" all'esenzione del '65, disciplinando anche casi da quest'ultima previsti. La CTP ha convalidato la tesi dell'ufficio nel sostenere che ci sia stata una abrogazione tacita della norma di esenzione in quanto incompatibile con il TUA. Infatti la nuova disciplina prevede l'abrogazione solo delle norme precedenti incompatibili col nuovo testo.

L'esenzione del '65 riguardava solo i cantieri navali e per le sole prove di motori e macchinari se ed in quanto già installati a bordo di navi.

Il punto n. 8, Tab. A), D. Lgs. n. 504/1995, riguarda invece prove, collaudi o revisione di qualsiasi tipo di motore, sia di marina che di aviazione, ovunque e da chiunque effettuate. Quindi ci sono evidenti elementi di specialità della fattispecie disciplinata dall'art. 1, 6° comma, L. n. 939/1965, rispetto a quella regolata dal punto n. 8 della Tab. A), D. Lgs. n. 504/1995 del TUA. E ciò porta ad escludere il rapporto di incompatibilità oggettiva che è il presupposto affinché possa assumere rilevanza giuridica l'ipotesi di abrogazione tacita.

Art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212, in materia di collaborazione, buona fede e tutela del legittimo

C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 04/11/2010 RG APPELLI

all'indennità di mora relativi al primo addebito. La copiosa giurisprudenza prodotta dalla parte ed in special modo quella relativa alla sentenza della Cass. del 10/12/2002 disciplina in modo inequivoco che in caso di legittimo affidamento << non soltanto l'inapplicabilità di sanzioni e/o di interessi moratori, bensì l'inesigibilità tout court della prestazione tributaria >>.

Per verificare le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10 è sufficiente la dichiarazione dell'Ufficio resa in udienza che conferma la tesi di controparte e cioè che solo dopo molti anni dall'emanazione del D. Lgs. n. 504/1995 c'è stata una inversione interpretativa dell'Ufficio della L. 21 luglio 1965 sfavorevole alla Fincantieri. Da ciò ne discende che il Contribuente, all'epoca, avrebbe agito in perfetta buona fede per cui ci sono tutti i presupposti stabiliti dalla citata sentenza della Cassazione affinché sia riconosciuto il principio di legittimo affidamento.

In conclusione la decisione relativa al punto esaminato deve essere riformata perché non c'è stata abrogazione tacita della norma prevista dalla L. n. 939/1965, come sopra visto, ed inoltre la sentenza va riformata anche per l'applicazione dell'art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 in aderenza a quanto sancito dalla Suprema Corte.

Sul secondo addebito relativo all'accisa ed imposta di consumo ad aliquota ordinaria sui carburanti e lubrificanti accertati a bordo prima della consegna della nave.

Preliminarmente questa Commissione respinge la doglianza di parte circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212, per la carenza della motivazione addotta a fondamento della pretesa impositiva.

La parte era informata delle pretese formulate dall'Agenzia. E ciò è evidente se si considera che l'avviso di pagamento è la sintesi di una serie di attività di accertamento quantitativo di prodotti petroliferi a bordo della nave in questione, eseguite "in contraddittorio" con la controparte, nella persona del rappresentante doganale della Società, come risulta dai relativi verbali.

Entrando nel merito.

La sentenza appellata ha recepito la tesi dell'agenzia che ha ritenuto assoggettabili ad accisa ed imposta di consumo in misura "piena" i prodotti petroliferi di cui ha accertato la presenza a bordo "prima della consegna della nave.

La nota esplicativa della Agenzia delle Dogane del 17 luglio 2009, prodotta dalla parte in udienza, così conclude :

<<Si ritiene, quindi, che in tale circostanza, a seguito del rientro in porto della "nave in costruzione" dopo l'effettuazione delle prove in mare si possa prescindere dall'applicazione dell'accisa intera rispetto al prodotto giacente a bordo che deve intendersi destinato all'impiego agevolato in questione, con la conseguente applicazione della pertinente aliquota d'accisa ridotta.>>

Le indicazioni fornite dalla Agenzia sono chiare ed oltretutto sono rimaste prive di replica nel dibattimento odierno da parte dell'Ufficio e pertanto, anche in questa parte, la sentenza va riformata.

La complessità della causa portano a ritenere equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In riforma della decisione di 1° grado ed in accoglimento dell'appello incidentale di parte, annulla gli avvisi di pagamento relativi agli anni 2001,2002 e 2003. Spese compensate

Genova, 04/11/2010.


IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Spinto



IL PRESIDENTE DELLA SEZ. 11

Preso atto della richiesta di correzione del testo della sentenza n. 16/11/11 del 4.11.2011 Rga. 1073-1074-1075/09 presentata dall'Agenzia delle Dogane in data 21.04.2011; rilevato che effettivamente dopo la parola "legittimo" a pag. 4 e' saltato un intero periodo

DISPONE


l'integrazione del testo nel modo seguente: "**affidamento. Il primo Giudice ha valutato l'applicabilita' della norma limitatamente agli interessi relativi**"

Dispone la comunicazione del testo corretto della sentenza depositata in data 24.11.2011 e già comunicata alle parti.

Genova 11.05.2011

IL PRESIDENTE

(V. Spicciotto)



Sentenza 174/4/2010 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Zerilli, Relatore: Schito

Intitolazione:

DOGANE - Credito d'imposta per riduzione di aliquota di accisa su gasolio per autotrazione - Utilizzo dell'eccedenza oltre l'anno solare in applicazione dell'art. 17 c. 1 D.L.vo 9/7/97 n. 241

Massima:

Contrasto con la disciplina del DPR 9/6/2000 n. 277 che prevede invece la presentazione di apposita istanza di rimborso entro i sei mesi successivi dell'anno – Conseguente avviso di pagamento per il recupero dell'eccedenza – Legittimità, configurandosi la disciplina del DPR 277/2000 “speciale” rispetto al sistema generale di compensazione dei crediti di cui al D.L.vo 24/97



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 556/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 4

01/10/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

174

ZERILLI GIOVANNI CLAUDIO Presidente

SCHITO ANTONIO Relatore

CAPUTO BENEDETTO Giudice

PRONUNCIATA IL:

01-10-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16-12-2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 556/10
depositato il 24/05/2010

- avverso RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO DAZI
contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Il Segretario

[Signature]

FATTO

Con processo verbale di revisione dell'accertamento del 24/2/2010, redatto da funzionari in servizio presso la Dogana di Savona, in richiamo a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, veniva contestato alla [REDACTED] di aver eseguito operazione di importazione di partita di kg.3.513,31 di carne bovina congelata e disossata, fruendo, in base ad utilizzo impropri di certificati AGRIM, di dazio agevolato, al solo scopo di trasferire il profitto dello sconto daziario alla Euromeat Spa. dalla quale la Cancelloni Srl aveva acquistato la suddetta partita di merce il 23/2/07 ed alla quale l'aveva poi rivenduta, senza mai averne acquisito il possesso, come dalla dichiarazione IM 4 n 1473/E, in data tale indicata - 28/2/08.

L'Agenzia delle Dogane di Savona, quindi, con l'avviso di rettifica dell'accertamento della suddetta dichiarazione doganale, recante nell'oggetto la data del 28/2/07, chiedeva alla Cancelloni Srl, il pagamento della maggiore somma dovuta per dritti doganali, in ragione di € 13.356,68=.

Avverso tale avviso di rettifica di accertamento proponeva ricorso la [REDACTED] (già [REDACTED]) con sede in Magione (PG), in persona del legale rappresentante, Signor Fabio Cancelloni, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Sorci e Matteo Schippa del foro di Perugia, contestandone la legittimità ed il fondamento, per i motivi come segue essenzialmente riassunti.

- Vizi propri dell'avviso di rettifica: 1) Inesistenza/errata identificazione dell'operazione doganale, indicando il processo verbale di revisione quale documento doganale la dichiarazione IM4 n. 1473 del 28/2/08, mai emessa dalla [REDACTED] errore riportato anche nella fase espositiva della descrizione e motivazione del provvedimento, con conseguente, quindi, difetto/errore di motivazione. Rilevava che invece nella parte conclusiva del verbale, il conteggio degli interessi era stato eseguito dal 2007, di talchè l'avviso di rettifica doveva essere annullato per palese errore incidente sulla sostanza del provvedimento.- Altro motivo di annullamento:2) Assenza e contraddittorietà della motivazione, per il rinvio nel processo verbale di revisione alle motivazioni del processo verbale della Guardia di Finanza non riguardante la dichiarazione doganale oggetto della rettifica impugnata, ma finalità di verifica fiscale a carattere parziale in materia doganale relativamente al periodo 1/1 - 31/12/05 ed altre tre operazioni, di contenuto diverso,

dell'esercizio 2006, ancora aperto. Ciò che rendeva abnorme il provvedimento. La società ricorrente rilevava, inoltre, che i processi verbali suddetti della Guardia di Finanza erano inficiati da vizi propri, per i quali l'avviso di rettifica su di essi basato era stato annullato dall'C.T.P. di Perugia, con sentenza 322/09, avendo poi resto gli stessi verbalizzanti riconosciuto che la ██████████ aveva tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per eseguire le operazioni di importazione, ed espresso solo dubbi sulla metodologia di utilizzo del beneficio del dazio agevolato.

In punto di diritto, affermava, con richiamo a conforme giurisprudenza di merito delle Commissioni Tributarie:

-la carenza del potere dell'Agenzia delle Dogane a procedere in via autonoma all'accertamento contestato, trattandosi di materia riservata alla competenza del Ministero del Commercio Internazionale;

-la violazione della nota 7/5/08 del Ministero delle attività produttive, ed altresì dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente, per la marcata valutazione da parte della Dogana delle osservazioni contenute in memoria allegata al processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Perugia e di inviata istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in rettifica;

-il contrasto con la Ris. Min. n. 363869 del 27/11/07 in base alla quale risulta la correttezza dell'operato della società.

L'errata applicazione/interpretazione dell'art. 14 c. 2° del Reg. CE 954/04 evincendosi dal parere del Ministero del Commercio Internazionale del 14/5/07 la cedibilità dei diritti derivanti dai titoli entro il periodo di validità loro assegnato, non potendosi estendere l'eccezionale loro incedibilità, disposta nei Regolamenti CE 1080/81, 954/02 e 780/03, oltre i casi ed il periodo temporale per i quali era espressamente prevista, essendo invece le concessioni contestate dalla Finanza nel 2007 a titoli di importazioni di cui ai Reg. CE n. 715/05 e 704/06. Adduceva a sostegno parere del Ministero del Commercio Internazionale.

-l'errata applicazione dell'art. 143 Reg. CE 2454/93, nella parte che impone un controllo dei legami societari tra diverse società che partecipano alle quote GATT, trattandosi di previsione non applicabile al caso ██████████ perché non richiamato nei regolamenti 2005 e 2006 disciplinanti le operazioni in questione.

L'errata contestazione dell'intento speculativo, in quanto le operazioni in questione erano state eseguite tra società realmente esistenti ed operanti in campo nazionale ed internazionale, con propri impianti in regioni diverse e svolgenti la loro attività in modo indipendente, senza alcun legame societario. In tal senso la nota del 2004 dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (ÖI AF) che configura illegittime solo le situazioni in cui gli operatori non siano indipendenti e svolgono un ruolo di società di comodo. Cita a sostegno C.T.R. di Genova n. 100/07 e di Torino 52/33/08.

- il difetto di legittimazione passiva della società. Ove si ritenesse invece che la Cancelloni Srl. si fosse limitata ad una mera interposizione dichiarativa doganale, l'accertamento sarebbe nullo per difetto di legittimazione passiva della società, ai sensi dell'art. 38 DPR 43/73.

la violazione del principio di legalità, nessuna norma sanzionando il comportamento della società e giustificando il recupero delle somme richieste.

- l'affidamento incolpevole della società, essendo la contestata violazione diffusa nella pratica commerciale, suffragata dalla prassi anche degli uffici doganali e dei conformi pareri ministeriali, oltreché dalla giurisprudenza tributaria, sicché la condotta della società non è sanzionabile in base all'art. 10 dello Statuto del Contribuente. Chiedeva, pertanto, previa, in via cautelare, sospensione, giustificata anche dalla preannunciata irrogazione, con separato atto, in della sanzione, ex art. 303 c. 3° DPR 43/73, - non dovuta in base anche a nota della Dir. Reg. Liguria n 11969 del 21/4/08 - in via preliminare declaratoria di carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Dogane, nel merito l'annullamento del provvedimento impugnato, o, in via subordinata riduzione delle somme dovute, in ogni caso di disporre la rateizzazione.

Nelle controdeduzioni formulate in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Dogane, riassunto il quadro normativo sulla disciplina Comunitaria dei certificati AGRIM, da cui si desumeva la non trasferibilità dei titoli ex art. 14 c.2° Reg. 504/02, in deroga all'art.9 Reg.CF 1991/90 e l'esser legata dal 2004 in poi la concessione e quantificazione dei titoli all'effettiva importazione dell'anno precedente, replicava alle argomentazioni della società ricorrente. Quanto ai vizi propri dell'avviso di rettifica, affermava esser dipesa l'erronea indicazione dell'anno di emissione della contestata bolletta doganale da mero errore formale che non ne aveva impedito al ricorrente l'esatta individuazione e che l'atto impositivo richiamava semplicemente il processo verbale della Guardia di Finanza, avente

ad oggetto operazioni similari della società ricorrente, ma che conteneva motivazione indipendente, ricostruita in base agli elementi riscontrati dalla Dogana di Savona, e cioè l'improprio utilizzo dei titoli AGRIM nella contestata operazione doganale, per consentire alla società ricorrente di mantenere inalterate le quote di accesso al confinante e traslare ad altri soggetti lo scontro daziario. E fondandosi la vertenza su tale indebito utilizzo dei titoli AGRIM, la fattispecie integrava il tipico caso di abuso del diritto, ravvisato sia dalla Corte di Giustizia CE, sia dalla Corte di Cassazione, con diverse pronunce, e di recente, anche dalla C.T.R. di Genova, con sentenza n. 25 del 10/1/09. Respingeva altresì le censure di errata interpretazione dell'art. 14 c. 2° Reg. CE 954/02 e di violazione del parere del Ministero del Commercio Internazionale, trattandosi nella fattispecie non di compravendita di titoli, ma di merci, così come non pertinenti erano il richiamo all'art. 143 Reg. CE 2454/93, non risultando sussistere alcun legame tra le società coinvolte nell'operazione doganale in questione, ed il riferimento allo svincolo della cauzione ex art. 14 Reg. CE 954/02, non incidendo nell'eventuale irregolarità dell'importazione.

Rilevava, infine, che la società avendo proposto istanza al Ministero del Commercio Internazionale non poteva sostenere l'affidamento incipiente.

Concludeva, pertanto per il rigetto del ricorso, con condanna della parte alle spese di giudizio.

La società ricorrente presentava memoria illustrativa nella quale, precisato che il thema decidendum era rappresentato dalla valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso sull'illegittimità del provvedimento impositivo, che sviluppava, invocando il principio di non contestazione in ordine all'eccepite difetto di legittimazione passiva di essa società ricorrente. Quanto all'abuso del diritto pur dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto perché l'argomento era stato avanzato per la prima volta dall'Agenzia della Dogana nelle controdeduzioni, ne negava l'esistenza dei presupposti, ribadendo la liceità dell'operazione, stante la cedibilità dei titoli, riconosciuta dalla stessa Agenzia della Dogana di Savona e le sue finalità esclusivamente economiche, senza alcun indebito vantaggio.

Si confermava, quindi, nelle conclusioni del ricorso.

Anche l'Agenzia della Dogana presentava memoria, ribadendo la mancanza di vizi dell'avviso di rettifica e l'esistenza nella fattispecie del potere di accertamento in capo all'Agenzia della Dogana, opponendo all'eccepite difetto di legittimazione passiva della

società ricorrente il disposto dell'art. 201 c. 3° del C.D.C. che individua il decidente di un'operazione doganale nel dichiarante ed il principio, altresì, sancito dalla giurisprudenza tributaria di merito e della Corte di Cassazione, in base al quale l'obbligazione doganale sorge in capo a tutti coloro che hanno preso parte all'operazione. In riferimento alla nota della Dir.az. Regionale della Liguria n.11969 del 21/4/08, affermava che essa aveva riguardato la non applicazione della sanzione ex art. 303 C.D.L. a caso diverso.

Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle già assegnate conclusioni.

Concessa la sospensione dell'atto impugnato, la controversia perveniva per la trattazione del merito all'udienza dell'1/1/10, nella quale venivano sentite le parti, come in verbale rappresentante, che si confermavano nei rispettivi assunti, ma la Commissione, ravvisata la necessità di approfondire l'esame delle questioni sollevate, rinviava la pronuncia della decisione, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione dei principi generali in tema di provvedimento amministrativo, la sua erronea indicazione nel processo verbale dell'anno di riferimento, 28/2/2008 anziché 28/2/2007, della dichiarazione doganale contestata non comporta la nullità dell'avviso di rettifica, che può essere dichiarata allorché vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della data della suddetta dichiarazione, ma non quando dal contesto del processo verbale medesimo e dell'avviso di rettifica del quale costituisce parte integrante, ed altresì da ogni elemento identificativo da essi risultante, ne sia possibile l'esatta individuazione. Nella fattispecie, è di tutta evidenza che l'erroneo riporto, sia nell'epigrafe che nella motivazione del processo verbale, dell'anno della dichiarazione doganale costituisce mero errore materiale, facilmente riconoscibile in quanto dal medesimo processo verbale, come la società ricorrente ha rilevato, il computo dei correlati interessi dovuti decorre dal 28/2/07. La data del 28/2/07 dell'operazione è stata peraltro esattamente indicata nell'avviso di rettifica dell'accertamento (come anche nel processo verbale di accertamento violazione del 25/2/2010 e nella comunicazione di rettifica del 26/2/2010 nelle parti riferite alle sanzioni), sicché la dichiarazione doganale di cui trattasi deve ritenersi compiutamente individuata nella sua riferibilità alla società, in allora Cancelloni Srl., come del resto la società stessa ha nel ricorso dimostrato d'aver avuto contezza.

Né può costituire motivo di annullamento il richiamo contenuto nel processo verbale di revisione al processo verbale della Guardia di Finanza, effettuato a significare che

L'operazione doganale che si veniva a contestare si poneva nella continuità di precedenti analoghe operazioni oggetto di rilievo da parte della Guardia di Finanza, non certo quale rinvio per relationem, ovvio essendo che il suddetto verbale della Guardia di Finanza avendo validità temporale limitata all'anno 2006, non poteva comprendere operazioni successive. Sono, quindi, inconferenti le censure sollevate nel ricorso in riferimento al suddetto processo verbale, così come quelle relative alla trasferibilità dei titoli AGRIM, avendo l'Agenzia delle Dogane, come la stessa società ricorrente ha nelle memorie riconosciuto, abbandonato la contestazione al riguardo, e peraltro il processo verbale di revisione contiene, in relazione alla descritta operazione, la specifica motivazione " dell'uso improprio dei titoli AGRIM, allo scopo", come testualmente nel verbale si legge, " di fruire dell'importazione daziaria ridotta e di traslare ad altri soggetti il profitto dello sconto daziario". Risulta, chiaramente, quindi, che l'Agenzia delle Dogane ha inteso contestare il comportamento elusivo della Cancelloni Srl. nell'utilizzo dei titoli AGRIM con la esclusiva finalità di consentire ad altri un indebito risparmio d'imposta, ciò che concreta la figura dell'abuso del diritto, di matrice comunitaria, trovando la sua fonte nella nota sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE del 21/2/06, C 255/02, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che porre in essere negozi leciti, con il solo fine, tuttavia, di promuovere un vantaggio fiscale di segno contrario rispetto agli obiettivi che le norme utilizzate si ripromettevano di conseguire, realizza una pratica elusiva vietata dalla Direttiva del Consiglio 23/7/90 n.90/434/CEE. Tale configurazione in ambito comunitario dell'abuso di diritto è stata recepita con giurisprudenza costante dalla Corte di Cassazione (v. ancora tra le più recenti Cass. Sez. Trib. 9/12/09 n. 25726 e 26/2/10 n. 4737) quale forma di elusione che si verifica allorché, pur nel rispetto formale della norma, siano utilizzati strumenti giuridici per porre in essere operazioni prive di ragioni economiche apprezzabili, al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Non è perciò ravvisabile nella fattispecie l'eccepito mutamento della motivazione in corso di causa, data la sostanziale coincidenza della nozione di elusione e di abuso di diritto.

Sotto questo profilo va peraltro rilevato che la Suprema Corte, nello sviluppo della sua giurisprudenza, ha affermato, in particolare con le sentenze delle SSUU n. 30055, 30056 e 30057 del 23/12/08, l'esistenza oltre che nell'ordinamento comunitario, anche nell'ordinamento nazionale, indipendentemente dalla presenza di una norma antielusiva, di un immanente principio antiabuso derivante direttamente dall'art. 53 della Costituzione,

senza che esso contrasti con l'altro principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, perché il riconoscimento del generale divieto di abuso del diritto non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma solo nel disconoscimento degli effetti abusivi dei negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione delle norme fiscali. Con le succitate sentenze, la Suprema Corte ha affermato, pertanto, che l'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria degli effetti abusivi posti in essere è rilevabile d'ufficio da parte del giudice, in ogni stato e grado del giudizio. Sicché non può rilevare nella materia l'eccepito mancato rispetto delle formalità procedurali poste dall'art. 37 bis DPR 600/73 che si deve ritenere trovino applicazione soltanto in materia di imposte dirette.

Per quanto concerne l'aspetto probatorio, ancora la Suprema Corte ha affermato che per escludere la ricorrenza dell'abuso del diritto incombe al contribuente l'onere di provare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, con carattere non meramente marginale o teorico, delle operazioni poste in essere (v. Cass. Sez. Trib. 8/4/08 n. 8772 e 21/1/09 n. 1465).

E venendo alla fattispecie in esame, la società ricorrente non ha invero fornito, né nel ricorso né in udienza valide giustificazioni concretamente verificabili, delle ragioni economiche per cui le operazioni sono state effettuate, essendosi limitata a genericamente affermare essersi trattato di transazioni effettive, tra soggetti giuridicamente esistenti o privi di collegamenti, dettate da esclusive finalità di interesse economico, locatamente attuabili, in alternativa alle cessioni dei titoli, con il conseguimento in entrambi i casi dello sconto daziario. In realtà, l'interesse e la convenienza economica delle suddette operazioni non appaiono francamente credibili: non è dato comprendere, infatti, perché l'Euromeat Spa, acquistata la merce in Uruguay debba venderla alla Cancelloni Srl. prima dello sdoganamento, per poi riacquistarla, pochi giorni dopo, ad un prezzo superiore, come è da presumere, a sdoganamento avvenuto, senza che risulti che la merce sia stata movimentata o abbia subito lavorazione alcuna, senza, quindi, che la Cancelloni Srl. ne abbia avuto l'effettivo possesso. Sarebbe stato logico attendersi la più semplice operazione di cessione dei titoli AGRIM data in allora la loro cedibilità. L'è lecito dubitare del giuridico fondamento dell'asserita liceità delle suddette operazioni di vendita e riacquisto in alternativa alla cessione dei titoli AGRIM, perché non si comprenderebbe la "ratio" della loro assegnazione contingentata, rendendone inutile la normativa, dato che in

tal modo tutti gli operatori diventerebbero comunque beneficiari di un regime daziario agevolato. Sotto questo aspetto non possono ritenersi giustificativi i richiamati pareri, quello del Ministero delle Finanze, risalente peraltro al 1987 e volto in particolare ad affermare la validità delle cessioni ai fini IVA, quello del Ministero del Commercio Internazionale che non contiene a ben vedere un chiaro pronunciamento, conclusivamente, anzi, rinviando, in ordine alla possibilità di acquisto di merce allo stato estero per la successiva rivendita allo stesso soggetto dopo essere stata nazionalizzata, alle valutazioni delle autorità inquirenti ed osservando che "l'operazione debba essere giustificata economicamente e non debbano esserci indebite speculazioni", e quello di cui alla nota Olaf, tesa prettamente a contrastare l'accaparramento di quote tariffarie mediante artificiosi collegamenti societari. Neppure, infine, possono essere condivisi i precedenti giurisprudenziali citati dalla società ricorrente, basati prevalentemente sulla mancanza di una espressa previsione normativa a sancire l'illiceità e la sanzionabilità delle operazioni di cui trattasi, e superati, quindi, dal sopra delineato orientamento della Corte di Cassazione in tema di abuso del diritto. E quanto alla sanzionabilità, pure contestata nel ricorso, della condotta societaria, la Commissione non ritiene di potersi pronunciare, non rientrando nell'oggetto della controversia.

La Commissione, pertanto, ritiene che nella fattispecie le operazioni in questione configurino l'abuso del diritto, in quanto prive di valide motivazioni commerciali e convenienza economica poste in essere al solo scopo, come ritenuto dall'Agenzia delle Dogane, di fruire di imposizione daziaria agevolata e di trasferire ad altro soggetto il profitto dello sconto daziario. Legittimo, quindi, il recupero dei maggiori diritti di cui all'impugnato provvedimento, rientrando indubbiamente nella competenza dell'Agenzia delle Dogane il potere di accertamento a posteriori e l'emissione del provvedimento impositivo per il recupero e pacifica essendo la legittimazione passiva della società, quale soggetto dichiarante, e comunque quale obbligato in solido, ex art. 202 C.D.C. al pagamento con gli altri soggetti che hanno partecipato all'introduzione della merce nel territorio comunitario.

Quanto alla richiesta rateizzazione delle suddette somme, competente a disporla è l'Agente della riscossione, dopo l'iscrizione al ruolo, rientrando invece nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia sul rigetto dell'istanza di rateizzazione (v. Cass. SS.UU., Ord. 7612 del 30/3/2010).

Per le suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 700,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane.


A scioglimento della riserva in data 22/10/10

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Ufficio, che si liquidano in € 700,00=.

Savona, 22 /10/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 3/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Pellegrini, Relatore: Di Stefano

Intitolazione:

DOGANE – Istanza di rimborso dell'accisa sui prodotti energetici per la produzione di energia elettrica, versata dall' ENI – Legittimazione della società utilizzatrice dei prodotti, che corrisponde all'ENI il tributo insieme al corrispettivo, alla presentazione dell'istanza al rimborso – Sussiste

Massima:

Onere di provare la traslazione dell'imposta sul cliente – Spetta all'Amministrazione delle Dogane - Corresponsione oltre al rimborso delle accise e degli interessi di mora, anche del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria – Compete in base al tasso Euribor a tre mesi dalla data di deposito dell'istanza di rimborso.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PELLEGRINI	DOMENICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE STEFANO	COSTANTINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 923/09
depositato il 11/11/2009

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ASSENTE 2006
ACCISA ENERGIA
contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

proposto dal ricorrente:
TIRRENO POWER SPA
VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA RM

difeso da:
AVV. PURI PAOLO, AVV. LUCARIELLO NICOLA, AVV. SPONTI MARIA CLAUDINA
C/O STUDIO MICCINESI & ASSOCIATI
VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA RM

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ASSENTE 2007
ACCISA ENERGIA
contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

proposto dal ricorrente:
TIRRENO POWER SPA
VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA RM

difeso da:
AVV. PURI PAOLO, AVV. LUCARIELLO NICOLA, AVV. SPONTI MARIA CLAUDINA
C/O STUDIO MICCINESI & ASSOCIATI
VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA RM

SEZIONE

N° 5

REG. GENERALE

N° 923/09

UDIENZA DEL

16/12/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

3

PRONUNCIATA IL:

16-12-10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-1-11

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Ufficio di Dogane)

Antonio Bellini

La società impugna il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane all'istanza presentata il 30.9.08 volta ad ottenere il rimborso dell'Accisa sui prodotti energetici (nella specie, gas metano) utilizzati tra il 4 aprile e il 31 maggio 2007 per la produzione di energia elettrica nell'impianto "Centrale Termo elettrica di Vado L." per l'importo totale di euro 1.698,11; tale accisa sarebbe infatti in contrasto con la Dir.Cons.UE 27.10.2003 n. 2003/96, mentre la società non ha mai traslato le accise sui clienti cui ha ceduto l'energia elettrica. La ricorrente osserva quanto di seguito sintetizzato. **1) Legittimazione della Tirreno Power spa alla presentazione dell'istanza di rimborso e all'impugnazione nati CTP:** la società acquistava il gas metano da ENI spa, corrispondendo il tributo unitamente al corrispettivo; l'accisa veniva quindi versata all'Erario da ENI, restando quest'ultima perciò neutrale rispetto all'operazione; a termini del secondo comma art. 14 D.lgs. n. 504/1995 – nonostante il carattere soggettivamente indeterminato della norma – la legittimazione va riconosciuta in capo alla ricorrente. **2) Illegittimità del pagamento dell'accisa:** la Dir.Cons.UE 27.10.2003 n. 2003/96 ha apportato rilevanti modifiche al regime delle accise, assegnando agli Stati membri il termine del 31.12.2003 per adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative per conformarvisi e con l'obbligo di applicare le norme a decorrere dall'1.1.04; precisamente, l'art. 14 c.1 della Direttiva stabilisce una generale esenzione dall'accisa per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzata per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa, fatta salva la potestà dei singoli Stati di stabilire autonomamente di applicare l'accisa qualora sussistano motivi di politica ambientale. Lo Stato italiano si adeguava con il D.lgs. 2.2.2007, n. 26 (entrato in vigore il 1°6.07) che ha apportato modifiche agli artt.21 e ss. Del D.lgs. 26.10.1995, n. 504 (TUA); di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il 1°1.04 (data in cui la Dir.UE avrebbe dovuto avere applicazione obbligatoria) e il 1°6.07 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 26/07) il tributo non avrebbe dovuto trovare applicazione; in tal senso, C.Giustizia UE 17.7.08, causa C-226/07 (vertenza della Rep.Feder.di Germania), la quale dichiarava che il contenuto dell'esenzione stabilita dalla Direttiva citata è sufficientemente preciso ed incondizionato da trovare diretta ed immediata applicazione; più recentemente, nello stesso senso Cass. 3553/2009, la quale ha riconosciuto natura *self executing* all'art. 14 n.1 lett. A Dir.UE n. 2003/96, che può perciò essere direttamente applicato una volta scaduto il termine prescritto per il recepimento. **3) Assenza di traslazione di imposta:** il gas metano veniva acquistato dalla ricorrente per produrre l'energia elettrica da rivendere ai propri clienti, e pertanto la società versava ad ENI spa il tributo non in quanto intermediario nell'acquisto del bene, ma in quanto consumatore dello stesso; perciò si realizzava il presupposto dell'imposta (art. 2 D.lgs. n. 504/1995), mentre nelle fatture inviate ai clienti finali vi è solo l'IVA dovuta per l'energia elettrica acquistata, mentre non vi è alcuna voce relativa alle imposte pagate da Tirreno Power spa; parimenti, nella contabilità della società manca un'espressa voce tra i ricavi per traslazione del tributo; né l'attuale meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità (c.d. *system marginal price*) consente di realizzare una traslazione occulta, per di più in presenza di un mercato che ora opera in regime di concorrenza e atteso che Tirreno Power spa ha due tipologie di clienti, quelli che operano

sul mercato libero e quelli che operano in Borsa. In ogni caso, l'onere della prova dell'avvenuta traslazione grava sull'A.F. (C.Giustizia UE 9.12.2003, causa C-129/00; C.Cost. n. 332/2002; Cass.10939 e 11460/2005), in quanto circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni (art. 29 c. 2 L.29.12.1990, n. 428, come modif.dall'art.21 L. 6.2.2007, n. 13). 4) Violazione dell'art. 1224 c.2 cod.civ. per inadempimento dell'obbligazione: sussiste il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, atteso che la stessa ha subito un danno derivante dal rifiuto del rimborso che si traduce nel protrarsi di una situazione di incertezza finanziaria; peraltro, le accise corrisposte in modo illegittimo nel periodo compreso tra il 30 settembre 2006 e il 31 maggio 2007 ammontano ad euro 820.275,44 e per esse si stanno instaurando i contenziosi nelle competenti CTP; il danno può essere quantificabile nella mancata remunerazione della somma *de quibus* determinata in base all'Euribor a tre mesi aumentato di 4 punti, ossia euro 329,38.

La società chiede pertanto che sia dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia Dogane, accertando il diritto al rimborso di euro 1.698,11, oltre interessi di mora e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria; con vittoria di spese. Quindi Tirreno Power spa presentava memoria illustrativa in data 23.4.10, ulteriormente osservando e deducendo. In particolare, ritenuto che il rapporto tra fabbricante di energia elettrica e fruitore della medesima sia assimilabile a quello tra sostituto e sostituto di imposta, cita CTP Milano n.64/1309, per ribadire la propria legittimazione ad agire. Lo Statuto del contribuente (art. 3 c.1), ove prevede che le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo, consente di giungere alle medesime conclusioni di cui alla pronuncia C.Giustizia UE 17.7.08, causa C-226/07: infatti, il rifiuto dell'Ufficio determina l'applicazione retroattiva del D.lgs. n. 26/2007, il quale nemmeno contiene interpretazione autentica di altro precetto tributario. Parimenti insisteva sulle residue eccezioni di ricorso sopra illustrate.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in quanto ENI spa è il soggetto giuridico che versava materialmente il tributo. Osserva inoltre che la traslazione del tributo costituisce fatto impeditivo alla concessione del rimborso, traslazione che non sarebbe venuta meno con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica; infine, del tutto priva di fondamento la richiesta di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, danno non dimostrato né dimostrabile in relazione alla modesta entità della somma controversa. L'Agenzia chiedeva quindi il rinvio dell'udienza di trattazione originariamente fissata al 6.5.2010, atteso che la difesa era resa particolarmente difficile in relazione alle eccezioni tecniche di parte.

Si dà atto che la Commissione accoglieva l'istanza formulata dall'Ufficio, rinviando a nuovo ruolo.

In data 25.11.10 l'Agenzia delle Dogane depositava memoria, ribadendo la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, in quanto soggetto passivo dell'imposta è il fornitore

disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica con riferimento ai *soggetti legittimati*, con la conseguenza che detta disposizione deve ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta, posto che essi non avrebbero altrimenti la possibilità di ottenere il relativo rimborso. D'altra parte, in questo preciso senso si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza 12.9.08 n.23518 e quindi, a Sezioni Unite, con la più recente pronuncia 19.3.09 n. 6589. Non rileva pertanto la circostanza che il solo soggetto obbligato verso l'Amministrazione finanziaria sia, nella specie, ENI spa, in quanto questi è il soggetto che materialmente versava l'imposta, ma che in verità non ne ha sopportato l'onere, rimasto invece in capo alla ricorrente. Pertanto, Tirreno Power spa era legittimata a proporre l'istanza di rimborso ed è, conseguentemente, ora legittimata a contestare in sede giudiziaria il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane.

Circa l'illegittimità del pagamento dell'accisa.

Sulla materia oggetto della presente controversia, come detto in premessa, è intervenuta la Dir. 27.10.2003, n. 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), la quale, al primo comma lett. a) dell'art. 14 prevede una generale esenzione per *<<i>prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa>>*, fatta salva la facoltà per gli Stati membri di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale. A tale Direttiva lo Stato italiano – come correttamente ricostruito dalla ricorrente – si adeguava con il D.lgs. 2.2.2007, n. 26, entrato in vigore il 1° giugno 2007, ossia in forte ritardo rispetto al termine assegnato dal Consiglio (31.12.2003).

Di conseguenza, le norme della Direttiva citata erano diventate applicabili alla data del 1° aprile 2004. Infatti, per quanto le Direttive siano annoverabili tra gli atti di diritto comunitario senza applicabilità diretta, tuttavia, secondo l'indirizzo di costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, quando la Direttiva non abbia ancora avuto una norma interna di recepimento e il termine per il recepimento della stessa sia scaduto, in tutti i casi in cui la norma della direttiva esprima diritti precisi, chiari ed incondizionati, ad essa va riconosciuto effetto diretto e la stessa può essere fatta valere dinanzi al Giudice nazionale. Non vi è dubbio che tale sia il caso di specie, atteso il chiaro disposto del cit.art.14 primo comma: sono infatti determinati con chiarezza i prodotti che beneficiano dell'esenzione; mentre la facoltà lasciata agli Stati membri di applicare l'accisa per motivi di politica ambientale non costituisce una condizione, atteso che si è piuttosto in presenza di una limitazione con carattere meramente eventuale. Pertanto, l'accisa sul gas metano acquistato dalla ricorrente per produrre energia elettrica da rivendere non era dovuta nel periodo compreso tra il 1°4.04 e il 31.5.07. Peraltro, in tal senso Corte di Giustizia CE n.226 del 17.7.2008, richiamata dalla ricorrente, e ancora più nettamente Cass.,Sez. V, 13.2.2009, n. 3553 (che richiama la Corte di Giustizia) la cui massima si riporta: "L'art. 14.

n. 1, lett. a), della direttiva CE del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove dispone l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha natura "self executing" e può, quindi, essere direttamente applicato una volta che sia inutilmente scaduto il termine prescritto per il recepimento (31 dicembre 2003), senza che possa, in contrario, valere l'espressa previsione del potere degli Stati membri di stabilire "condizioni ... al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi" e della "facoltà" degli stessi Stati di "tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva", avendo la Corte di Giustizia CE precisato che tale previsione non esclude il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione fiscale".

L'Accisa sui prodotti energetici (nella specie, gas metano) utilizzati tra il 4 aprile e il 31 maggio 2007 per la produzione di energia elettrica nell'impianto "Centrale Termo elettrica di Vado L." pertanto non era dovuta.

Non può essere infatti accolta neppure la tesi della traslazione – necessariamente occulta, come afferma l'Agenzia delle Dogane – del tributo, traslazione che, ove sussistente, impedirebbe il rimborso del tributo. L'onere della prova di tale traslazione grava sull'Amministrazione Finanziaria; questa Commissione ritiene che tale prova non sia stata fornita.

L'Agenzia delle Dogane fa leva sul processo verbale del corrispondente Ufficio di Napoli, per affermare la remunerazione dell'accisa, quale costo fisso di produzione, in capo a Tirreno Power, la quale remunerazione sarebbe stata ottenuta attraverso un incremento del prezzo di vendita dell'energia elettrica. Invero nel pv si legge: << Si presuppone che l'accisa, quale costo, alla stessa stregua delle materie prime e di altre imposte doverosamente da versare, viene necessariamente remunerata attraverso il prezzo di vendita dell'energia elettrica stabilito dalla Borsa Elettrica per i clienti del "libero mercato" e su base contrattuale per le c.d. "Parti correlate" (...) >>. *Presupporre* significa ammettere qualcosa come vero, in via ipotetica, ovvero implicare necessariamente; tuttavia non è possibile decidere della debenza di un tributo sulla base di un giudizio logico del tipo "ogni costo presuppone una remunerazione", perché tale è, in effetti, il ragionamento seguito dall'Agenzia delle Dogane. Premesso che Tirreno Power spa utilizza l'energia elettrica prodotta nella Centrale di Vado L. principalmente per la vendita alle proprie "parti correlate", dai relativi contratti di somministrazione di energia prodotti in giudizio non si evince alcun elemento che faccia ritenere provata una traslazione dell'accisa: infatti, in alcuni di essi il prezzo risulta "fisso per tutta la durata di validità del contratto" e pari ad un importo predeterminato €/MWh; in altri, si fa rinvio ad un valore espresso in una formula complessa, in cui compaiono anche le voci "gasolio" e "greggio", calcolate con riferimento a medie periodiche riferite a loro volta a medie mensili di determinate quotazioni. Inoltre in

l'acquisto del metano o altro prodotto energetico, né alcun addebito dell'accisa emerge dalle fatture emesse da Tirreno Power spa.

Fermo restando che la prova della traslazione non è stata fornita, anche considerazioni di tipo economico, relative al mercato nazionale elettrico, di natura oligopolista, non ancora completamente liberalizzato, indurrebbero ad escludere la traslazione dell'imposta.

Pertanto la Commissione riconosce dovuto il rimborso dell'accisa contestata, maggiorato degli interessi di mora e del risarcimento da svalutazione monetaria a termini dell'art.1224 secondo comma c.c.: deve infatti essere riconosciuto anche il maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora (il rimborso che si riconosce con la presente pronuncia fa parte di un importo totale di oltre 820.000 euro di accise corrisposte illegittimamente nel periodo in cui lo Stato italiano non aveva ancora recepito la Direttiva CE), che si liquida come da dispositivo, non riconoscendo uno *spread* sul tasso Euribor, in difetto di una più precisa prova circa il maggior danno subito dalla ricorrente.

La complessità e la novità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

La Commissione

P Q M

In accoglimento del ricorso, riconosce il diritto al rimborso delle accise pari ad €.1.698,11. Riconosce dovuti gli interessi di mora nella misura di legge a decorrere dalla data di deposito dell'istanza di rimborso presso l'Agenzia delle Dogane. Riconosce dovuto il maggior danno da svalutazione monetaria da calcolarsi in base al tasso EURIBOR a tre mesi a decorrere dalla data di deposito dell'istanza di rimborso presso l'Agenzia delle Dogane. Spese compensate.

Savona, 16 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

(dr. Domenico Pellegrini)

IL RELATORE

(dr. Costantina de Stefano)

Sentenza 30/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Broda, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

DOGANE – Credito d'imposta per riduzione di aliquota di accisa su gasolio per autotrazione

Massima:

Utilizzo dell'eccedenza oltre l'anno solare in applicazione dell'art. 17 c. 1 D.L.vo 9/7/97 n. 241 – Contrasto con la disciplina del DPR 9/6/2000 n. 277 che prevede invece la presentazione di apposita istanza di rimborso entro i sei mesi successivi dell'anno – Conseguente avviso di pagamento per il recupero dell'eccedenza – Legittimità, configurandosi la disciplina del DPR 277/2000 “speciale” rispetto al sistema generale di compensazione dei crediti di cui al D.L.vo 24/97.

Riferimenti normativi: D.P.R. 277/2000

D.Lgs. 241/1997 Art. 17 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 603/10

UDIENZA DEL

27/01/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

30

PRONUNCIATA IL:

27-1-11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10-2-11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRODA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE STEFANO | COSTANTINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 603/10
depositato il 07/06/2010

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 2010/A/3114 ACCISE OLI MIN. 2007
SANZIONI
contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

proposto dal ricorrente:

E.M.I. DEL GEOM.BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC
VIA PALEOCAPA 21/6 17100 SAVONA SV

difeso da:

AIMO FIORENZO
VIA PALEOCAPA 21/6 17100 SAVONA SV

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO

(Antonella Brignone)

Antonella Brignone

L'Agenzia delle Dogane notificava avviso di pagamento alla società di cui in epigrafe, esercente il trasporto merci conto terzi, per recuperare accisa sul gasolio autotrazione per l'importo di euro 767,59 (comprensivo di interessi, indennità di mora, spese di notifica), atteso che la società portava indebitamente in compensazione, in data 18.5.09 (ossia oltre il termine utile del 31.12.08), l'importo di euro 717,36 quale quota residua del credito concesso per il 2007.

La ricorrente chiede con il ricorso l'annullamento dell'avviso, vinte le spese. Osserva che l'A.F. riconosceva un credito di imposta relativo alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione pari ad euro 3.119,66, credito utilizzato per intero in compensazione, per euro 2.403,30 il 16.7.08 e euro 716,36 il 18.5.09. L'avviso veniva notificato a seguito di pvc della stessa Agenzia delle Dogane del 16.2.2010 nel quale veniva contestato appunto l'utilizzo del credito oltre l'anno solare in cui il credito sorgeva, ciò in violazione dell'art. 17 c.1 D.lgs. n. 241 del 9.7.1997. Tale violazione, ad avviso della società, non sussiste, atteso che la norma citata consente la compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, data che, per l'anno 2008, scadeva il 30.9.09.

Resiste l'Agenzia delle Dogane, insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese. Premesso che la materia oggetto di vertenza trova la sua disciplina nel D.lgs. 9.7.1997 n.241, nella L. 23.12.1998 n.448 (art.8) e nel DPR 9.6.2000 n.277, l'Ufficio afferma che il credito derivante dal riconoscimento del beneficio fiscale può essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare in cui il credito è sorto ovvero può essere riconosciuto mediante rimborso delle relative somme: l'opzione per uno dei due modi deve essere indicata nella dichiarazione necessaria per ottenere il beneficio stesso; qualora non si verifichi la compensazione dell'intero importo, entro la fine del primo semestre dell'anno successivo è possibile chiedere il rimborso dell'eventuale rimanenza non compensata (artt. 1, 3 c.5 e 4 DPR n.277/00). Nella specie, pertanto, il credito pari ad euro 717,36 poteva essere portato in compensazione entro il 30.12.08 ovvero rimborsato in denaro a seguito di apposita istanza da presentarsi entro il 30.6.09; di contro, la parte ha utilizzato la compensazione alla data del 18.5.09 e non ha formulato l'istanza di rimborso nei termini di legge.

All'odierna pubblica udienza entrambe le parti insistono come in atti.

La Commissione osserva.

L'art.17 del D.lgs. 9.7.1997 n.241 (recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti") ha reso possibile la "eventuale compensazione" in sede di "versamenti unitari delle imposte" (oltre che "dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali") in ipotesi di "crediti" (a) "dello stesso periodo", (b) "nei confronti dei medesimi soggetti" e (c) "risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente" alla data della sua entrata in vigore. Il legislatore introduceva perciò il principio dell'applicabilità dell'istituto della

compensazione, a condizione che fosse espressamente previsto per le singole fattispecie. Prevedeva inoltre che tale compensazione dovesse essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

L'art.1 c.1 ultimo periodo del DPR 9.6.2000 n.277 testualmente recita: <<Il credito derivante da tale riduzione (ossia, degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento>>.

Per ottenere tale beneficio l'art. 3 del DPR 277 prevede che sia presentata all'Ufficio apposita dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare; in tale dichiarazione devono anche essere riportati la modalità prescelta di fruizione del credito e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Quindi è previsto che l'Ufficio eserciti un controllo di regolarità e che determini l'importo complessivo del credito spettante; qualora, invece, non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'Ufficio ne deve dare comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego. Infine, il comma terzo dell'art.4 citato DPR 277/00 effettivamente statuisce che gli esercenti il trasporto merci tenuti alla dichiarazione dei redditi utilizzano il credito in compensazione *entro l'anno solare in cui è sorto*; per la fruizione dell'eventuale eccedenza gli stessi devono invece presentare richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. È incontestato che tale richiesta non sia stata presentata dalla ricorrente.

Risulta evidente che il DPR n. 277/2000 prevede una disciplina speciale rispetto al sistema generale di compensazione dei crediti, come disciplinato dal D.lgs. n.241/1997. Tale DPR si intitola "Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448": esso veniva emanato ai sensi dell'art. 17 della L.23.8.1988 n.400. Ora, è noto che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti costituiscono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine dell'attribuzione del carattere della

normatività, assume rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art.17 della L. n.400/1988, la quale esige per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (ma anche per il caso di emissione con decreto ministeriale), che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, il quale comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. Tale è propriamente il caso del DPR 277/2000, cui pertanto va riconosciuto carattere pieno di normatività, il quale consente di derogare alla disciplina generale di cui all'art.17 comma primo D.lgs. 241/1997.

L'avviso di pagamento deve pertanto essere confermato.

La novità e particolarità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite.

La Commissione

P Q M

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Savona, 27 gennaio '11

IL PRESIDENTE

(dr. Antonio Broda)

IL RELATORE

(dr. Costantina de Stefano)

Sentenza 92/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco

Intitolazione:

- 1. DIRITTO DOGANALE – sequestro giudiziale delle cave – conseguimento dei ricavi – impedito.**
- 2. Riorganizzazione di azienda – onere della prova – a carico dell’Ufficio - elusione fiscale – non sussiste**

Massima:

E’ avulsa dalla comune realtà imprenditoriale l’asserzione che una circostanza quale il sequestro giudiziario delle cave non sia – per una società che svolge attività di estrazione e lavorazione di materiale lapideo – da considerarsi circostanza idonea ad impedire il conseguimento di ricavi.

L’ipotesi della destinazione della riorganizzazione d’azienda a mere finalità elusive – pur se astrattamente ipotizzabile – in concreto, deve essere supportata dalla presentazione, da parte dell’Ufficio, di dati probatori tali da far ragionevolmente ritenere l’intento, da parte della società che tale riorganizzazione ha posta in essere, di voler raggiungere dolosamente finalità illecite.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

riunita con l'intervento del Signor

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SGAMBATI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SCIROCCO | MASSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COZZANI | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1157/10 depositato il 16/11/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703A201174 IRES 2006 contro AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
CASTAGNA SETTIMO SRL
VIA CISA SUD 603 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA SP

difeso da:
PEONIA IVAN
VIALE ITALIA 190 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1157/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

13/05/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

92

PRONUNCIATA IL:

13.05.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24.06.11

Il Segretario

Il Segretario
Giovanni Idolina

FATTO E DIRITTO

Ricorre il legale rappresentante della "Castagna Settimo srl" avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a IRES per l'anno 2006, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: l'Ufficio nell'emettere l'avviso di accertamento impugnato ha seguito pedissequamente le motivazioni in forza delle quali, in precedenza, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, aveva respinto la domanda proposta, ai sensi dell'art.30 legge 724/94 dalla società ricorrente di disapplicazione della norma antielusiva riguardante le società non operative.

a giudizio della ricorrente l'Ufficio aveva errato nel disconoscere al sequestro delle cave di pertinenza della Società da parte dell'Autorità giudiziaria la valenza di situazione obbiettiva impediente il conseguimento dei ricavi tipici dell'impresa. sempre a giudizio della ricorrente tale valutazione è ancor più illogica se si pensa che, con riferimento al successivo anno d'imposta, il 2007, lo stesso Ufficio ha riconosciuto nel suddetto provvedimento di sequestro una situazione oggettiva di esclusione;

nessun fondamento, sul piano della prova, ha poi la affermazione dell'Ufficio secondo la quale la riorganizzazione aziendale operata dalla società dopo il sequestro giudiziario sarebbe sicuro sintomo di una volontà elusiva realizzata attraverso il mantenimento in vita dell'impresa, pur se non operativa, per detenere beni da mettere poi a disposizione dei soci o di altra società eventualmente costituita nell'ambito familiare; si tratta a parere della ricorrente di mera e gratuita supposizione in quanto la suddetta riorganizzazione è valsa, in concreto, a permettere alla società di sopravvivere conseguendo utili mai raggiungibili, dopo il sequestro, se appunto detta riorganizzazione non fosse stata realizzata.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso attesa la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato

che è stato emesso solo dopo che, pur avendo la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate respinto l'istanza di disapplicazione della normativa di cui all'art.35 cc.15 e 16 DL 223/06, la società ricorrente non aveva adeguato il reddito minimo, risultante dall'applicazione dei parametri previsti r legge indicando un reddito effettivo inferiore;

le argomentazioni poste a base del provvedimento di diniego della Direzione regionale valgono quindi, a parere dell'Ufficio resistente a fornire adeguata motivazione all'atto impugnato ed a giustificare la richiesta di rigetto del ricorso presentato dalla parte che, mai, nel corso dell'intera procedura, è riuscita a provare adeguatamente la sussistenza di circostanze idonee a impedire l'applicazione delle norme antielusive.

La Commissione osserva:

i motivi esposti a sostegno del gravame appaiono fondati: invero le argomentazioni svolte dall'Ufficio, sia in sede di rigetto dell'istanza di disapplicazione della normativa antielusiva sia in sede di motivazione del successivo avviso di accertamento, non risultano sostenute da alcun valido riscontro probatorio né di tipo storico né di tipo logico.

Innanzitutto del tutto avulsa dalla comune realtà imprenditoriale è la asserzione che una circostanza quale il sequestro giudiziario delle cave – costituenti ovviamente il nucleo essenziale dell'attività di estrazione e lavorazione di materiale lapideo, tipica della società ricorrente – non sia da considerarsi circostanza idonea ad impedire il conseguimento di ricavi; tanto più appare infondata ed illogica tale valutazione se si considera che lo stesso Ufficio, per il periodo fiscale successivo, ha ritenuto invece l'idoneità della medesima circostanza ad impedire l'applicazione della norma antielusiva.

In secondo luogo deve rilevarsi che l'ipotesi della destinazione della riorganizzazione dell'azienda a mere finalità elusive -, pur se astrattamente ipotizzabile –in concreto non è stata supportata dalla presentazione da parte dell'Ufficio di alcun dato probatorio tale da

far ragionevolmente ritenere l'intento da parte della società ricorrente di raggiungere dolosamente finalità illecite quali quelle adombrate nell'atto impugnato ma in alcun modo provate neanche sotto forma di un tentativo comunque posto in essere .

Invero l'asserzione della contribuente dell'aver proceduto alla riorganizzazione dell'impresa solo per ridurre i danni economici conseguenti al sequestro giudiziario appare logica e fondata sulla realtà dei fatti .

Viceversa l'atto impugnato appare basato su affermazioni apodittiche , non provate e contraddittorie sì da giustificare il suo annullamento in accoglimento del ricorso presentato .

La complessità e controvertibilità, in diritto e nel merito , delle questioni agitate nel presente giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti .

P Q M

La Commissione annulla l'avviso di accertamento impugnato .
Compensa le spese .

La Spezia, 13 maggio 2011
IL PRESIDENTE



IL RELATORE



Sentenza 47/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Caporuscio, Relatore: Del Medico

Intitolazione:

DIRITTO DOGANALE – regime di esenzione IVA – presupposto oggettivo dell'introduzione fisica delle merci nel deposito mancanza - omissione del pagamento dell'IVA in dogana illegittimità - sanzione per omesso versamento dell'imposta ex art. 13 c. 2 D.lgs. n. 471/97 - applicabilità

Massima:

Non può godere del regime di esenzione IVA la società che non fornisce prove certe ed inoppugnabili circa l'ingresso e l'uscita delle merci dal deposito IVA e i relativi costi e tempi. Mancando la certezza del presupposto oggettivo dell'introduzione fisica nel deposito, infatti, gli adempimenti teoricamente avvenuti, in pratica non assumono alcuna rilevanza al fine del regime utilizzato. Pertanto, poiché all'utilizzo irregolare di tale regime di esenzione Iva consegue l'illegittima omissione del pagamento dell'Iva in dogana al momento dell'importazione delle merci, allo stesso consegue anche l'applicazione - alla società che lo ha posto in essere - della sanzione per omesso versamento dell'imposta dovuta, nella misura prevista dal combinato disposto degli artt. 6, comma 9 bis, in vigore dal gennaio 2008 in virtù dell'art. 1, comma 155, della L. n. 244/2007 e 13 del D.Lgs. n. 471/97.

Riferimenti normativi: L. 244/2007, Art. 1, comma 155
D. Lgs. 471/1997, Art. 13, comma 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSCIO | MAURIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DEL MEDICO | VITTORIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MOLINO | ANNA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 806/08
depositato il 05/08/2008

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° 20778/2008 IVA IMPORTAZIONE 2005
SANZIONI
contro AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

I COLONIALI D'ORIENTE IMPORT/EXPORT SAS DI TRINGALI RODOLFO
VIA CECCARDI 430 16121 GENOVA GE

difeso da:

TURCI-VIANELLO-D'ALAURO
VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° 20778/2008 IVA IMPORTAZIONE 2005
SANZIONI
contro AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

I COLONIALI D'ORIENTE IMPORT/EXPORT SAS DI TRINGALI RODOLFO
VIA CECCARDI 430 16121 GENOVA GE

difeso da:

TURCI-VIANELLO-D'ALAURO
VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 806/08

UDIENZA DEL

25/01/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

47/04/11

PROMUNCIATA IL:

25/01/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/6/11

Il Segretario

Il Segretario

Dott.iss. Paolo Paolo



SEZIONE


N° 4

REG. GENERALE

N° 205/08

UDIENZA DEL

25/01/2011 ora 09:00



La Società "I Coloniali d'Oriente Import Export S.a.s." in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Triangali Rodolfo, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Turci, Raffaella Vianello e Daniela D'Alauro giusta delega a margine dell'istanza, ha prodotto ricorso avverso l'atto di contestazione prot. n. 20770 del 14/05/08 dell'Ufficio delle Dogane della Spezia dell'Agenzia delle Dogane, con il quale viene contestata alla società ricorrente, al suo rappresentante legale e alla Società "Franco Vago S.p.A." la violazione dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 471/97 e determinata a loro carico la sanzione amministrativa pecuniaria di € 753,60. L'atto di contestazione impugnato è relativo all'avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 49770 del 28/11/07, impugnato dinanzi a questa Commissione Tributaria, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione sulla merce importata e destinata al deposito IVA gestito dalla "Franco Vago", ma ivi mai fisicamente introdotta.

La società ricorrente eccepisce nel ricorso, nelle memorie e in udienza il difetto di motivazione degli atti impugnati per mancata risposta alle osservazioni presentate, in violazione del giusto procedimento amministrativo, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 241/90 richiamato dall'art. 7, comma 12, della Legge n. 212/2000, oltre a sostenere l'infondatezza della sanzione per inesistenza della pretesa tributaria, avendo assolto il tributo richiesto e versandosi quindi in una ipotesi di duplicazione impositiva, come emerge dall'esame dell'art. 10 della VI Direttiva CEE 77/388. Chiede quindi l'annullamento o la riforma della sanzione impugnata, con vittoria di spese di lite.

L'Ufficio delle Dogane della Spezia, costituitosi in giudizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92, nelle proprie controdeduzioni prot. n. 48701/MOR del 04/11/08, depositate presso la Segreteria della Commissione in pari data, respinge tutte le eccezioni di parte ricorrente e conferma la legittimità dell'atto impugnato. Chiede il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di giudizio.

La Commissione ritiene nel merito che la società ricorrente non poteva godere del regime in esenzione d'IVA, in quanto le merci importate non sono per nulla transitate da un deposito IVA, fatto certamente conosciuto anche dalla società, che non ha fornito prove certe e inoppugnabili circa l'ingresso e l'uscita delle merci stesse dal deposito in questione e i relativi costi e tempi. In teoria gli adempimenti ci sarebbero stati tutti, ma, mancando la certezza del presupposto oggettivo dell'introduzione fisica nel deposito, in pratica non servono a nulla e non hanno alcuna rilevanza ai fini del regime utilizzato. Considerato che con l'utilizzo irregolare di tale regime la società ha illegittimamente omesso di pagare l'IVA in dogana al momento dell'importazione delle merci, differendone il pagamento in un momento successivo contabilizzandola a IVA neutra con il meccanismo dell'inversione contabile, la stessa è soggetta alla sanzione per omesso versamento dell'imposta dovuta nella misura prevista dal combinato disposto degli artt. 6, comma 9 bis, in vigore dal gennaio 2008 in virtù dell'art. 1, comma 155, della Legge n. 244/2007 e 13 del D. Lgs. n. 471/97, nella misura più favorevole alla società ricorrente e cioè nella misura del 3% dell'imposta dovuta.


La Commissione ritiene pertanto che il ricorso possa trovare parziale accoglimento determinando la sanzione nella misura più favorevole prevista dall'art. 6, comma 9 bis, del D. Lgs. n.471/97. Ritiene inoltre che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.


Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara dovuta la sanzione nella misura prevista dall'art. 6, comma 9 bis, D. Leg.vo n. 471/97. Spese compensate.

La Spezia, 25 gennaio 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 17/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Grandinetti, Relatore: Molino

Intitolazione:

DIRITTO DOGANALE – obbligazione doganale all'importazione rappresentanza indiretta ex art. 201, 3 CDC –responsabilità oggettiva e solidale dello spedizioniere per fatto della ditta importatrice – sussiste

Massima:

Per determinare la sussistenza o meno di una responsabilità oggettiva dello spedizioniere, derivante dalla funzione esercitata, occorre accertare se lo stesso risulti o meno titolare di una procedura di accertamento (domiciliazione), nell'ambito della quale ha il potere di agire in nome proprio e per conto suo, ossia con rappresentanza indiretta, così come prevede l'art. 64, comma 2, lett. a) del CDE. Tale disposto, infatti, definisce non solo l'importatore, ma anche colui che agisce in nome proprio e per conto dell'importatore, equiparandolo a lui e configurando una rappresentanza indiretta, dalla quale scaturiscono vantaggi, ma anche condizioni e obblighi particolari previsti dall'art. 201, p. 3, del CDC.

Riferimenti normativi: CDC, Art. 201, punto 3
CDE, Art. 64, comma 2, lett. a)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRANDINETTI	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOLINO	ANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL MEDICO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 539/09
depositato il 06/04/2009

- in materia di RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 606 DAZI
contro AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD ALTO TIRRENO SRL
/s 16121 GENOVA GE

difeso da:
AVV. T. ARMELLA - ORSI
VIA XX SETTEMBRE 42/3 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REQ.GENERALE

N° 539/09

UDIENZA DEL

12/02/10 ore 09:00

SENTENZA

N°

12/4/11

PRONUNCIATA IL:

12/10/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/3/11

Il Segretario

Dott.ssa *Paola*

Con tempestivo ricorso del 13/3/2009 il CAD Alto Tirreno srl ha impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento n. 606 dell'8/1/2009 emesso dall'Agenzia delle Dogane della Spezia nei suoi confronti in qualità di responsabile in solido e relativo al recupero di maggiori diritti doganali già liquidati con bolletta IMZ n. 52567P del 28/7/08, a seguito di riscontri effettuati sulla documentazione prodotta al momento della presentazione della dichiarazione di importazione di capi di abbigliamento in lana per donna e ragazza, considerato che la fattura di acquisto indicava la condizione di resa CFR e non FOB, fatto che comportava una diversa e maggiore valutazione della merce e un maggiore dazio da pagare.

Impugna il Cad il suddetto avviso, ritenendo illegittima la chiamata ad una propria responsabilità oggettiva per fatto altrui o ad una pretesa responsabilità solidale nel pagamento dei diritti e IVA eventualmente evasi dalla ditta importatrice, in virtù della propria qualità di spedizioniere doganale; per tali motivi.

L'illegittimità di una responsabilità oggettiva a carico degli spedizionieri doganali, derivante dal mero esercizio della loro attività professionale, è stata affermata chiaramente dalla Giurisprudenza ormai costante di merito e di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario l'art. 41, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, il quale stabiliva la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere per i tributi riscossi dalla Dogana: secondo la Suprema Corte la previsione di una forma di responsabilità a carattere oggettivo, connessa all'attività svolta dallo spedizioniere, è incompatibile con il diritto comunitario e in particolare con le disposizioni del codice doganale comunitario (artt. 5 e 201) le quali escludono che possa essere chiamato a rispondere dell'obbligazione doganale chi agisce su incarico del proprietario della merce (cfr. Cass., 20/2/2006 n. 3623).

Con tale pronuncia è stato chiaramente affermato che in tale ipotesi è del tutto illegittima la contestazione della pretesa doganale anche nei confronti dello spedizioniere, sia che abbia agito in rappresentanza diretta, sia che abbia operato in rappresentanza indiretta.

Inoltre, il CAD contesta l'irregolare applicazione dell'art. 239 c.d.c., che limiterebbe le proprie responsabilità nel merito, l'invalida e insufficiente motivazione dell'avviso contestato in relazione alla falsa fatturazione rilevata e l'illegittima determinazione del valore con metodi statistici in carenza di ogni procedimento corretto per la formulazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 181 bis del d.a.c.

Con memorie illustrative il CAD ricorrente conferma quanto esposto nel ricorso, contestando, nel contempo, anche le deduzioni dell'ufficio, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso con dichiarazione di illegittimità della rettifica operata dalla Circostrizione Doganale della Spezia, con vittoria delle spese.

Con comparsa di costituzione in giudizio n. 16572/RU del 25/5/2010 la Dogana della Spezia fa rilevare la piena legittimità del proprio operato, contestando i diversi motivi addotti dalla parte.

In proposito, evidenzia che l'accettazione di una dichiarazione in dogana implica obblighi particolari per colui che la presenta, sia egli l'importatore o altri per suo conto, tra cui il pagamento in solido dei tributi dovuti, come previsto dall'art. 4, p. 19) del CDC. Conferma la legittimità della richiesta della dogana e del coinvolgimento del CAD, quale responsabile in solido del pagamento dei tributi ancora dovuti, l'art. 201, p. 3) del CDC, che individua nel dichiarante, senza fare distinzioni di ruolo, il soggetto debitore.

Conclude l'Ufficio con la richiesta di reiezione del ricorso e di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Questa Commissione, visti gli atti in proprio possesso, non accoglie il ricorso proposto, in quanto ritiene infondate le motivazioni addotte dal ricorrente.

Per determinare la sussistenza o meno di una responsabilità oggettiva del CAD, derivante dalla funzione esercitata, occorre accertare se il CAD risulti o meno titolare di una procedura di accertamento (domiciliazione), nell'ambito della quale ha il potere di agire in nome proprio e per conto suo, ossia con rappresentanza indiretta, così come prevede l'art. 64, comma 2, lett. a) del CDC.

e

Tale disposto definisce non solo l'importatore, ma anche colui che agisce in nome proprio e per conto dell'importatore, equiparandolo a lui e configurando una rappresentanza indiretta, dalla quale scaturiscono vantaggi, ma anche condizioni e obblighi particolari previsti nell'art. 201, p. 3, del CDC; nel caso di specie, il CAD assume ex se, nella sua veste di dichiarante, una qualifica di creditore principale con l'importatore, per cui questa Commissione ritiene pienamente sussistente una responsabilità oggettiva del CAD nell'obbligazione sorta in relazione all'importazione effettuata.

Per quanto riguarda il merito della questione, la Commissione rileva l'inconsistenza delle eccezioni poste, considerato che nel caso specifico assume molta rilevanza il fatto che sulla fattura sia indicato una modalità diversa di resa della merce, tanto che in proposito si è attivata anche la Procura della Repubblica competente, per la ricerca e il perseguimento di eventi delittuosi. E se la modalità di resa diversa incide sulla valutazione della merce ed è percepibile dalla documentazione agli atti, e se la difformità è stata riscontrata e non negata dal ricorrente, cosa avrebbe potuto aggiungere, ad esempio, la letterale applicazione dell'art. 181 bis, per fatti accaduti, e già documentati, ma non contestati; lo stesso dicasi per le presunte carenze di motivazioni, che non sussistono, visto anche la impegnativa mole delle contestazioni addotte.

Sussistono i presupposti per una compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.

La Spezia, 12 ottobre 2010

Il Richiedente
Anna M. ...

Il Presidente



ICI

Sentenza 2/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ICI – Acquisto immobile categoria D – Successiva rivalutazione Determinazione base imponibile – Costo storico rivalutato Esclusione - art. 10 e ss, L. 21 novembre 2000, n. 342 – art. 5, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Massima:

La rivalutazione dell'immobile ai sensi della L. 342/2000 non influisce sul valore in base al quale si deve calcolare l'Ici dovuta per l'anno nel quale essa tale bene è stato iscritto a bilancio (Nel caso di specie, la contribuente aveva acquistato un immobile di Categoria D in data 16 luglio 1984 per 195.356,90 euro. Da allora determinava la base imponibile Ici sul costo storico. Il bene veniva successivamente frazionato, ed il valore presunto, utilizzato per la determinazione della base imponibile, veniva innalzato a 354.690,00 euro. In data 31 dicembre 2002 veniva effettuata una rivalutazione a 300mila euro, e per l'anno 2003 l'imposta, per un ammontare di 2.198,08 euro, veniva determinata sulla base di una rendita presunta pari a 6.755,77 euro. Nel 2006 la contribuente presentava una rendita DOCEFA, con attribuzione della rendita definitiva a 9.236,00 euro, e versava un'imposta pari a 3.000,31 euro. Per contro, il Comune chiedeva per gli anni precedenti che l'Ici venisse calcolata sulla base del valore indicato in bilancio, determinando un tributo pari a 4.534,24 euro)

Riferimenti normativi: L. 342/2000, Art. 10 e ss.
D.Lgs. 504/1973, Art. 5, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

- sull' appello n° 1350/10
depositato il 21/06/2010
- avverso la sentenza n° 28/13/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: COMUNE DI GENOVA

controparte:
SALDOSIDER S.R.L.
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5/A-5/B 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 717434 I.C.I. 2003

SENTENZA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1350/10

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

2

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 GEN. 2011.

Il Segretario



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Saldosider srl possiede un immobile di categoria D dal 1984 (acquisto il 16.07.84), ma non presenta dichiarazione ICI; versa ICI calcolata sulla base dell'imponibile basato sul costo storico di € 195.356,90; a seguito di frazionamento, il valore presunto -utilizzato per il calcolo dell'imposta da versare- viene elevato a € 354.690,00; il 31.12.2002, per adeguare il costo dell'immobile al valore di mercato, iscrive a bilancio una rivalutazione di € 300.000,00 e per l'anno 2003 versa l'imposta nella misura di € 2199,08 sulla base di una rendita presunta pari a 6.755,77. Nel 2006 presenta una DOCFA, e l'Agenzia del Territorio -all'esito della procedura- attribuisce rendita definitiva pari a € 9.236,00, cui corrisponde imposta pari a € 3.000,31.

Per contro, ad avviso del Comune, per gli anni precedenti alla definizione della DOCFA va applicato l'art. 5 n. 3 della L. 542, che prevede il riferimento al valore indicato in bilancio; così facendo determina il tributo in € 4.534,24.

La società ricorre presso la CTP di Genova, ed eccepisce che a seguito di DOCFA è stato stabilito un valore e un conseguente tributo inferiore a quello preteso per il 2003, e ciò renderebbe incongruente il calcolo effettuato dal Comune che avrebbe rivalutato con un ulteriore coefficiente del 1,02% la rivalutazione per l'anno 2002 effettuata dalla società attraverso l'iscrizione a bilancio di valore aumentato di € 300.000,00; evidenza che operando i calcoli sulla base del valore venale si giungerebbe alla definizione di un tributo assai inferiore rispetto ai richiesti € 4.534,24, pari a circa € 3.000,00. Afferma che appare illegittimo il fatto che il Comune individui un valore superiore a quello determinato successivamente a seguito di DOCFA. Eccepisce inoltre tardività della notifica e carenza di motivazione.

Il Comune si costituisce, ed evidenzia di aver applicato l'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/92, che determina i criteri per la definizione della base imponibile, che nella fattispecie va individuata nel valore iscritto a bilancio; evidenza che è possibile che tra valore accatastato e valore venale possano esistere consistenti differenze (in più o in meno), trattandosi di differenti criteri e presupposti per il calcolo. Quanto alla carenza di motivazione evidenza che l'atto contiene tutte le prescrizioni di legge, e quanto alla asserita intempestività della notifica, evidenza che la stessa è priva di fondamento, giacché sono stati rispettati i termini di cui alla modifica regolamentare in materia di ICI attuata con delibera n° 17/2002 del 19.02.2002, introdotta in base alla facoltà concessa ai Comuni prevista dall'art. 59 lett. l) del D.Lgs. 446/97.

La CTP, con la sentenza oggi appellata, accoglie il ricorso sul presupposto che non è ammissibile che la rendita (e conseguente ICI) 2003 sia superiore a quella definita successivamente in sede di determinazione DOCFA; compensa le spese di giudizio.

Successivamente, il Comune presenta appello presso questa CTR; chiede ulteriore esame della questione, insistendo sulla correttezza del proprio operato, giacché avrebbe solo applicato la norma di riferimento; evidenza che l'assunto dei primi giudici è infondato perché la determinazione del valore in base all'iscrizione a bilancio presenta presupposti e motivazioni diverse rispetto all'accatastamento, per cui i due valori non sono confrontabili.

La società si costituisce, e ribadisce le proprie tesi come in primo grado, chiedendo conferma della prima sentenza.

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1350/10

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore C



(segue)

La società chiede anche che sia sospesa l'esecutorietà della cartella nel frattempo emessa, atteso che esisterebbe *fumus* favorevole e gravità del danno, perché a fronte di somma non enorme contrappone la situazione della società, che non dispone di fondi, ha licenziato parte dei dipendenti ed ha posto gli altri in cassa integrazione. La sospensione viene concessa con ordinanza 01.09.2010, sul presupposto che erroneamente il Comune - a fronte di pronunciamento della CTP favorevole alla società - ha iscritto a ruolo il tributo.

Si procede a trattazione in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti e illustrano le rispettive tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in pubblica udienza, è dell'avviso che i motivi di impugnazione siano fondati.

La Commissione osserva:

>> Gli articoli da 10 a 16 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2000), disciplinano la rivalutazione volontaria dei beni materiali ed immateriali appartenenti alle imprese e costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio di esercizio. Con riguardo ai beni ammortizzabili, l'articolo 5 del Decreto attuativo stabilisce che si possano utilizzare diversi metodi, alternativi, tra i quali la rivalutazione del costo storico del bene (per lo più attraverso il computo di costi incrementativi); l'adeguamento della valutazione offre indubbiamente elementi a favore e contro:

Tra i possibili vantaggi, si possono individuare:

- incremento degli ammortamenti che è possibile computare in detrazione (già nel bilancio 2000);
- incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2447 codice civile;
- minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2001);
- maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili (a partire dal bilancio del 2001).

Tra gli aspetti negativi, si possono individuare:

- possibili conseguenze negative negli studi di settore e parametri del ricavo-metro;
- possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. 'società di comodo';
- come nel caso in esame, effetti sul calcolo dell'ICI sui fabbricati, la cui base imponibile discende dai valori contabili iscritti a bilancio;

>> Dal punto di vista metodologico, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", posseduti da imprese e privi della rendita catastale, la base imponibile ai fini dell'Ici è determinata dai costi di acquisizione e incrementativi, contabilizzati per anno di formazione e attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal ministero delle Finanze. Tale rivalutazione non influisce sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'Ici dovuta per l'anno nel quale essa viene iscritta a bilancio, mentre è rilevante ai fini del calcolo dell'imposta nell'anno successivo; cosa di cui il Comune ha correttamente tenuto conto, avendo per l'anno 2003 applicato il coefficiente 1,02 al valore (aumentato di € 300.000,00 dalla società) al 31.12.2002.

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1350/10

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 0



(segue)

Il metodo sopra descritto può essere evitato solo seguendo la procedura informatica denominata "Docfa", ma al riguardo va evidenziato che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non esplica alcun effetto sulle annualità pregresse, nel senso che il minor valore catastale rispetto a quello contabile "non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi di imposta da parte del comune" (risoluzione ministeriale n. 27/E del 9 aprile 1998).

>>Da quanto sopra esposto e considerato, si desume che:

1. la valutazione del bene ai sensi della legge 342/2000 e del D.Lgs. 504/92 non può essere in alcun modo raffrontata con quella catastale determinata con la procedura DOCFA; la rilevanza di eventuali differenze non può essere opposta a controparte ne' dal contribuente, né dal Comune, perché le differenti modalità di valutazione hanno presupposti e finalità diverse. In tale ottica, la motivazione su cui fonda la prima sentenza non può essere condivisa.
2. L'operato del Comune appare corretto, perché ha applicato la norma che prevede l'attualizzazione del valore attraverso coefficienti applicati al valore iscritto a bilancio nell'anno precedente a quello d'imposta, indipendentemente dal fatto che esso sia stato o meno aggiornato dalla società.
3. L'appello del Comune va dunque accolto, e l'avviso confermato. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Commissione, in totale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello del Comune, conferma l'avviso opposto. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese a favore del Comune di Genova, che si liquidano in € 500,00 per il giudizio di primo grado ed € 500,00 per il giudizio di secondo grado, comprensive di onorari e spese.

Così deciso in Genova il 10-12-2010

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1350/10

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 0

Sentenza 158/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Torti, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

- 1. Imposta comunale sugli immobili (ICI - anno 2007) - contemporaneo utilizzo di unità immobiliare sita allo stesso piano dell'abitazione principale - detrazione per abitazione principale -spettanza - requisiti - effettiva destinazione all'uso delle unità catastali come abitazione principale**
- 2. Imposta comunale sugli immobili (ICI - anno 2007) - avviso di accertamento - unità immobiliare sita allo stesso piano dell'abitazione principale - detrazione per abitazione principale - disconoscimento - onere per il contribuente di provare la effettiva destinazione all'uso della distinta unità catastale come abitazione principale .**
- 3. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - base imponibile - accertamento in rettifica - qualificazione come "area fabbricabile" di sottotetto in precedenza accatastato in cat. A/3 classe3 - necessità di avvenuta trasformazione urbanistica - onere a carico del Comune.**
- 4. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - base imponibile - accertamento in rettifica - qualificazione dell'area destinata a parcheggio come "area fabbricabile" - legittimità - esclusione.**

Massima:

- 1. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) il contemporaneo utilizzo di un appartamento sito allo stesso piano dell'abitazione principale non è di ostacolo al riconoscimento dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale purché sia provato che le unità immobiliari, pur distinte, costituiscano, complessivamente considerate, l'abitazione principale del contribuente.*
- 2. Trattandosi di fatto modificativo della pretesa tributaria [detrarre dall'ammontare dell'ICI dovuta l'importo previsto per l'unità*

immobiliare adibita ad abitazione principale] incombe su chi chiede l'attribuzione dell'aliquota agevolata fornire la prova che tutte le unità distinte costituiscano, e siano effettivamente utilizzate, come abitazione principale.

3. *La rideterminazione a fini ICI della base imponibile motivata con riferimento alle ipotesi descritte nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - che nel caso di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. e), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 richiama il valore dell'area senza computare il valore del fabbricato - presuppone l'avvenuta trasformazione urbanistica la cui prova incombe al comune.*
4. *L'area destinata a posteggio costituisce una pertinenza dell'immobile. Il corretto classamento del bene è quello in C/7 che prevede appunto i "posti auto su aree private". Errata è dunque la qualificazione della superficie come "area fabbricabile" sia perché fabbricabile non è sia perché non rientra in alcuno dei parametri [già ricordati] previsti dal comma 6 dell'art. 5 del d. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.*

Riferimenti normativi: D. L.vo 504/1992 Artt. 8 e 5 comma 6 D.P.R. 451/78, art. 31, comma 1, lett. d) ed e)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2096/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 5

15/03/2011

ora 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUSCO | CARLO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DEL VIGO | VITTORIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARCENARO | EUGENIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

158/5)"

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18-5-11

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 2096/09
depositato il 27/07/2009

- avverso AVVISO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA n° 208 I.C.I. 2007
contro COMUNE DI ZOAGLI

proposto dal ricorrente:
PETRELLI DOROTEA
VIA AURELIA 79 16030 ZOAGLI GE

Duricani

La Commissione osserva:

I) PETRELLI DOROTEA ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso dal Comune di Zoagli con il quale ha rideterminato l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'immobile sito in Zoagli via Aurelia civ. 79 per l'anno d'imposta 2007.

Con il ricorso si contesta l'accertamento sotto diversi profili: 1) la pretesa del Comune di Zoagli di escludere dall'aliquota agevolata un appartamento sito allo stesso piano dell'abitazione principale usato come abitazione principale; 2) la pretesa di considerare area fabbricabile un sottotetto; 3) il valore venale attribuito ad un'area adibita a parcheggio.

Il Comune di Zoagli non si è costituito in giudizio.

II) Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.

Il primo motivo è infondato. La ricorrente riconosce che le unità immobiliari cui si riferisce l'accertamento sono distinte.


Questa caratteristica non è di ostacolo al riconoscimento dell'aliquota agevolata (oggi è prevista l'esenzione) prevista per l'abitazione principale purchè sia provato che le unità immobiliari, pur distinte, costituiscano, complessivamente considerate, l'abitazione principale del contribuente (in questo senso v. Cass., sez. V, 29 ottobre 2008 n. 25902).

Trattandosi peraltro di fatto modificativo della pretesa tributaria incombe su chi chiede l'attribuzione dell'aliquota agevolata fornire la prova che tutte le unità distinte costituiscano, e siano effettivamente utilizzate, come abitazione principale. Nel caso in esame questa utilizzazione è affermata ma non dimostrata (non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la produzione delle bollette per le forniture) e la richiesta della ricorrente deve conseguentemente essere respinta.

III) Fondato è invece il secondo motivo del ricorso proposto dalla contribuente.

In questo caso si tratta di un sottotetto in precedenza accatastato in cat. A/3 classe 3 con imposta complessiva di euro 439,00. Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Zoagli ha qualificato il sottotetto come "area fabbricabile" applicando un'imposta di euro 853,83.

Come può leggersi dalla nota esplicativa allegata all'avviso di accertamento questo criterio di classificazione è stato



adottato facendo riferimento al comma 6 dell'art. 5 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che - nel caso di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c), d) ed e) della l. 5 agosto 1978 n. 457 - richiama, per determinare la base imponibile, il valore dell'area senza computare il valore del fabbricato.

Il criterio adottato dal Comune di Zoagli non è condivisibile perché la norma invocata si riferisce al caso di demolizione di fabbricati che certamente non ricorre nella specie. Ma neppure ricorrono le altre ipotesi previste dalla norma indicata (restauro o risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica) e comunque il Comune non ha fornito alcun elemento di conferma dell'esistenza di una di queste ipotesi che prevedono una trasformazione urbanistica che non risulta essersi nella specie realizzata.

III) L'annullamento dell'avviso di accertamento non comporta però il venir meno del precedente classamento e della precedente attribuzione di rendita catastale, come pretenderebbe la ricorrente, dovendo questo effetto eventuale ricollegarsi ad un'autonoma iniziativa della contribuente che contesti la precedente e non impugnata attribuzione di rendita.

IV) Quanto al terzo motivo relativo alla valutazione dell'area destinata a posteggio si osserva che la soluzione da adottare è diversa.

L'area in questione costituisce una pertinenza dell'immobile; il corretto classamento del bene è quello in C/7 che prevede appunto i "posti auto su aree private". Errata è dunque la qualificazione della superficie come "area fabbricabile" sia perché fabbricabile non è sia perché non rientra in alcuno dei parametri, già ricordati, previsti dal comma 6 dell'art. 5 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

Poiché né la ricorrente né il Comune di Zoagli hanno indicato la rendita applicabile per tale classamento la Commissione non può che limitarsi, previo annullamento dell'avviso di accertamento impugnato anche sotto questo profilo, all'affermazione di principio lasciando alle parti le successive determinazioni del caso ed in particolare al Comune la determinazione della rendita (che, in astratto, potrebbe anche risultare superiore a quella oggi determinata) previo calcolo della superficie dell'area parimenti contestata dalla contribuente.

V) L'avviso di accertamento impugnato va dunque annullato nei limiti indicati.

Sussistono giusti motivi (in particolare la soccombenza reciproca) per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 1° d.lvo 546/1992 e 92 comma 2° cod.proc.civ.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. 208 del 20 maggio 2009 emesso dal Comune di Zoagli ai fini ICI per l'anno 2007 limitatamente al classamento e all'attribuzione di rendita al sottotetto e all'area di parcheggio e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Respinge nel resto il ricorso.

Genova 15 marzo 2011.



IL PRESIDENTE RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Q. M.', written over the printed name.